

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Scuola di Giurisprudenza

Corso di Laurea in Giurisprudenza



IL REATO DI ATTI PERSECUTORI
(ART.612-BIS C.P.) NELLA
GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI
MILANO

Relatore: Prof.ssa Claudia PECORELLA

Correlatore: Prof.ssa Noemi Maria CARDINALE

Tesi di Laurea di:

Carolina SIRTORI

Matr. n. 832698

Anno Accademico 2021/2022

*“Una donna deve essere una piccola cosa carina, carezzevole, ingenua,
tenera, dolce e stupenda”.*

Adolf Hitler

INDICE

1. L'ESIGENZA DI UNA NUOVA FIGURA DI REATO.....	1
1.1 Il tortuoso iter legislativo.....	8
2. L'INTRODUZIONE DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI	21
2.1 La condotta: minaccia e molestia reiterate.....	23
2.2 Gli eventi	30
2.2.1 Il perdurante e grave stato di ansia e di paura	31
2.2.2 Il fondato timore.....	34
2.2.3 L'alterazione delle abitudini di vita.....	36
2.2.4 I dibattiti riguardanti la configurabilità dello stalking come reato di evento o di pericolo	39
2.3 Il tentativo nel reato di atti persecutori	40
2.4 L'elemento soggettivo	41
2.5 Le circostanze aggravanti.....	43
2.6 Procedibilità e trattamento sanzionatorio	48
2.6.1 La sospensione condizionale della pena	57
2.6.2 L'esclusione dell'applicabilità della causa di estinzione del reato delle condotte riparatorie	61
2.7 La disciplina dell'ammonimento del Questore	63
2.8 L'utilità delle misure cautelari nel procedimento per atti persecutori	68
2.9 La funzione dei centri antiviolenza	74
2.10 Il confronto tra il reato di atti persecutori e le altre fattispecie penali	77
3. L'APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE DI ATTI PERSECUTORI NELLA PRASSI DEL TRIBUNALE DI MILANO	83
3.1 Gli imputati e le vittime	85
3.2 Il rapporto intercorrente tra autore e vittima del reato	92
3.3 Tipologia e durata delle condotte persecutorie	94
3.4 Gli esiti dei processi.....	97

3.5 L'autorità giudiziaria	102
3.6 Il trattamento sanzionatorio	104
3.7 La sospensione condizionale della pena	108
3.8 La recidiva	110
3.9 Gli ulteriori capi d'imputazione	111
CONCLUSIONE	114
BIBLIOGRAFIA	116
RINGRAZIAMENTI	123

1. L'ESIGENZA DI UNA NUOVA FIGURA DI REATO

Il reato di atti persecutori è stato introdotto nel nostro ordinamento, con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n.38 in seguito alla crescente necessità di istituire una fattispecie di reato *ad hoc* che fornisse tutela al fenomeno degli atti persecutori.

Con il termine *stalking* si è andati a identificare un insieme di comportamenti intrusivi nella sfera personale altrui che cagionano delle lesioni ai soggetti che li subiscono. L'origine della terminologia rimanda ad un verbo con radici anglosassoni utilizzato nell'ambito venatorio: "to stalk" rappresentava l'azione esercitata dai cacciatori nella ricerca della preda perfetta e in italiano si traduce letteralmente con "perseguire, braccare, seguire e pedinare". Il verbo venne trasposto in ambiti differenti da quello della caccia a causa di condotte che iniziarono a verificarsi ampiamente nei confronti delle persone, soprattutto delle donne.

L'attenzione sul fenomeno dello *stalking* si sviluppò in relazione a degli avvenimenti specifici, riconosciuti con il termine di *star-stalking*, che si verificarono in America. Diverse donne appartenenti al mondo dello spettacolo subirono delle persecuzioni da parte di soggetti psichicamente disturbati¹. Uno dei casi che creò maggior scalpore fu la vicenda dell'attrice Rebecca Schaeffer che si concluse, nel 1989, con il suo omicidio per mano del suo stalker²; un altro esempio emblematico fu il caso di Theresa Saldana, anche lei uccisa dal suo persecutore nel 1982 a Los Angeles ma, a queste donne, conosciute per le loro brillanti carriere, se ne aggiunsero molte altre, le cui vicende però non attirarono alcuna attenzione. Gli accadimenti che portarono il focus sul fenomeno dello *stalking* furono tragici e drammatici in quanto culminavano tutti con l'atto più estremo di violenza, ossia l'uccisione della vittima.

Fu proprio l'attenzione mediatica che permise di comprendere la gravità del fenomeno. Grazie all'esposizione del fenomeno al giudizio di una comunità e della sua coscienza sociale si concepì la gravità e la lesività delle condotte³.

¹ MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, Giappichelli editore, 2010, p. 10 ss

² MONTI C., *Stalking: dalla personalità della vittima alla valutazione del danno*, in Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (corso di formazione in psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense. Teoria e tecnica della perizia e della consulenza tecnica in ambito civile e penale, adulti e minorile), 2012, p. 3 ss.; LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 15 ss.

³ Citando i *mass-media* si può fare un brevissimo cenno al *cyberstalking*, termine con cui si indica la modalità persecutoria che si fonda principalmente sull'utilizzo di internet; sono state individuate tre forme di

Il fenomeno costituì oggetto di studio anche in ambito psicologico ⁴. Alcune delle indagini principali differenziarono lo *stalker* in numerose categorie in base ai loro *pattern* comportamentali e altre in base alle relazioni tra l'autore e la vittima. Furono individuati, in particolare, cinque tipologie di *stalker*: il molestatore rifiutato, rappresentato generalmente da un ex partner che non accetta il termine della relazione; il molestatore rancoroso, che crede di aver subito un torto da parte della sua vittima e si vendica attraverso lo *stalking*; il molestatore inadeguato o incompetente, colui che possiede basse capacità relazionali e pone in essere goffi tentativi di approccio che sfociano nello *stalking*; il molestatore in cerca di intimità, che costituisce una categoria in cui i soggetti tendenzialmente presentano dei disturbi mentali e il molestatore predatore, per il quale lo *stalking* è una preparazione ad un'aggressione più violenta, come la violenza sessuale.

E ancora ⁵ gli *stalker* vennero classificati in ex partner (caratterizzati dal desiderio di controllare la vittima, dalla non accettazione della separazione e dal desiderio di vendetta), conoscenti (mossi dal desiderio di stabilire un rapporto intimo non desiderato dalla vittima) e sconosciuti (categoria che ricomprende spesso soggetti affetti da malattie mentali, in particolar modo della personalità, come l'erotomania).

Le ricerche non hanno fornito nessun quadro specifico e preciso sulle patologie che potrebbero rappresentare la causa delle condotte di *stalking* ⁶, per questo motivo non si può ricondurre la ragione del fenomeno solo ed esclusivamente ad uno stato psicologico dell'autore. Gli *stalker* possono presentare differenti tratti caratteriali riconducibili a dei

cyberstalking: e-mail stalking, internet stalking e computer stalking. La preoccupazione maggiore circa lo sviluppo e l'avanzamento di queste tecnologie concerne la maggior semplicità e facilità con le quali lo *stalker* si intromette nella sfera privata altrui, in LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.29 ss.

⁴ L'interesse della psicologia verso il fenomeno dello *stalking* rimanda, non solo a una curiosità naturale nell'indagare sulle motivazioni psicologiche che possono spingere un soggetto a tenere determinati comportamenti, ma anche all'attenzione che venne posta sui disturbi psichiatrici di cui soffrì lo *stalker* di Rebecca Schaeffer. Il fatto che il primo caso di *stalking* diffuso dai *mass-media* e, di conseguenza, conosciuto dalla società, fu caratterizzato da un soggetto affetto da un disturbo mentale ebbe non poca influenza sull'approccio che ci fu nei confronti del fenomeno.

⁵ MULLEN P.E., PATHE' P., PURCELL R., *Stalkers and their victims*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p.61 ss.

⁶ In dottrina si afferma come possano esserci degli *stalker* affetti da patologie particolari, soprattutto disturbi della personalità, ma, rispetto alla generalità del fenomeno, non si può affermare una stretta connessione tra il disturbo e l'attuazione delle condotte intrusive; in MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli editore, Torino, 2010, p. 25 ss

disturbi mentali ma non è stato individuato nessun nesso strettamente causale tra la psicopatologia e lo *stalking* in sé⁷.

Secondo parte della dottrina⁸ lo *stalking* potrebbe essere suddiviso in quattro fasi: la prima della relazione conflittuale in cui si sviluppano dei contrasti dovuti all'interruzione del rapporto ovvero all'assenza di desiderio della persona offesa di stringere una relazione con lo *stalker*⁹; segue l'esercizio delle differenti e molteplici azioni persecutorie e continuative che comportano lo sviluppo della terza fase in cui si presentano le conseguenze psico-fisiche in capo alla vittima. L'ultimo punto del ciclo dello *stalking* consiste in uno scontro finale; questo non è sempre rappresentato dall'estrema *escalation* di violenza consistente nell'omicidio anzi, alcune situazioni concrete si concludono con la presentazione di una denuncia da parte della vittima e, successivamente, uno scontro in aula mentre per altri casi non si arriva mai ad una soluzione e la vittima continua a subire le condotte incriminate in silenzio.

Prima dell'introduzione del reato di atti persecutori, avvenuta nel 2009, i comportamenti in questione venivano ricondotti a molteplici figure di reato ma queste non risultarono adeguate a tutelare in maniera idonea la vittima dalle conseguenze dannose derivanti dalle condotte persecutorie. L'inidoneità delle fattispecie già presenti nel nostro ordinamento derivava dal fatto che queste, non essendo ispirate al fenomeno dello *stalking*, non ne comprendevano le diverse forme di manifestazione, le sanzioni previste nelle singole fattispecie non avevano efficacia deterrente contro il fenomeno ed infine i limiti edittali delle sanzioni impedivano l'applicazione delle misure cautelari e l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche¹⁰.

Il vuoto normativo comportava l'avvio di procedure penali per figure di reato diverse. Le principali fattispecie prese in considerazione furono il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) e la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)¹¹. Il problema di

⁷ GARGIULLO B.C. e DAMIANI R., *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. classificazioni, assesment e profili psicocomportamentale*, Franco Angeli, Milano, 2008, p.37 ss.

⁸ MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli editore, Torino, 2010, p. 15 ss

⁹ EGE H., *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2005, p.125

¹⁰ A cura di CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio. Prove-tecniche investigative-reati e processo-danni-strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, p.6

¹¹ Le fattispecie richiamate dal legislatore nei casi concreti non si limitavano solo agli articoli 660 e 610 del Codice penale ma potevano rimandare a differenti disposizioni come le lesioni personali (art. 582), le percosse (art.581), la minaccia (art. 612), il danneggiamento (art. 635), la diffamazione (art. 595) e, nei casi più gravi, l'omicidio (art. 575); in LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e*

ricondere lo *stalking* a queste figure di reato risiedeva nel fatto che queste sanzionavano delle frazioni di comportamenti rientranti nel più ampio discorso affrontato sulle condotte assillanti ed intrusive e non coglievano l'intero disvalore del comportamento realizzato.

La contravvenzione di molestia si incontra al Libro III, Capo I del Titolo I, Sezione I (tutela l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica) del Codice penale. Il bene oggetto della contravvenzione comporta, con l'applicazione della stessa ai casi di *stalking*, una tutela indiretta nei confronti della vittima perché la tranquillità personale, oggetto di tutela degli atti persecutori, rientra generalmente nell'interesse dello Stato a garantire la pubblica tranquillità ¹².

La comparazione tra il fenomeno dei comportamenti intrusivi, molesti e assillanti e la figura di molestia o disturbo alle persone evidenziò come le lesioni che subisce la persona offesa dalle prime fossero ben più incisive sulla sfera psicologica della vittima rispetto a quelle derivanti dalla contravvenzione ¹³. Lo *stalking* presenta una differenza sostanziale rispetto alla struttura ideata nell'art. 660 c.p. ossia la reiterazione; è proprio il continuo introdursi nella vita altrui con comportamenti che potrebbero risultare anche socialmente accettabili che comporta una lesione più grave alla sfera privata dei soggetti colpiti.

Un ulteriore aspetto che rende inidonea la disposizione della molestia o del disturbo alle persone è dato dalla sanzione penale. La modesta sanzione dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a 516 euro prevista dal legislatore non configura una forza deterrente verso gli autori di atti persecutori e, inoltre, non consente l'applicazione delle misure cautelari, estremamente utili per le vittime di *stalking*, in fase endo-processuale.¹⁴

L'applicazione dell'art. 660 c.p. ha permesso però al legislatore di fornire una tutela, anche se non realmente e concretamente idonea, a tutte le vittime di condotte assillanti, moleste e persecutorie durante il periodo di assenza di una normativa specifica.

I tratti che hanno favorito l'applicazione della contravvenzione si rinvergono nei requisiti sostanziali di condotte poste in essere con petulanza e biasimevole motivo (non presenti come condizioni essenziali nella fattispecie di atti persecutori) e, in aggiunta, un ruolo

comparati, Franco Angeli, Milano, 2012 e MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli editore, Torino, 2010

¹² MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli editore, Torino, 2010, p. 33

¹³ LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.32 ss.

¹⁴ MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli editore, Torino, 2010, p. 36

fondamentale è stato giocato dalla disciplina circa l'utilizzo del mezzo del telefono come strumento per molestare un soggetto.

La petulanza richiesta dalla norma consiste nell'insistenza dei comportamenti agiti contro la vittima che costituiscono un'invasiva e fastidiosa intromissione nella sfera privata altrui¹⁵. L'inserimento di questa condizione rimanda all'elemento soggettivo del dolo specifico in quanto si richiede, in capo all'autore della contravvenzione, la volontà di "interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà"¹⁶.

Per quanto riguarda l'utilizzo del telefono, la Corte di Cassazione ha svolto un lavoro interpretativo che ha permesso di rendere applicabile la disposizione della molestia anche in specifici casi in cui venisse utilizzato uno strumento tecnologico differente dal telefono perché, come sostenuto dai giudici della Corte, nel novero della nozione rientrano tutti "i mezzi di comunicazione a distanza analoghi, come ad esempio il citofono"¹⁷. Sempre grazie all'opera interpretativa della Suprema Corte è stata resa possibile una tutela ampliata del reato di molestia, così da farvi rientrare numerosi casi concreti di atti persecutori; un esempio è dato dalla pronuncia in cui possono risultare soddisfatte le condizioni dell'art. 660 c.p. anche quando vi sia una sola telefonata ovvero quando vengano fatte continue e petulanti richieste sessuali o corteggiamenti nei confronti di un destinatario che non le desidera; venne poi identificato anche lo strumento degli *sms* come idoneo per l'esercizio di condotte moleste e petulanti¹⁸. La contravvenzione sopracitata venne ulteriormente riconosciuta nei casi in cui si verificavano inseguimenti con automobili ovvero richiami volgari o ancora suoni insistenti con il clacson¹⁹.

Rispetto invece al reato di violenza privata, tipizzato dall'articolo 610 del Codice penale, i beni tutelati sono diversi: la norma appena menzionata è volta a tutelare la libertà individuale come libertà di autodeterminazione mentre per ciò che riguarda le molestie assillanti, ciò che si vuole proteggere è la tranquillità psichica delle persone offese. Il legislatore ritenne più lesivo il reato di cui all'articolo 610 del Codice penale e ciò comportò, idealmente,

¹⁵ Cass. Pen., sez. I, 13 febbraio 1998, n. 7044 in *Dejure*

¹⁶ Cass. Pen., sez. I, 30 marzo 2004, n. 19071 in *Dejure*

¹⁷ Cass. Pen., sez. VI, 5 maggio 1978, in *Giust. Pen.*, 1979, 352

¹⁸ Cass. Pen. Sez. I, 1° ottobre 1991, in *Riv. Pen.*, 1992, 584; Cass. Pen., sez. I, 30 giugno 1992, in *Giur. It.*, 1993, 661; Cass. Pen., sez. V, 11 dicembre 1996, n.512 e Cass. Pen., sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680 in LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 34 ss

¹⁹ Cass. Pen., sez. I, 23 gennaio 1990, n. 2550 in LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 33 ss.

l'inserimento delle molestie assillanti in un livello intermedio²⁰ rispetto alle due fattispecie menzionate.

La violenza privata richiede, come evento tipizzante il reato, la costrizione a fare, tollerare od omettere qualcosa mentre per gli atti persecutori gli eventi si individuano prettamente nella sfera psichica del soggetto. Oltre ad una *ratio* differente, nelle norme si individua questa ulteriore distinzione rilevante, che evidenzia l'inidoneità dell'art. 610 c.p. a tutelare le situazioni di *stalking*.

La decisione del legislatore di utilizzare questa fattispecie anche nei casi di *stalking* risulterebbe più comprensibile se si valutassero dei casi concreti in cui si presentano una serie di condizioni tipizzanti di entrambi i reati. Il Tribunale di Milano si trovò a doversi pronunciare su un caso di violenza privata agita attraverso il mezzo del telefono con reiterate condotte di minaccia e molestia con lo scopo di riacciare una relazione ormai terminata. Come affermato dal Tribunale stesso, gli elementi presenti integravano “tutti gli estremi del delitto di atti persecutori. Si ha, infatti, identità di elementi costitutivi tra tali fattispecie nel caso di condotte reiterate per un lasso apprezzabile di tempo, caratterizzate da minaccia e molestia, inducenti nella persona offesa uno stato di ansia, angoscia e timore per la propria incolumità, con conseguenti limitazioni alla vita di relazione sociale e professionale e necessità di modificare le proprie abitudini”²¹.

In base agli eventi richiesti dalla violenza privata inoltre, il dolo dell'autore si deve configurare in ogni atto esercitato nei confronti della vittima²². Questa specifica richiesta non si presenta per gli atti persecutori dove risulta necessaria solo la volontà di cagionare uno degli eventi tipizzati, ma non si richiede il dolo in ogni azione agita contro la persona offesa.

Le due fattispecie in esame presentano delle differenze (si richiamano principalmente i beni tutelati e il dolo richiesto) che consentono la configurazione del concorso di reati. L'art. 610 c.p. è teso alla tutela del “processo di formazione e attuazione della volontà personale” mentre per l'art. 612-bis c.p. è prevista una tutela della “tranquillità psichica, ritenuta condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della volontà stessa”²³.

²⁰ LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.38

²¹ Tribunale Milano, sez. X, 30 maggio 2011 in *Foro ambrosiano* 2011, 1, 12

²² Tribunale Terni, 9 maggio 2019, n. 517 in *Dejure*

²³ Tribunale Chieti, 17 maggio, 2018, n.655 in *Dejure*; Cass. Pen., sez. V, 18 aprile 2019, n. 22475 in *Dejure*; MINNELLA D. nota a sentenza Cass. Pen., sez. V, 11 novembre 2014, n. 2283 in *Diritto&Giustizia*

Grazie ai primi studi sul fenomeno condotti negli Stati Uniti d'America intorno agli anni Novanta, è stato possibile affermare come la fattispecie analizzata avesse come vittime prevalentemente le donne. I dati ottenuti e raccolti dal *National Center for Victim of Crime* rivelarono come il 78% delle vittime fossero donne e l'87% degli *stalker* fossero uomini ²⁴. La diffusione globale dell'attenzione e della preoccupazione sul fenomeno dello *stalking* toccò anche l'Italia ²⁵ la quale, attraverso diverse indagini condotte dall'Istituto Nazionale di Statistica, riuscì ad ottenere una panoramica sulla diffusione del reato nel territorio italiano e, di conseguenza, sulle sue caratteristiche, sulle vittime e sulle tipologie di lesioni derivanti da questi eventi. Questo portò successivamente il legislatore italiano allo sviluppo di una normativa specifica in materia per garantire una tutela all'epoca inesistente. I dati pubblicati dall'ISTAT ²⁶ nell'indagine riguardante la violenza sulle donne si concentravano precisamente sui reati di violenza fisica, violenza sessuale e stupro (o tentato stupro) ²⁷. Le statistiche del 2006, svolte su un campione di 25.000 donne di età compresa tra i 16 ed i 70 anni, rilevarono che quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale, ossia 937 mila donne, aveva precedentemente subito comportamenti vessatori da parte dell'autore della medesima violenza. 1 milione 139 mila donne avevano subito condotte oggi riconducibili allo *stalking*, senza violenze fisiche o sessuali.

²⁴ Tra le diverse ricerche si richiamano le tre più rilevanti per i risultati ottenuti: il *National Violence Against Women Survey* (1998), *l'Intimate Partner Stalking* e il *Femicide Study* (1999) e il *National Sexual Victimization of College Women Survey* (2000).

²⁵ L'Italia fu uno degli ultimi stati ad occuparsi del fenomeno con l'emanazione del decreto-legge del 2009. Oltre agli Stati Uniti d'America, uno dei primi paesi che sviluppò una normativa *antistalking* fu il Regno Unito che, nel 1997, emanò il *Protection from Harassment Act* che introdusse nell'ordinamento giuridico inglese il reato di atti persecutori. A questi primi paesi ne seguirono altri come Irlanda (1997), Belgio (1998), Paesi Bassi (2000) e Giappone (2000). Nonostante l'Italia sia stato uno degli ultimi Stati membri dell'Unione europea ad introdurre una normativa specifica in materia ci sono ancora numeri Stati che non forniscono una tutela specifica alle vittime di atti persecutori, in LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 139 ss

²⁶ Erano state condotte precedenti rilevazioni su molestie e violenze sessuali già nel 1997 e nel 2002. Le indagini del 2006 si concentrarono sul fenomeno della violenza fisica e sessuale contro le donne, ricomprendendo, per la prima volta, la singola fattispecie di *stalking*.

Il report ISTAT del 2006 "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia" (pubblicato in data 21 febbraio 2007) considera gli atti persecutori esercitati dal partner al momento della separazione o dopo la stessa. Successivamente con il comunicato stampa "*Stalking* sulle donne" (pubblicato in data 24 novembre 2016) facente riferimento all'anno 2014, l'ISTAT ha ampliato l'elenco degli autori di *stalking* ricomprendendo partner attuali, amici, colleghi, parenti, conoscenti o sconosciuti; informazioni rinvenibili nella banca dati sul sito internet ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica.

²⁷ Quando si parla di dati statistici va tenuto anche in considerazione il cosiddetto "numero oscuro". Come affermato in criminologia, con questo termine si indica l'ammontare di reati che non appaiono nelle fonti ufficiali: consiste nel "numero di reati effettivamente commessi in un determinato contesto sociale, ma che rimangono non scoperti, non denunciati o non registrati", in MAROTTA G., *Criminologia. Storia, teorie e metodi*, Wolters Kluwer, seconda edizione, Milanofiori Assago (MI), 2017, p.78

Il quadro complessivo emerso da tale analisi era devastante: 2 milioni 77 mila donne erano state vittime di molestie assillanti durante la loro vita.

La presenza di dati concreti sul fenomeno aiutò a comprenderne la gravità e ciò permise di dare avvio ai lavori preparatori per quella che diverrà la legge specifica in materia.

Dall'analisi svolta sulla violenza di genere si osserva come lo *stalking* venga a rappresentare un reato spia²⁸ e questo è stato recentemente confermato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio²⁹: le condotte persecutorie rappresentano la concretizzazione di un istinto aggressivo dell'agente che, molto spesso, è soggetto ad un'*escalation*.

Per evitare che l'aumentare della violenza nei confronti della vittima porti ad esiti infausti quali, nel peggiore dei casi, l'omicidio, è risultato necessario introdurre degli strumenti normativi in grado di bloccare sul nascere queste condotte allarmanti.

1.1 Il tortuoso iter legislativo

Durante la XIV legislatura, l'8 aprile 2004, venne presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 4891, recante "Disposizioni per la tutela dalle molestie insistenti"³⁰.

La proposta n. 4891 suggeriva di introdurre il reato di molestie insistenti come "*intenzionali, malevoli e persistenti comportamenti... che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la altrui libertà morale o personale o salute psico-fisica*"³¹.

²⁸ I reati spia vengono definiti dal Consiglio di Stato nel campo della criminalità organizzata come "*condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale, intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso...*". Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707.

Il concetto di reato spia sviluppato in ambito mafioso può essere traslato in qualsiasi altro campo e così è stato fatto anche in tema di reati spia di violenza di genere.

Con questo termine ci si riferisce a tutti i "delitti che sono indicatori di violenza di genere, espressione dunque di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale", in AIR (Analisi di impatto della regolamentazione), schema di disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica", Ministero della giustizia, p. 40, rinvenibile nel sito internet ufficiale dedicato al Senato della Repubblica italiana.

²⁹ "Bozza di relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza covid-19", sviluppata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (Resoconto sommario n.52 del 01/07/2020), documento presente sul sito ufficiale del Senato della Repubblica italiana.

³⁰ Disegno di legge n.4891 del 2004 presentato dal deputato Michele Cossa e avente come cofirmatario il deputato Mauro Bulgarelli.

³¹ Questa prima definizione si ottenne prendendo spunto dall'operato degli Stati Uniti d'America dove, nel 1990, venne emanata la prima legge anti-*stalking*. Il riferimento preciso per la disciplina sanzionatoria del fenomeno va all'articolo 646.9 del Codice penale della California che recita "Any person who wilfully, maliciously and repeatedly follows or harasses another person and who makes a credible threat with the intent to place that person in reasonable fear for his safety, or safety of his or her immediate family, is guilty of the crime of *stalking*.", in GARGIULLO B.C. e DAMIANI R., *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. classificazioni, assesment e profili psicocomportamentale*, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 13 ss.

Il legislatore ritenne necessario introdurre, all'articolo 2, una misura a tutela delle persone offese e questa si rinvenne nella possibilità, in capo al giudice, di prescrivere all'indagato il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o da “*parenti, affini o conoscenti della stessa*”, favorendo in tal modo una tutela dell'incolumità fisica o psicologica e della libertà personale o morale ³². Al giudice venne riconosciuta la discrezionalità per apporre prescrizioni o limitazioni circa la modalità di frequentazione dei medesimi luoghi in presenza di motivi di lavoro o di cura.

Seguendo il medesimo ragionamento, teso alla massima tutela nei confronti delle persone offese, il legislatore introdusse uno strumento di tutela anticipatorio rispetto alla tutela processuale: la diffida, disciplinata dall'articolo 3 della proposta.

Questa misura poteva essere richiesta dai soggetti che ritenevano di essere vittime di condotte persecutorie con l'obbiettivo di far desistere l'autore dalle stesse. L'istituto prevedeva un aggravio di pena nel caso in cui, in seguito al provvedimento, l'autore persisteva nell'attuare condotte assillanti nei confronti del richiedente la diffida.

Il delitto era pensato come punibile a querela della persona offesa ma diventa procedibile d'ufficio nel caso di reiterazione o di diffida formale precedentemente inviata all'autore delle condotte. La sanzione prevista originariamente è quella della reclusione fino a due anni in aggiunta ad una multa fino a diecimila euro.

L'ultimo comma della disposizione presentava l'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con dei trattamenti specifici in strutture di rieducazione specializzate per quei soggetti che si mostravano disposti ad intraprendere dei percorsi di recupero ed infine venne inserita una disposizione riguardante l'Osservatorio nazionale delle problematiche delle molestie insistenti, il quale aveva il compito di analisi, studio, indirizzo, coordinamento e sensibilizzazione sul fenomeno dello *stalking*.

L'11 novembre 2005 venne presentato il disegno di legge n. 3651 ³³, nella cui relazione introduttiva i senatori si preoccuparono di eventuali criticità nell'opera legislativa a causa dell'estrema varietà e vastità di comportamenti che potessero rientrare nel concetto di

³² LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.39

³³ Disegno di legge presentato dai senatori Del Pennino, Caruso, Campagna, Tirelli e Ziccone, recante “Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (*stalking*)”.

stalking. Le problematiche riguardavano il pericolo di un eccesso di analiticità ovvero di una totale aspecificità della disciplina ³⁴.

Sulla base di questo presentarono un disegno per l'introduzione dell'articolo 610-*bis* del Codice penale (collocando quindi il reato nei delitti contro la libertà morale) che disciplinasse l'interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui. La disposizione richiama ulteriori tre articoli del Codice penale (610, 615-*bis* o 660) per identificare i fatti riconducibili alle interferenze moleste aggiungendo "ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata". La reiterazione delle condotte tipiche risulta presente anche in questo disegno di legge.

La pena prevista in tal caso è la reclusione da uno a quattro anni con aumento nel caso di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 339, comma 1, c.p. Il delitto rimane punibile attraverso querela della persona offesa.

Oltre alla disposizione specifica in materia venne inserita la proposta di introduzione dell'articolo 283-*bis* del codice di procedura penale per disciplinare il divieto di transito o di permanenza in determinati luoghi e il divieto di comunicazione con determinate persone; strumento con il quale si prevede la possibilità in capo al giudice di vietare all'autore del reato di transitare e di permanere in determinati luoghi specificamente individuati, a meno che non ci sia l'autorizzazione del giudice (ad esempio per esigenze lavorative, abitative o di assistenza dell'imputato). Si introduce nella medesima disposizione anche la possibilità di disporre il divieto di comunicazione con determinati soggetti individuati dal giudice ³⁵.

Il 28 settembre dello stesso anno venne presentato il disegno di legge n. 1046 ³⁶, recante "Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta nella vita pubblica e

³⁴ LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.40

³⁵ Nel 2006 vennero presentati diversi disegni di legge con lo scopo di disciplinare lo *stalking* e fornire una tutela alle vittime, si richiamano diverse proposte molto simili tra di loro come la n.1249-*ter* recante "Introduzione dell'articolo 609-*ter*.1 del Codice penale, concernente il reato di molestie assillanti", presentato su iniziativa di diversi onorevoli ³⁵ il 29 giugno 2006. La proposta in questione inseriva il delitto di *stalking* all'articolo 609-*ter* del Codice penale, nella sezione II dedicata ai delitti contro la libertà personale, identificandolo in condotte di "sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e momenti di intimità indesiderati" che provocavano nelle vittime uno "stato di soggezione, paura o disagio emotivo". La pena più idonea risultò essere quella della reclusione fino a due anni con l'aggiunta di una multa di 20.000 euro. La querela rimane sempre a carico della persona offesa e, anche in questa proposta, viene previsto l'istituto della diffida come ulteriore forma di tutela anticipatoria. In aggiunta si prevede la possibilità di prescrivere all'indagato le misure cautelari (di cui agli artt. 282-*bis*, 283 e 285 c.p.p. e artt. 342-*bis* e 342-*ter* c.c.) nel caso in cui lo *stalker*, dopo aver ricevuto formale diffida, prosegua con le condotte intrusive.

³⁶ Presentato dagli onorevoli Del Pennino, Biondi, Caruso, Pirovani e Ziccone al Senato.

privata altrui (*stalking*)” che richiamò la disciplina già inserita nel disegno di legge n.3651 del 2005.

Successivamente venne presentato il disegno di legge n. 1819 ³⁷, recante “Introduzione del delitto di molestia insistente”, il quale identificò il delitto di molestie insistenti in condotte “intenzionali, malevoli e persistenti” tese a suscitare una ragionevole paura o disagio emotivo alle vittime provocando una lesione alla libertà personale o morale o alla salute psicofisica dei soggetti colpiti. In questa proposta si prevede la pena della reclusione fino a due anni e la possibilità di applicare il divieto di avvicinamento al domicilio o ai luoghi abitualmente frequentati non solo dalla persona offesa ma anche dai parenti, dagli affini o dai conoscenti della stessa (come già previsto nel disegno di legge n. 4891 del 2004).

Anche qui si nota la presenza dell’istituto della diffida e, in aggiunta, si introduce la previsione di uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura, per il quale si richiede la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale in grado di fornire assistenza e sostegno, e di un numero verde nazionale in grado di garantire un primo sostegno psicologico e giuridico alle vittime.

Il disegno n.1901, recante “Introduzione degli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del Codice penale in materia di molestie persistenti” ³⁸, presentato successivamente era teso all’inserimento di due nuove disposizioni all’interno del Codice penale. Il primo teso alla disciplina delle molestie persistenti mentre il secondo a quella della diffida e del pericolo di reiterazione; diversamente dagli altri disegni di legge la disciplina della diffida è oggetto di una disposizione specifica.

L’articolo 612-*bis* c.p. richiama le condotte incriminate già nel disegno di legge n.1819 con la previsione di una pena uguale a quella proposta nel disegno di legge n.4891 del 2004.

In questa proposta viene prevista la misura del divieto di avvicinamento al domicilio o altri luoghi frequentati sia dalla persona offesa sia dai suoi congiunti o conoscenti, a meno che ci sia la già menzionata ³⁹ autorizzazione del giudice per motivi specifici.

³⁷ Disegno di legge presentato il 12 ottobre 2006 su iniziativa dell’onorevole Lussana.

³⁸ Il disegno di legge n. 1901 venne presentato l’8 novembre 2006 dagli onorevoli Codurelli, Rusconi, De Biasi, Incostante, Fontana, Di Salvo, Samperi, Cordoni, Intrieri, Motta, Benzoni, Casola, Trepiccione, Laratta, Pellegrino, Carta, Fiano, Burtone, Fogliardi, Barani, Fasciani, Ottone, Rampi, Miglioli, Mariani, Ghizzoni, Marino, Crisci, Schirru, Ceccuzzi, Rossi Gasparrini, Fedi e Poletti.

³⁹ Richiamo alla disciplina dell’articolo 283-*bis* c.p. inserita nel disegno di legge n. 3651 del 2005

Il reato di molestie persistenti venne inserito all'articolo 660-*bis* del Codice penale, nella sezione I (del libro III) dedicata alle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, dal disegno di legge n. 2033 ⁴⁰, il quale lo identificò in comportamenti ripetuti di sorveglianza che procurano alla vittima come conseguenze un disagio emotivo o uno stato di paura e una lesione della libertà morale o personale o della salute psicofisica. La pena prevista rimanda al disegno di legge n. 1249-*ter* del 2006. Si prevede l'istituto della diffida anche in questo disegno e si ripropone la possibilità per i condannati di partecipare a percorsi di recupero ⁴¹.

Il 14 e 21 dicembre 2006 vennero presentati due disegni di legge, rispettivamente il n. 2066-*ter*, recante "Introduzione dell'articolo 609-*bis*.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti" e il n. 2101-*ter*, recante "Introduzione del delitto di molestie insistenti"⁴², i quali individuano le condotte incriminate in atti di sorveglianza, controllo e ricerca (come nei disegni di legge n. 1249-*ter* e 2033 del 2006); le conseguenze subite dalle vittime rimandano alle lesioni tipizzate nelle proposte precedenti. Entrambi i disegni di legge prevedono la reclusione fino a due anni ma, in aggiunta a questa, il disegno di legge n. 2066-*ter* inserì la multa da 1000 a 10.000 euro (differenziandosi dalle altre proposte, che inserirono la sanzione pecuniaria, per la previsione di un minimo edittale). Entrambe infine prevedono sia l'istituto della diffida sia il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dai suoi familiari.

Il 25 gennaio 2007 ⁴³ venne presentato il disegno di legge n. 2169, recante "Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione" con lo scopo di affrontare il tema della violenza agita nei confronti di soggetti fragili, tra cui le donne, con particolare attenzione sulla violenza in famiglia e sulla violenza facilitata da relazioni affettive o familiari.

Il delitto di atti persecutori venne inserito all'articolo 612-*bis* del Codice penale e risultava integrato da condotte di minaccia o molestia ripetute nel tempo che cagionassero un

⁴⁰ Presentato il 6 dicembre 2006 ad opera degli On. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi e Nicco.

⁴¹ Il richiamo in questo caso riguarda il disegno di legge n.4891 del 2004 nel quale venne prevista la sostituzione della pena detentiva con la partecipazione a programmi rieducativi

⁴² Il primo venne proposto dall'onorevole Incostante mentre il secondo venne presentato dagli On. Mura, Belisario, Ossorio e Palomba

⁴³ Iniziativa sostenuta dagli On. Pollastrini, Mastella, Bindi, Amato, Fioroni, Ferrero, Mussi, Turco, Lanzillotta, Padoa-Schioppa e Damiano.

turbamento delle normali condizioni di vita ovvero uno stato di soggezione o un grave disagio fisico o psichico ovvero un giustificato timore per la sicurezza personale propria e di soggetti legati da stabile relazione affettiva.

Si eliminò la sanzione pecuniaria e si prevede un inasprimento di pena consistente nella reclusione fino ad un massimo di quattro anni; ciò consentì l'applicazione di misure cautelari precedentemente non applicabili per la minor severità della pena.

La procedibilità d'ufficio venne prevista nei casi riconducibili all'art. 339 c.p. (per questi si prevede anche un aumento di pena fino alla metà), nel caso di delitto commesso attraverso minacce gravi e nei casi di connessione con altri delitti procedibili d'ufficio. Si prevede l'istituto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati sia dalla vittima sia dai suoi familiari con la relativa possibilità, in capo al giudice, di prescrizioni e limitazioni ed infine si introdusse l'obbligo di comunicazione del divieto all'autorità di pubblica sicurezza competente, la quale dovrà provvedere all'adozione dei provvedimenti in tema di armi e munizioni, ed ai servizi socioassistenziali.

La proposta introdusse anche modifiche riguardanti il codice di procedura penale, tra queste si richiama l'aggiunta del delitto di atti persecutori all'elenco dei reati, inserito all'articolo 266 c.p.p., per i quali è reso possibile il ricorso alle intercettazioni. Si decise di estendere la possibilità di incidente probatorio per minori di età e maggiorenni anche agli atti persecutori. L'articolo 16, comma 1, *lett. g)* della proposta ampliò alle molestie insistenti il ricorso a modalità protette di audizione del minore ultra-sedicenne e della vittima maggiorenne nei casi in cui risultasse necessario per esigenze di tutela. Sempre in ambito di assunzione della testimonianza, l'articolo 498, comma 4-*ter* del codice di procedura penale venne modificato in maniera tale da consentire (anche in caso di atti persecutori) l'utilizzo del vetro specchio e di un impianto citofonico nel caso di soggetti minorenni o maggiorenni infermi di mente. Infine, si inserì la possibilità per gli enti locali che si occupavano del recupero⁴⁴ delle vittime di intervenire in giudizio.

Il secondo disegno di legge presentato nel 2007 è il n. 2781, recante "Introduzione degli articoli 660-*bis* e 660-*ter* del Codice penale in materia di molestie persistenti"⁴⁵, il quale si preoccupa di inserire il reato di molestie persistenti all'articolo 660-*bis* del Codice penale.

⁴⁴ I percorsi di recupero, come specifica lo stesso disegno di legge al capo II, si occupavano di fornire un sostegno ed un aiuto concreto nella ripresa delle proprie abitudini di vita.

⁴⁵ Presentato il 13 giugno 2007 dagli On. Cirielli, Amoroso, Angeli, De Corato, Murgia, Nespoli, Raisi, Rampelli e Zacchera.

La condotta tipica viene individuata nell'intenzionale, malevolo e ripetuto comportamento finalizzato a molestare un'altra persona suscitando in essa un grave disagio emotivo ovvero uno stato di paura. La pena prevista non comporta grandi novità in quanto è rappresentata dalla reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro ed infine, anche questi non sono elementi innovativi, sono stati previsti programmi di recupero per i condannati, l'istituto della diffida e il divieto di avvicinamento.

La presentazione dei disegni di legge in tema di *stalking* non si fermò. L'8 maggio 2008 venne presentato il disegno di legge n. 451 recante "Misure contro le molestie e le violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale" con il quale si voleva introdurre l'articolo 612-*bis* del Codice penale. Nella presente proposta venne introdotta la clausola di sussidiarietà iniziale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato", elemento di novità rispetto ai disegni di legge precedenti e, per quanto riguarda la fattispecie tipica, si individuarono le condotte delittuose in comportamenti ripetuti di minaccia o molestia che provocano nella persona offesa uno stato di soggezione o un disagio fisico o psichico, un turbamento delle normali condizioni di vita ovvero un giustificato timore per la sicurezza propria o di persone legate da relazione affettiva stabile.

La pena prevista in questa iniziativa è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni, che sarà oggetto di aggravamento nel caso in cui il reato dovesse essere commesso dal coniuge divorziato o separato, anche non legalmente, o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva stabile. Le circostanze aggravanti riguardanti invece la minore età, la sussistenza di una delle condizioni dell'art. 339 c.p. o la commissione del delitto attraverso minacce gravi comportano anche la procedibilità d'ufficio.

Nel presente disegno di legge vennero previste delle tutele innovative in capo alle vittime di questo reato riconoscibili nel "diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro".

Nella medesima data venne proposto anche il disegno di legge n. 924 dal titolo "Disposizioni per la prevenzione e la repressione degli atti di discriminazione, degli atti persecutori e delle violenze nei riguardi delle donne, dei disabili e per motivi connessi all'orientamento

sessuale, nonché per la tutela e il sostegno delle vittime di tali reati”⁴⁶, il quale ripropose il medesimo contenuto del disegno di legge n. 451.

Il 9 e il 18 giugno 2008 vennero presentati i disegni n. 751, recante “Introduzione dell’articolo 609-*ter*.1 del Codice penale, concernente il reato di molestie assillanti” e n.795, recante “Nuove norme per reprimere le molestie gravi”. Il primo inserì il delitto di molestie assillanti all’articolo 609-*ter* del Codice penale mentre il secondo lo collocò all’articolo 610-*bis* c.p.

Le condotte tipizzate dal disegno n. 751 rimandano a comportamenti indesiderati di sorveglianza e controllo con la previsione di una reclusione fino a due anni e una multa di 20.000 euro. Per la disciplina dell’istituto della diffida e dell’applicabilità delle misure cautelari si richiamano i disegni di legge n. n.1249-*ter* e 2066-*ter* del 2006.

La proposta n. 795 individuò comportamenti di molestia o disturbo che cagionavano una lesione morale o personale o psicofisica e comportavano una pena della reclusione fino a due anni e una multa fino a 10.000 euro. Questa iniziativa, come espresso nella relazione introduttiva del disegno di legge, voleva disciplinare anche tutti i rapporti di vicinato, non solo quelli tra soggetti privati ma anche quelli tra privati e imprese.

Riunendo le ulteriori proposte presentate nel 2008 potremmo, per semplificarne l’esposizione, creare tre gruppi in base alla collocazione sistematica che viene data alla fattispecie di reato.

Nel primo gruppo rientrano le sei proposte di legge n. 35, 407, 787, 856, 1231, 1233, 1252 e 1261⁴⁷ che inseriscono il reato all’articolo 612-*bis* del Codice penale.

Nelle presenti proposte si disciplinano le condotte di minaccia o molestia che comportano nelle vittime una sofferenza o un grave disagio psichico ovvero un giustificato timore per la propria sicurezza o per quella di persone vicine alla vittima ovvero un pregiudizio alle proprie abitudini di vita. La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni con la previsione di un aggravamento di pena nel caso di delitto commesso da persona già condannata, nei confronti di minore di età, nelle ipotesi di sussistenza di una delle condizioni dell’art. 339 c.p., nel caso di reato commesso da persona precedentemente legata alla vittima da stabile relazione affettiva ed infine nelle ipotesi di commissione attraverso minacce gravi.

⁴⁶ Disegno di legge presentato dagli On. Pollastrini, Concia e Cuperlo

⁴⁷ Questi disegni di legge vennero presentati rispettivamente in data 29 aprile, 7 maggio, 4 e 5 giugno del 2008.

Per quest'ultima ipotesi viene ulteriormente prevista la procedibilità d'ufficio (stessa soluzione individuata per i casi in cui vi sia una connessione con un altro delitto procedibile d'ufficio). La proposta n. 1252, a differenza delle altre, prevede un innalzamento del massimo edittale a sei anni. La n. 787 prevede invece una reclusione fino a due anni e una multa pari ad euro 10.000.

Tutti i disegni di legge inseriti in questo primo gruppo, ad esclusione del n.35, introducono il termine di sei mesi per la presentazione della querela.

La seconda categoria considera le due proposte n.204 e 1171⁴⁸ che collocano il reato all'articolo 660-*bis* del Codice penale.

La disposizione normativa individua come condotte sanzionabili le medesime precedentemente individuate nel 2007⁴⁹. La pena viene modificata solo nella proposta n. 204, la quale prevede una reclusione fino a due anni ed una multa fino a euro 20.000.

La proposta n.1171 ripropone il termine semestrale per la presentazione della querela e la procedibilità d'ufficio nel caso di minacce gravi.

Il terzo ed ultimo gruppo di proposte conta la n. 667 e la n. 966⁵⁰; entrambe collocano il reato all'articolo 611-*bis* del Codice penale. Le condotte incriminate non si discostano dalle proposte precedenti e viene prevista una pena della reclusione fino a due anni con esclusione della multa.

Il 2 luglio 2008, su iniziativa del Ministro per le pari opportunità Carfagna e del Ministro della giustizia Alfano⁵¹, ci fu la presentazione del disegno di legge n. 1440, recante "Misure contro gli atti persecutori". La presente proposta si concentra principalmente sul fenomeno dello *stalking* perché, come spiegato nella relazione introduttiva del disegno di legge, "*gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, sono spesso preceduti da atti persecutori che sfuggono ad ogni sanzione*".

Oltre a ciò, il legislatore avvalendosi dell'operato dell'Osservatorio nazionale sullo *stalking*, è stato in grado di presentare dei numeri che rendessero l'idea della gravità del fenomeno:

⁴⁸ Rispettivamente presentate in data 29 aprile e 27 maggio del 2008.

⁴⁹ Disegno di legge n.2781 del 2007

⁵⁰ Presentate rispettivamente il 30 aprile e il 13 maggio del 2008

⁵¹ Come risulta dall'iter legislativo riportato sul sito ufficiale del Senato della Repubblica; un'ulteriore specificazione presentata nella pagina internet dedicata all'iter legislativo del C1440 riguarda l'assorbimento, da parte dello stesso disegno di legge, delle proposte n. 35, 204, 407, 667, 787, 856, 966, 1171, 1231, 1233, 1252 e 1261 del 2008.

almeno il 20 per cento degli italiani è stata vittima di molestie o persecuzioni negli anni dal 2002 al 2007 e, su questo dato, l'88% ha come vittime le donne ⁵².

Il reato di atti persecutori disciplinato con questo nuovo disegno di legge consisteva in condotte reiterate di minaccia o molestia in grado di cagionare delle conseguenze dannose alle persone offese identificabili in tre eventi differenti tipizzati dal legislatore: *“un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva, o da costringerla ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”*.

Confrontando i disegni di legge precedenti, nei quali si trattava di *“ragionevole paura o disagio emotivo”* e di lesione dell'altrui *“libertà morale o personale o la salute psico-fisica”*⁵³ ovvero di un turbamento alle *“normali condizioni di vita, ... uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ... giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo”*⁵⁴. Nel presente disegno di legge si nota una maggior attenzione nella descrizione degli eventi che caratterizzano il fenomeno.

Il cambiamento maggiore ha riguardato il perdurante e grave stato di ansia e di paura, il quale è stato oggetto di diversi dibattiti tesi a definirne maggiormente il significato.

Il timore non riguarda più la sicurezza personale e di soggetti legati da relazione affettiva ma l'incolumità dei medesimi, termine che comprende un catalogo maggiore di beni da tutelare. Sempre in confronto alle proposte precedenti, viene modificata anche la conseguenza riguardante le abitudini di vita, non si parla più di un turbamento bensì di un'alterazione delle stesse o delle proprie scelte. Il cambiamento terminologico è strettamente connesso alle conseguenze che la vittima, e le persone a lei legate, si trovano a dover affrontare. L'alterazione, a differenza del turbamento, indica una situazione concreta che porta la persona offesa a modificare il suo stile di vita sotto diversi aspetti: lavorativo, privato e familiare. I cambiamenti che i soggetti intraprendono sono dettati da un sentimento di paura nei confronti dell'autore del reato e, proprio in ragione di ciò, modificare le proprie abitudini risulta la scelta migliore per evitare i contatti con il reo.

La pena mantiene il tetto massimo dei quattro anni, come previsto nella proposta n.2169 del 2007, e venne reintrodotta il minimo edittale di sei mesi, previsto nel disegno di legge n. 451

⁵² Relazione introduttiva al disegno di legge n.1440 del 2008, documento riscontrabile sul sito ufficiale della Camera dei deputati

⁵³ Si richiamano ad esempio i disegni di legge n. 1249-ter, 1819, 1901 e 2033 del 2006

⁵⁴ Come già presentato nelle proposte di legge n. 35, 407, 451, 856, 1231, 1233 e 1251 del 2008

del 2008. Le circostanze aggravanti comportavano un aumento di pena in caso di commissione del reato da parte del coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva ovvero la commissione del fatto a danno di minori, in aggiunta alle ipotesi di sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 339 c.p.

La procedibilità rimase a querela della persona offesa ad eccezione dell'ipotesi già inserita nella proposta n. 2169 del 2007 riguardante i casi di connessione con altri delitti procedibili d'ufficio; si aggiunsero poi i casi rimandanti al secondo e terzo comma della disposizione che prevedevano rispettivamente i casi di separazione o divorzio legale ovvero relazione affettiva tra l'autore e la persona offesa e la commissione del reato a danni di soggetto minore di età.

Un'importante novità introdotta con questo disegno di legge riguardò l'articolo 577 del Codice penale, al quale venne aggiunto il comma 4-*bis* per la previsione della pena dell'ergastolo nel caso in cui l'omicidio rappresentasse la più grave *escalation* di aggressività derivante dalla perpetrazione di atti persecutori.

La proposta proseguì con la disciplina sull'istituto dell'ammonimento del questore, inserita all'articolo 2 del disegno di legge. La previsione di questo strumento risultò fondamentale per tutelare quei soggetti che ritenevano di essere vittime di condotte persecutorie ma non erano ancora pronti a presentare querela. L'istituto consisteva in un ammonimento formale, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, al presunto autore delle condotte incriminate con, ad oggetto, la richiesta di tenere dei comportamenti rispettosi della legge. Nel caso di violazione, si prevedero degli aggravamenti della posizione processuale del presunto autore di *stalking*; la disciplina tocca anche l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni e la procedibilità d'ufficio nel caso di commissione di reato da parte di soggetto già ammonito.

Si inserì all'articolo 282-*ter* c.p.p. la disciplina del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla vittima o dai luoghi dalla stessa frequentati e la previsione del divieto di comunicare con qualsiasi mezzo di comunicazione con le persone indicate al comma 2 della disposizione. È sempre prevista la possibilità di imporre prescrizioni nel caso in cui risulti necessaria la frequentazione dei medesimi luoghi per motivi di lavoro ed esigenze abitative.

Al codice di procedura penale venne inserito l'articolo 282-*quater* riguardante gli obblighi di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza nei casi di adozione dei provvedimenti disciplinati dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del c.p.p. L'obbligo in questione risultava necessario per permettere alle autorità competenti di adottare gli eventuali provvedimenti in tema di armi e munizioni, i quali dovranno poi essere comunicati alla persona offesa ed ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Un ulteriore cambiamento in tema di misure protettive toccò l'articolo 342-*ter* del Codice civile⁵⁵ prevedendo l'allungamento del termine degli ordini di protezione da sei mesi ad un anno.

Alla presentazione del disegno di legge n.1440 si sono susseguite le discussioni delle commissioni. La I commissione permanente (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei deputati presentò delle condizioni per l'adozione della legge: tra le più significative si richiama la n.1, *lett. c*), con la quale si richiese di *“definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa”*.

Le condizioni presentate dalla I commissione permanente comportarono la stesura di un testo con delle distinzioni rispetto all'originale. Il reato di atti persecutori vide l'aggiunta di circostanze aggravanti:

*“la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge **anche se separato o divorziato** o da persona che **sia o sia stata legata da relazione affettiva.**”*

*“la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di **minore o di soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.**”*

Venne inserito il termine di sei mesi per la presentazione della querela⁵⁶ e si prevede la procedibilità d'ufficio anche per i casi in cui la persona offesa risultava essere un minore di età o un soggetto diversamente abile.

⁵⁵ La norma attribuisce al giudice la possibilità di emanare nei confronti del coniuge o del convivente che hanno tenuto condotte pregiudizievoli un obbligo di allontanamento dalla casa familiare, prevedendo altresì la possibilità di prescrizioni di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (luogo di lavoro e domicilio) ovvero al domicilio dei prossimi congiunti ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia.

⁵⁶ Elemento già presentato in diversi disegni di legge tra cui si richiamano i n. 407, 856, 1231, 1233 e 1252 del 2008.

Ulteriori modifiche richieste dalla commissione concernevano la trasmissione al questore della richiesta del provvedimento di ammonimento senza ritardo e la consegna di una copia del processo verbale al soggetto ammonito ed al richiedente. Nella disciplina dell'articolo 282-ter c.p.p., venne richiesta l'applicabilità del divieto di comunicazione, attraverso qualsiasi mezzo, tra l'autore del reato e la persona offesa, prossimi congiunti, conviventi o soggetti legati alla persona offesa da relazione affettiva.

La XII Commissione permanente (Affari sociali), seguendo l'operato della I commissione, presentò una singola ulteriore condizione, richiedendo la previsione dell'obbligo in capo alle Forze dell'Ordine, ai presidi sanitari ed ai servizi socioassistenziali territoriali di fornire alla persona offesa tutte le informazioni circa i Centri Antiviolenza presenti e metterla in contatto con questi ultimi.

2. L'INTRODUZIONE DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI

Il costante aumento del numero di donne vittime di condotte assillanti e persecutorie da parte di ex partner, colleghi, amici o sconosciuti ha portato il legislatore a sviluppare una pluralità di proposte di legge che si sono successivamente unite e hanno dato origine ad una normativa *ad hoc* in tema di atti persecutori. L'introduzione di questa legge rappresenta uno degli interventi innovativi più importanti nell'ambito della violenza di genere poiché ha fornito, non solo alle vittime ma anche agli operatori della giustizia, un nuovo strumento per la tutela giurisdizionale, predisponendo delle garanzie e mettendo a disposizione anche degli strumenti processuali idonei alle esigenze specifiche delle vittime⁵⁷.

Il frutto dello studio, dell'analisi e dei lavori preparatori del legislatore è rappresentato dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modifiche nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (Stalking)”.

La fattispecie in esame è stata inserita nel nostro ordinamento con lo strumento della decretazione d'urgenza nonostante non ci fossero i requisiti (di necessità ed urgenza) richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, l'assenza di questi ultimi si rileva con un semplice sguardo al lungo iter legislativo, iniziato nel 2004, che ha portato all'emanazione della legge⁵⁸.

La disposizione normativa (inserita nel capo II, intitolato “Disposizioni in materia di atti persecutori”, all'art.7 della legge) recitava come segue:

“Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

⁵⁷ CASSANI C., *Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di riflessione*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n.1, 2018, p.2

⁵⁸ Il vizio rappresentato dall'utilizzo di un decreto-legge in assenza delle condizioni richieste dal legislatore non viene sanato attraverso l'emanazione di una legge formale (richiesta dall'art. 25, co.2, Cost. per la riserva di legge in materia penale) di conversione e, di conseguenza, i vizi procedurali del decreto-legge si trasferiscono nella stessa legge, in LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 61-104

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.”

La fattispecie in esame è stata inserita nel Libro II del codice penale, nel Titolo XII (Dei delitti contro la persona), al Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale), Sezione III (Dei delitti contro la libertà morale) e, dalla sua collocazione sistematica, il bene giuridico tutelato risulta essere la libertà morale, una delle libertà principali individuate dal nostro ordinamento, la quale si collega alla libertà di autodeterminazione ma comprende anche la libertà e la tranquillità psichica ⁵⁹. La lesione alla libertà morale, intesa come libertà di autodeterminazione, si nota particolarmente quando, dalle condotte persecutorie, si ha come conseguenza la mutazione delle proprie abitudini di vita ⁶⁰, evento che sembra poter rimandare ad una “*sorta di ipotesi speciale di violenza privata*” ⁶¹.

La *ratio* della norma, in realtà, non è tanto quella di tutelare la libertà morale in generale quanto più la tranquillità psichica della vittima di *stalking* e questo giustifica la collocazione della disposizione immediatamente successiva all'articolo 612 del Codice penale, che tutela il medesimo bene giuridico.

La fattispecie in esame protegge il bene intermedio per assicurare una tutela maggiore ai beni finali (quali l'integrità fisica, la vita e la libertà sessuale) che possono subire una lesione nei più gravi casi di *escalation* dell'agire violento ⁶².

⁵⁹ DE SIMONE G., *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013, fascicolo n.3, p. 18

⁶⁰ BARTOLINI F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing; Molestie; Minacce; Violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009*, La Tribuna, Piacenza, 2009

⁶¹ Il rimando al reato di violenza privata riguarda l'utilizzo del verbo “costringere” che viene inserito nell'art. 610 c.p. per tipizzare la lesione subita dalla persona offesa, in DAVICO A., *Stalking. Atti persecutori – art. 612-bis c.p.*, Pacini Giuridica, Ospedaletto (Pisa), 2019, p. 10

⁶² VALSECCHI A., *Il delitto di “atti persecutori” (Il cd. Stalking)*, in *Diritto e procedura penale*, fascicolo n.3, 2009, p. 1377, in MAZZA O., *Il “pacchetto sicurezza” 2009*, Giappichelli, Torino, 2009

Il quadro generale ottenuto grazie all'emanazione della legge fu oggetto di un parere ⁶³ di adeguatezza da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. L'organo apprezzò il lavoro effettuato dal legislatore per colmare l'inaccettabile lacuna presente nell'ordinamento giuridico italiano e affermò come la fattispecie introdotta non comportava problemi relativi al principio di determinatezza che verranno ulteriormente approfonditi successivamente.

2.1 La condotta: minaccia e molestia reiterate

Il delitto di atti persecutori consiste in un delitto caratterizzato da condotte di minaccia o molestia reiterate, le quali devono cagionare almeno uno dei tre eventi inseriti nella norma affinché si realizzi il reato.

La condotta tipica è la medesima prevista originariamente, in seguito a numerose proposte, nel disegno di legge n. 1440 del 2008. La difficoltà nel tipizzare le condotte rientranti nell'articolo 612-*bis* del Codice penale, rinvenibile nelle diverse ipotesi di disciplina proposte negli anni, è data dalla vastità e varietà di azioni che integrano la fattispecie. Le opzioni, in sede di lavori preparatori della legge in materia, potevano comportare un'elencazione di atti configuranti il reato ⁶⁴ ovvero, come è stato fatto nel nostro ordinamento, il rimando a degli atti (di minaccia e di molestia) già oggetto di omogenea e stabile interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.

La scelta del nostro legislatore ha contribuito al superamento del problema relativo al principio di determinatezza (di cui si approfondirà in seguito), ciò significa che, prendendo come base della norma gli articoli 612 e 660 del Codice penale, la norma risulta delineata nei suoi elementi costitutivi. È stata proprio la Corte di Cassazione ad affermare quanto precedentemente detto in una pronuncia del 2012 ⁶⁵ argomentando che l'antigiuridicità del reato di atti persecutori risulta dalla reiterazione delle condotte tipiche, dalle quali deve derivare almeno uno degli eventi descritti dalla norma.

⁶³ Consiglio Superiore della Magistratura, "Espressione di un parere sul decreto legge 23 febbraio 2009, n.11 'Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori'", 2 aprile 2009, documento rinvenibile sul sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura

⁶⁴ L'ordinamento tedesco, per evitare una lacuna normativa, elenca nella norma penale determinati comportamenti tipizzanti lo *stalking* e prevede in aggiunta le ipotesi di gravità e lesività maggiore quando la vittima subisce un danno alla sua incolumità, salute ovvero libertà. Nonostante la volontà iniziale del legislatore tedesco, questo non è stato in grado di formulare una disposizione normativa senza carenze perché l'introduzione di una clausola generale (tesa alla tutela delle situazioni che non rientrassero nell'elencazione della norma) ha comportato una lesione del principio di tassatività; in MAUGERI A.M., *La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato*, in Rassegna italiana di criminologia, anno VI, n.3, 2012

⁶⁵ Cass. Pen., sez. V, 13 giugno 2012, n. 36737

I comportamenti disciplinati dalla fattispecie di atti persecutori non sono però riconducibili ad un atto violento. La violenza che le vittime dello *stalking* subiscono è una forma particolare che si distacca dal classico concetto (utilizzato, ad esempio, per le lesioni personali, le percosse, la violenza sessuale e l'omicidio) rinviante ad aggressioni fisiche; la valutazione di questo elemento, nell'ambito degli atti persecutori, non riguarda solo gli esiti drammatici che si possono verificare nei casi concreti ma anche le singole condotte di minaccia e molestia, le quali possono aggravarsi e causare gravi lesioni⁶⁶. Nel fenomeno in esame l'agire violento è determinato dalla reiterazione di condotte intrusive nella propria sfera privata che comportano diverse conseguenze dannose in capo alla vittima.

Se il legislatore avesse utilizzato il concetto di violenza anche per disciplinare questa fattispecie di reato, probabilmente sarebbero venuti meno dei problemi interpretativi e di eccessiva discrezionalità giudiziale⁶⁷ ovvero, un'ulteriore possibilità sarebbe stata quella di introdurre una circostanza aggravante specifica in tema di violenza, così da poter disciplinare in maniera specifica le situazioni concrete e prevedere una pena proporzionata⁶⁸. La scelta legislativa di attuare una disciplina abbastanza ampia ed elastica risultò essere la più congeniale per fornire una tutela alla molteplicità e varietà dei casi che si possono concretamente verificare.

Concentrandoci sulla disciplina specifica del reato si osserva come le condotte rientranti nei casi di *stalking* possono integrare già di per sé fattispecie di reato come la minaccia, la molestia ovvero gli atti vandalici su beni di proprietà della vittima ma possono anche consistere in comportamenti non lesivi per loro natura. In tal caso il danno subito dalle vittime consiste nella ripetitività, nell'insistenza e nell'invadenza con le quali vengono attuati nei confronti della persona offesa; alcuni dei comportamenti tipici "socialmente accettati" possono consistere nell'invio ripetuto di regali, in telefonate assillanti, in appostamenti, in frequenti incontri sul luogo di lavoro o nelle vicinanze di esso e in qualsiasi altro luogo frequentato dalla vittima, nell'osservazione della persona offesa o in tentativi di approccio e in continue ricerche di contatto tramite sms o *e-mail*.

⁶⁶ MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli editore, Torino, 2010, p.126

⁶⁷ A cura di PULITANO' D., *Diritto penale. Parte speciale. Volume I. Tutela della persona*, Giappichelli Editore, seconda edizione, Torino, 2014, p.248

⁶⁸ MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli editore, Torino, 2010, p.128

Il disvalore sociale e penale di queste condotte è insito nella denominazione del fenomeno. Parlando di persecuzione è naturale che le condotte debbano ripetersi nel tempo in maniera assillante ed intrusiva. Il requisito della reiterazione ha però portato la dottrina ad interrogarsi sulla disposizione normativa, chiedendosi se la minaccia e la molestia venissero considerate come condotte tipizzanti il reato. Il dubbio si presentò perché, secondo parte della dottrina, la struttura della norma comporta un'interpretazione secondo la quale la minaccia e la molestia rappresentano delle conseguenze derivanti dalle condotte reiterate dal reo e, di conseguenza, queste due fattispecie rappresentano dei sub-eventi necessari per la realizzazione della fattispecie dalla quale derivano poi le situazioni finali ⁶⁹.

La decisione del legislatore di introdurre queste condotte nella disposizione normativa configura la stessa come un reato a forma libera, precisamente di tipo commissivo perché risulta estremamente difficile concretizzare delle condotte persecutorie attraverso azioni omissive ⁷⁰. Quello che comporta la realizzazione dello *stalking* non è tanto il singolo atto costitutivo delle disposizioni di cui agli articoli 612 e 660 del Codice penale, ma il risultato che da queste condotte si ottiene sulla vittima ossia un turbamento sul piano psicologico e comportamentale ⁷¹.

Le due fattispecie di molestia e minaccia sono state oggetto di vasta elaborazione ed interpretazione da parte di dottrina e giurisprudenza e, l'introduzione delle stesse come elementi costitutivi del reato di atti persecutori, permetteva al legislatore di ottenere un'interpretazione che rispondesse al principio di tassatività richiesto per legge ⁷².

L'articolo 612 del Codice penale identifica il reato di minaccia con la "*prospettazione di un male futuro*" e, come precisato dalla Corte di Cassazione, la condotta incriminata deve essere in grado di "spiegare capacità intimidatoria per le possibili conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla minacciata e paventata" condotta ⁷³. A differenza del reato di atti persecutori, per la tipizzazione del reato di minaccia, essendo questo un reato di pericolo, è sufficiente che gli atti posti in essere dal reo presentino attitudine intimidatoria; non è quindi richiesto

⁶⁹ DE SIMONE G., *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n.3, 2013, p. 25

⁷⁰ LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.66

⁷¹ BALDRY A., ROIA F., *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 23-24

⁷² BARTOLINI F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing; Molestie; Minacce; Violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009*, La Tribuna, Piacenza, 2009

⁷³ Cass. Pen., sez. V, 18 giugno 2008, n. 38711

nessuno stato patologico particolare in capo alla vittima. Ciò significa che nei casi concreti il giudice dovrà valutare la situazione secondo criteri medi, questo perché potrebbero esserci soggetti che, di fronte ai medesimi comportamenti, presentino delle reazioni differenti (alcuni potrebbero essere estremamente spaventati altri invece non essere turbati dalla minaccia). Se la condotta risulta in grado di provocare un'insicurezza ovvero una paura o un timore nella sfera psicologica del soggetto medio allora, indipendentemente dalla reazione della persona offesa, la stessa costituirà reato di minaccia. Si configura quindi il reato di cui all'art. 612 c.p. ogni qualvolta delle condotte cagionino una limitazione della libertà psichica altrui ⁷⁴.

L'inserimento della minaccia nel dispositivo del reato di atti persecutori comporta quindi che, per la tipizzazione dell'art. 612-*bis* c.p., siano necessarie delle specifiche condotte che, attraverso una valutazione *ex ante* delle condizioni oggettive e soggettive della situazione concreta, siano in grado di spiegare capacità intimidatoria. Per questa fattispecie però la giurisprudenza ha ritenuto necessaria la volontà dell'autore di provocare un danno ingiusto a differenza, come si vedrà successivamente, di quello che viene previsto in tema di atti persecutori.

Per quanto riguarda la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone invece, si aprono dei dibattiti sul significato della nozione che, oltre a toccare l'art. 660 c.p., si riflettono anche sull'art. 612-*bis* c.p.

Una prima distinzione fondamentale tra le due figure tocca il requisito della reiterazione, assente nella contravvenzione. Al contrario, per entrambe le fattispecie si prevede un'insistente e inopportuna intrusione nella sfera di libertà altrui ⁷⁵; un altro aspetto da evidenziare è che, secondo la giurisprudenza, le condotte tipizzanti l'art. 660 c.p. possono essere inoffensive se valutate nella loro singolarità, esattamente come avviene in campo di atti persecutori. Questo porta al medesimo ragionamento che viene fatto in tema di *stalking* ossia la lesione subita non deriva dalla condotta in sé, ma dall'insistenza, dalla ripetizione e dalla petulanza con le quali viene esercitata la stessa. Un'ulteriore similitudine con l'art. 612-*bis* c.p. si rinviene nel riferimento alla condotta molesta che rimanda non tanto ad un particolare comportamento quanto più al risultato che dovrebbe realizzarsi in capo alla persona offesa: la vittima dovrebbe quindi risentire di un effetto psicologico a causa di

⁷⁴ Cass. Pen., sez. V, 19 giugno 1974, n. 8210

⁷⁵ Cass. Pen., sez. I, 27 novembre 2008, n. 46231

condotte intrusive nella sua sfera psichica e privata che risultano poi in turbamenti della propria tranquillità e libertà morale.

Affermato questo bisogna però evitare il rischio di confondere le due fattispecie. Si configura la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone di cui all'articolo 660 del Codice penale quando, come conseguenza, si verifica solo un fastidio in capo alla vittima mentre si configura il reato di atti persecutori quando, dalle condotte poste in essere dal reo, deriva almeno uno dei tre eventi tipizzati dall'art. 612-*bis* c.p.⁷⁶

Il reato di atti persecutori, oltre ad essere un reato di evento a forma libera, è una figura di reato necessariamente abituale per l'elemento costitutivo rappresentato dalla reiterazione. Questo comporta che la minaccia e la molestia non possono essere agite come singole condotte per integrare il delitto ma devono protrarsi per più tempo. Nel caso in cui dovesse presentarsi una situazione concreta in cui un soggetto subisce minacce o molestie non reiterate, le stesse potranno essere punite per le singole norme incriminatrici inserite agli articoli 612 e 660 del Codice penale ma non come atti persecutori.

Potrebbe rilevare la valutazione delle ipotesi in cui sussistono continue minacce o molestie nei confronti della vittima, in tal caso si configurerebbero le relative fattispecie sotto forma di reato continuato; ciò rappresenta la possibilità di reiterazione anche per gli artt. 612 e 660 c.p. ma, la distinzione rispetto all'art. 612-*bis* c.p., sta nella volontà di sanzionare delle condotte vessatorie, ossessive ed assillanti esercitate dallo *stalker* nei confronti della vittima⁷⁷.

L'elemento costitutivo della reiterazione ha comportato delle problematiche interpretative nella prassi poiché il legislatore non ha introdotto alcuna soglia minima riguardante la durata delle condotte incriminate e, di conseguenza, i singoli casi concreti venivano gestiti con discrezionalità dai magistrati⁷⁸.

Il problema venne risolto grazie a diverse pronunce della Suprema Corte nelle quali si affermò come due sole condotte fossero idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice⁷⁹. Una sola condotta di minaccia o molestia, per quanto grave,

⁷⁶ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 9 febbraio 2021, n. 15625

⁷⁷ BARTOLINI F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing; Molestie; Minacce; Violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009*, La Tribuna, Piacenza, 2009

⁷⁸ DAVICO A., *Stalking. Atti persecutori – art. 612-bis c.p.*, Pacini Giuridica, Ospedaletto (Pisa), 2019, p.36

⁷⁹ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 21 gennaio 2010, n.6417, in *Dejure*; Cass. Pen., sez. V, 5 giugno 2013, n. 46331 in *Dejure*; Cass. Pen., sez. V, 18 maggio 2016, n. 20696

invasiva e lesiva non può rientrare nel novero degli atti persecutori perché non risulta sufficiente a provocare la lesione descritta dalla norma incriminatrice ⁸⁰.

Il concetto di reiterazione non apparve però pacifico inizialmente, soprattutto con riguardo alla soglia minima. Il Tribunale di Roma si distaccò dall'opinione maggioritaria dei giudici di legittimità, affermando come la reiterazione si configurasse nelle ipotesi in cui gli atti esercitati dal reo fossero talmente invasivi da ingenerare nella vittima uno stravolgimento psichico. Sul punto, in realtà, non sembra discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, proprio perché, oltre alla reiterazione, si richiede che le condotte comportino degli eventi (individuabili a livello generico anche in uno stravolgimento psichico). Il Tribunale proseguì affermando come le gravi conseguenze, come quelle precedentemente esposte, possano verificarsi solo nei casi in cui le condotte siano “*caratterizzate da costanza, permanenza ed imponenza tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue abitudini di vita*” ⁸¹. Parte della dottrina segue questo orientamento, secondo il quale per soddisfare il requisito della reiterazione siano necessarie delle condotte ripetute e protratte nel tempo. Seguendo questa linea di pensiero per la concretizzazione del reato di *stalking* le condotte lesive dovrebbero proseguire per almeno quattro settimane ⁸², tempo considerato idoneo per provocare almeno uno degli eventi nella sfera privata del soggetto colpito. Anche la giurisprudenza di merito, discostandosi dall'opinione della Suprema Corte, ha sostenuto la necessità di un lasso temporale elevato per la configurazione degli atti persecutori, così ad esempio l'ufficio delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ⁸³, il quale sostenne che le condotte persecutorie esercitate nell'arco di pochi giorni non risultavano idonee ad integrare il reato.

In tema di abitualità del reato, oltre a definire una soglia minima, risulta necessario valutare anche l'arco temporale nel quale vengono esercitate le condotte lesive. Il reato appare perfezionato anche nei casi in cui si ha un'interruzione nella serie reiterativa derivante, ad esempio, da una sentenza di condanna ovvero da una cessazione con successiva ripresa delle condotte lesive ⁸⁴ oppure ancora dal desiderio di pacificazione con l'autore sentito da parte

⁸⁰ Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 2020, n. 12041, in *Dejure*

⁸¹ Tribunale di Roma, 4 febbraio 2010, n. 3181, in *Dejure*

⁸² FANTETTI R., *Molestie e stalking. La legge esistente e le nuove esigenze di tutela*. Nota a sentenza: Cass. Pen., sez. I, 15 gennaio 2008, n. 2113

⁸³ Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, 12 marzo 2009, in MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, Giappichelli editore, 2010

⁸⁴ AGNINO F., *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, Rivista giurisprudenza di merito, fascicolo n.2, 2011, p. 0584B, in *Dejure*

della vittima ⁸⁵. Seguendo questo approccio si richiamano diverse pronunce della Corte di Cassazione nelle quali i giudici ritennero integrato il reato di atti persecutori per delle condotte lesive poste in essere nell'arco di una singola giornata ⁸⁶; situazioni concrete nelle quali, indipendentemente dal lasso temporale, la vittima subì almeno uno dei tre eventi.

Discostandosi da quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo parte minoritaria della dottrina ⁸⁷, il reato abituale non può essere configurato da condotte limitate ad un breve arco temporale. La lettura che viene data al requisito dell'abitualità rinviene nella serialità delle condotte, realizzate in un notevole lasso temporale, la misura della lesione al bene giuridico tutelato.

Il reato di atti persecutori è stato oggetto di attenzione anche da parte dell'Unione europea, la quale, con la Convenzione di Istanbul (promulgata l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77) lo disciplinò.

La normativa comunitaria disegna un quadro generale sulla violenza di genere, fornendo un approccio olistico e integrato e individua, all'articolo 1, gli obiettivi che devono essere perseguiti dagli Stati per ridurla; tra questi si possono brevemente citare l'implementazione delle misure a protezione delle vittime, la promozione della parità dei sessi, la cooperazione internazionale, lo sviluppo di politiche globali e un meccanismo di controllo sull'attuazione della Convenzione.

All'articolo 34 del capo V si introduce la disposizione in tema di *stalking*:

*“Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e **ripetutamente minaccioso** nei confronti di un'altra persona, portandola a **temere per la propria incolumità**”.*

La disposizione inserita all'articolo 612-bis del nostro Codice penale appare più precisa e specifica circa le condotte incriminate e gli eventi che si richiedono per la tipizzazione del reato. La normativa europea si limita invece ad indicare come condotta tipizzante un comportamento intenzionale e minaccioso nei confronti di un'altra persona. Si notano delle carenze secondo quelli che sono i principi di tassatività e determinatezza del nostro

⁸⁵ Cass. Pen., sez. V, 17 giugno 2014, n. 41040

⁸⁶ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 16 giugno 2015, n. 33563; Cass. Pen., sez. III, 22 marzo 2016, n. 12208; Cass. Pen., sez. V, 13 settembre 2016, n. 38089

⁸⁷ A cura di CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio. Prove-tecniche investigative-reati e processo-danni-strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, p. 10

ordinamento giuridico, lacuna che ha portato il legislatore italiano in sede di firma della Convenzione ad aggiungere una nota verbale riservandosi il dovere di applicare la normativa nel rispetto dei principi dell'ordinamento. La specificazione venne fatta con riguardo alla definizione di "genere" presentata a livello comunitario, la quale, essendo eccessivamente ampia e labile, non rispondeva ai criteri del nostro sistema giuridico ⁸⁸.

2.2 Gli eventi

Il legislatore, nel disegno di legge n.1440 del 2008, individuò gli eventi tipici in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, in un fondato timore per l'incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva ovvero in un'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita. Con l'emanazione della legge ufficiale n.38 del 2009 i tre eventi non hanno subito grandi modifiche, in quanto la struttura generale della disposizione normativa è rimasta la medesima con una sola aggiunta: l'evento del fondato timore sussiste non solo in capo alla vittima e ai suoi legami affettivi ma, si può verificare anche in capo ai suoi congiunti. Per ciò che riguarda l'ultimo evento si sostituisce il termine "scelte" con il più ampio concetto di "abitudini di vita".

Il legislatore ha previsto una triplice descrizione delle possibili conseguenze dannose, legate tra di loro da un rapporto di alternatività, che si possono verificare nei casi concreti; questo non esclude ovviamente la possibilità che si realizzino tutti quanti in un'unica situazione concreta, in tal caso le condotte illecite verranno incriminate un'unica volta, ma il giudice prenderà in esame la causazione della pluralità di eventi in sede di applicazione del trattamento sanzionatorio ⁸⁹.

Dall'analisi degli eventi tipizzati si evidenzieranno diverse criticità interpretative riguardo al principio di determinatezza che comportano ulteriori problematiche nella prassi. Queste sono state oggetto di approfondimento e di studio da parte della Corte costituzionale, la quale con un'importante pronuncia del 2014, di cui si approfondirà successivamente, ha cercato di risolverle.

⁸⁸ L'Italia presentò un ulteriore emendamento sullo status di residente, rilevante per le donne migranti vittime di violenze, in *La convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, dossier n. 10, 9 maggio 2013, sito ufficiale della Camera dei deputati-Servizio studi-Dipartimento Affari Esteri.

⁸⁹ BARTOLINI F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing; Molestie; Minacce; Violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009*, La Tribuna, Piacenza, 2009

Per tutti gli eventi individuati dal legislatore deve sussistere il nesso di causalità. Ciò significa che le conseguenze subite dalle persone offese devono essere strettamente determinate dalle condotte dello *stalker* e ciò deve essere oggetto di prova in processo.

Le problematiche che si incontreranno durante l'esposizione degli eventi alternativi si ricollegano alla *ratio* della norma. Il legislatore, con l'introduzione del reato di atti persecutori, voleva fornire una tutela specifica per tutte le vittime di un fenomeno dilagante e privo di una normativa specifica. Nello sviluppo della legge in materia, il bene che è stato posto ad oggetto dell'elaborazione, ossia la libertà morale, è immateriale e questa caratteristica si riversa nella struttura dell'articolo 612-*bis* del Codice penale; il legislatore ha quindi deciso di delegare il compito di precisare e determinare i limiti della disciplina in capo al giudice.

2.2.1 Il perdurante e grave stato di ansia e di paura

Il primo evento presentato nell'articolo 612-*bis* del Codice penale si rinviene nel perdurante e grave stato di ansia o di paura e comporta diverse difficoltà interpretative ed applicative che rendono la fattispecie in esame scarsamente in linea con il principio di tassatività.

Dottrina e giurisprudenza si dividono in due gruppi interpretativi: da una parte si ritiene necessario, in tema di prova della sussistenza dell'evento, ricorrere alle conoscenze medico-legali mentre, secondo un diverso orientamento, risulterebbe maggiormente idoneo attenersi al senso comune e al soggetto medio. Ma questo cosa significa e cosa comporta nella prassi? Seguendo la dottrina e la giurisprudenza che sostengono il richiamo alla scienza medica, necessario per rispettare il principio di determinatezza richiesto dall'ordinamento, si ottiene da una parte una maggiore certezza nella definizione dello stato patologico in questione, ma dall'altra parte si sviluppano numerose difficoltà in sede processuale per provare l'effettiva sussistenza, in capo alla persona offesa, di questo elemento costitutivo.

Le difficoltà nella definizione di questo evento derivano innanzitutto dal fatto che la reazione è estremamente soggettiva: ogni soggetto presenta dei tratti caratteriali e delle risposte a particolari eventi che lo definiscono.

La lettura in chiave medica dell'ansia e della paura comporta una valutazione, in sede processuale, più specifica e complessa che tendenzialmente porta alla necessità di una perizia specifica sullo stato psicologico della persona offesa. Anche dal punto di vista medico però non si ha estrema chiarezza circa i due stati d'animo inseriti nella disposizione perché sono

concetti che, in sede di diagnosi, possono essere ricondotti a diversi stati patologici ⁹⁰. Le difficoltà che un perito potrebbe incontrare riguardano la qualificazione dello stato di ansia e di paura come patologia perché dovrebbero farle rientrare nei disturbi psichici presentati nel DSM-V e non è facile quanto sembra. La paura non è un concetto medicalmente definito, di conseguenza risulta estremamente complesso accertarne la sussistenza a livello patologico e ricollegare la sintomatologia presentata alle condotte persecutorie subite. Un ulteriore elemento critico si trova nell'effettiva richiesta della perizia da parte del giudice in sede processuale: l'ansia e la paura o, a livello generale, uno stato psicologico instabile a causa delle condotte subite sono facilmente individuabili e certificabili anche dal giudice in autonomia sulla base delle massime di esperienza ⁹¹ e, di conseguenza, sono rare le situazioni in cui l'autorità giudiziaria ritiene necessario richiedere una perizia medica.

Altra parte della dottrina si rifà invece ad un'interpretazione basata sul senso comune, ciò significa che non vengono presi in considerazione i riferimenti alla scienza medica. Il problema principale di questa linea interpretativa consiste nell'eccessiva discrezionalità di cui godono i giudici e questa, a causa della mancanza di definizioni giuridiche e di riferimenti sistematici all'ansia e alla paura, potrebbe portare ad una gestione differenziata delle singole situazioni. Da questa osservazione risulterebbe preferibile valutare i due stati emotivi secondo ciò che viene affermato in psicologia.

Valutando queste due posizioni ben distanti tra di loro se ne prende in considerazione una terza che risulta essere intermedia. Secondo quest'ultima posizione lo stato di ansia o di paura richiesto dal legislatore dovrebbe essere valutato secondo il senso comune, ma, oltre a ciò, risulterebbe necessario l'utilizzo di criteri e di metodi diagnostici omogenei ⁹² che permettano di quantificare e misurare lo stato psicologico della vittima in maniera più concreta. Questo comporta anche l'individuazione di criteri indicatori per una valutazione dell'uomo comune e non della sfera psicologica del singolo: una valutazione più oggettiva circa la concretizzazione dell'evento e la sua derivazione dalle condotte subite piuttosto che soggettiva.

L'evento richiesto non può però considerarsi provato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa perché, per quanto queste possano essere veritiere, non sono sufficienti. Per

⁹⁰ Tra questi si possono richiamare il disturbo acuto da stress, il disturbo depressivo maggiore e il disturbo post traumatico da stress

⁹¹ Cass. Pen., sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999

⁹² Cass. Pen., sez. V, 24 marzo 2015, n. 20363

questo motivo oltre alla testimonianza data dalla vittima il giudice dovrà valutare la modalità delle condotte, il contesto e le condizioni soggettive della persona offesa.

In sintesi quindi per la prova della sussistenza del grave e perdurante stato di ansia o di paura il giudice valuterà “gli elementi sintomatici di tale perturbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata”⁹³.

Gli aspetti problematici di questo evento non si limitano al concetto di ansia e di paura e ai relativi metodi di analisi e valutazione ma si estendono anche agli aggettivi utilizzati per la loro descrizione: “grave e perdurante”.

Sicuramente la scelta del legislatore è tesa a sanzionare le condotte che comportino un elevato turbamento psicologico nella vittima eliminando tutte le ipotesi di lieve entità, ma, allo stesso tempo, non si richiede una malattia mentale⁹⁴.

Un ulteriore punto da toccare si rinviene nelle situazioni in cui la vittima presenta già, indipendentemente dall’offesa subita, uno stato psicologico che la rende particolarmente vulnerabile ovvero problemi psicologici ovvero debolezza e facile impressionabilità; anche in queste ipotesi si può ritenere concretizzato il reato a condizione che l’autore dello stesso fosse consapevole di queste precise caratteristiche della vittima: ciò comporta che l’ipotesi appena presentata si possa verificare prettamente tra due soggetti legati da un rapporto.

I problemi di indeterminatezza del fenomeno appena descritto dovrebbero quindi essere colmati attraverso l’operato del giudice, il quale attraverso una precisa ed attenta analisi del caso arriva ad affermare o meno, con ragionevole certezza, il verificarsi della fattispecie criminosa. La Corte di Cassazione ha cercato di redimere queste criticità interpretative affermando come per l’accertamento dell’evento sia sufficiente che le condotte persecutorie provochino una destabilizzazione della “serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”⁹⁵, valutazione da effettuare sempre basandosi su criteri calibrati su un soggetto

⁹³ Cass. Pen., sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 50746

⁹⁴ La malattia mentale si può rinvenire come elemento costitutivo del reato di lesioni personali, fattispecie ben diversa da quella di atti persecutori.

⁹⁵ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 1° dicembre 2010, n. 8832 e Cass. Pen., sez. V, 14 dicembre 2012, n. 18819 in *Dejure* e VALSECCHI A., *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*. Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172, 23 giugno 2014, in *Diritto penale contemporaneo*

medio. Con questa pronuncia la Corte ha inoltre evidenziato come l'art. 612-*bis* c.p. non costituisca una copia del reato di lesioni personali, motivo per il quale in ambito probatorio non ci si può riferire all'accertamento di una malattia mentale conseguente allo *stalking* subito.

Il problema del rimando al delitto di lesioni personali sarebbe in realtà facilmente risolvibile attraverso la clausola di sussidiarietà inserita nella fattispecie persecutoria (quando si tratta di lesioni gravi o gravissime) e il principio di specialità (quando si hanno lesioni lievi o lievissime): nel primo caso la clausola comporterebbe la sussistenza del reato di cui all'articolo 582 del Codice penale mentre nella seconda ipotesi si configurerebbe il reato di atti persecutori.

2.2.2 Il fondato timore

Il secondo evento alternativo inserito dal legislatore si concentra sul fondato timore che la persona offesa può provare per la propria incolumità e per quella delle persone a lei vicino. Anche per questa conseguenza si presentano delle difficoltà interpretative soprattutto per ciò che riguarda il significato dell'aggettivo "fondato". Questo evento sembrerebbe essere il più comune nei casi concreti perché estremamente in linea con l'intenzione delle condotte dello *stalker*, ciò nel senso che, se si vuole tutelare la vittima da una possibile *escalation* di aggressività, il timore che la stessa prova per la sua o altrui incolumità è un chiaro segno della lesività delle azioni subite.

Il fondato timore rimanda, come il primo evento, ad uno stato psicologico del soggetto passivo che dovrà essere provato in processo.

L'aggettivo fondato sottostà a diverse interpretazioni: da una parte si rinviene un orientamento maggiormente basato sul soggetto passivo e dall'altra uno più oggettivo.

Per quanto riguarda la prima linea di pensiero, la dottrina sostiene che per "fondato" si possa intendere pienamente provato. La fondatezza del timore viene valutata in base al caso di specie, ciò significa che il giudice terrà conto in maniera rilevante delle caratteristiche psicologiche della vittima e questo rinvia al discorso già affrontato precedentemente: la presentazione di una tutela parificata indipendentemente dalla forza di carattere della vittima. Applicare questa interpretazione vuol dire, da un lato, garantire una difesa legale anche ai soggetti che, per loro natura, presentano una sensibilità particolare ovvero sono facilmente impressionabili. È importante precisare che queste caratteristiche psicologiche devono essere note all'autore del reato e quindi, esattamente come avviene per il perdurante

e grave stato di ansia o di paura, questa situazione si presenta maggiormente nei casi in cui autore e vittima siano stati o sono legati da una relazione affettiva.

La seconda linea interpretativa afferma invece la necessità di valutare il timore in base a dei criteri basati sul soggetto medio e qui l'aggettivo trova il suo significato nella ragionevolezza dello stato d'animo della vittima. Ciò però comporterebbe un'esclusione di tutela per tutti i soggetti particolarmente fragili (per qualità personali ovvero per esperienze violente passate) e all'opposto si prevederebbe la tutela anche in situazioni in cui la vittima, particolarmente forte psicologicamente, non abbia provato alcun timore come conseguenza delle condotte subite.

Un ulteriore dubbio può riguardare il riferimento alle persone legate da relazione affettiva: non essendoci riferimenti sistematici circa il preciso significato dell'espressione la discrezionalità giudiziaria gioca infatti un ruolo fondamentale. La Corte di Cassazione per soddisfare le esigenze ordinamentali di precisione e specificazione si è pronunciata in diverse occasioni sul tema affermando *in primis* la rilevanza dell'elemento della fiducia. Nelle plurime pronunce i giudici della Suprema Corte hanno fornito un'interpretazione della generica locuzione utilizzata nell'art. 612-*bis* c.p. eliminando i requisiti della convivenza e della stabilità del rapporto e valorizzando maggiormente la capacità, in capo all'autore del reato, di cagionare più facilmente una lesione in capo alla persona offesa sfruttando la fiducia che la vittima provava nei suoi confronti; da ciò si evidenzia anche l'irrilevanza della durata stabile o meno del rapporto e della condivisione di progetti futuri. Anche la Corte costituzionale si pronunciò in materia sostenendo che in assenza di una prova concreta di una stabile relazione ovvero convivenza un soggetto non si possa considerare come membro della famiglia, ciò comportando l'impossibilità di soddisfare gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 572 c.p. con la consecutiva applicazione del reato di atti persecutori in forma aggravata (art. 612-*bis*, comma 2, c.p.).

Un'ulteriore disamina, riguardante l'art. 572 c.p., fornisce degli elementi sui quali basare la tipizzazione dei maltrattamenti che giovano ad escludere il reato di atti persecutori: per i maltrattamenti in famiglia si richiedono delle aspettative di mutua solidarietà (legati al rapporto di coniugio o convivenza ormai terminati ovvero per la filiazione condivisa) e la

condivisione di affetti rientranti nel nucleo familiare di cui lo stesso autore e la stessa vittima facevano precedentemente parte ⁹⁶.

Per i prossimi congiunti invece non si presentano dubbi interpretativi grazie al rimando all'art. 307, comma 4, c.p. nel quale il legislatore afferma che nell'espressione di cui sopra si ricomprendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.

L'evento appena descritto è l'unico che si rinviene nell'articolo 34 della Convenzione di Istanbul. La disciplina comunitaria prevede una tutela per le condotte persecutorie nel caso in cui queste comportino solo in capo alla vittima principale un timore per la propria incolumità, risultando quindi più limitata rispetto alla previsione specifica inserita nell'ordinamento giuridico italiano.

2.2.3 L'alterazione delle abitudini di vita

Se i primi due eventi si somigliavano fra loro in quanto prettamente psicologici, il terzo si distacca da questi e presenta minori difficoltà interpretative in ragione della sua consistenza materiale: si tratta della costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

La Corte di Cassazione identifica questo fenomeno in ogni *“mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana finalizzato ad evitare l'ingerenza del molestatore assillante nella propria vita privata”* ⁹⁷.

Questa è una conseguenza molto comune nei casi di *stalking* proprio perché la vittima a causa delle condotte intrusive, assillanti e persecutorie si trova costretta a modificare il suo stile di vita per evitare incontri con l'autore e quindi cerca di proteggersi mantenendo una distanza dallo stesso.

Una problematica individuata anche per questo terzo evento riguarda l'assenza di una soglia minima, nel senso che il legislatore non individuò il numero minimo di abitudini modificate necessarie per la tipizzazione della fattispecie, ma si limitò ad un'indicazione di pluralità delle stesse lasciando quindi, come avvenne per le condotte, una più precisa interpretazione in mano ai giudici.

⁹⁶ Si richiamano diverse pronunce: Cass. Pen., sez. I, 3 ottobre 2017, n. 11604, in Guida al diritto, 2018; Cass. Pen., sez. III, 9 gennaio 2018, n. 11920, in CED Cass. Pen. 2018; Corte d'appello di Taranto, 11 maggio 2020, n.161, in *Dejure*; Cass. Pen., sez. V, 25 gennaio 2022, n. 9406, in *Diritto & Giustizia*, 21 marzo 2022; Cass. Pen., sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 9663, in CED Cass. Pen. 2022; Cass. Pen., sez. VI, 16 marzo 2022, n. 15883 in CED Cass. Pen. 2022; Corte costituzionale, 14 maggio 2021, n.98, in Guida al diritto 2021

⁹⁷ Cass. Pen., sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993

Anche in questo caso, come per gli altri due eventi, ciò che parte della dottrina valuta non è tanto l'aspetto quantitativo quanto quello qualitativo. Per questo motivo la Corte di Cassazione in diverse pronunce ha affermato la sussistenza del reato sulla base di importanti cambiamenti nello stile di vita della vittima (ad esempio il cambio di abitazione o la perdita del lavoro). Indipendentemente da ciò i giudici affermano che i mutamenti delle abitudini devono comunque essere significativi, non rilevando modifiche lievi ⁹⁸, e protratti per un lasso di tempo apprezzabile ⁹⁹. Sul lasso di tempo si presentano interpretazioni divergenti poiché in giurisprudenza si è sostenuta la concretizzazione del fenomeno anche con un solo cambiamento¹⁰⁰.

In sede di accertamento, secondo parte della dottrina, l'interprete dovrà valutare se il cambiamento delle abitudini di vita sia stato causato dal timore che la persona offesa provava per la sua incolumità o per quella altrui; in tal caso si concretizzerà il reato mentre in caso contrario, soprattutto se si tratterà di modifiche poco rilevanti o bagatellari, non si configurerà il reato di atti persecutori.

Questo porta ad una lettura degli eventi non proprio alternativi: nella prassi è sufficiente che si verifichi uno dei tre eventi in capo alla vittima per applicare la sanzione penale, ma analizzandoli singolarmente si può osservare una linea di continuità tra gli stessi. Lo si nota particolarmente con l'analisi dell'ultimo evento che, nonostante sia il più concreto, rimanda comunque ad un turbamento emotivo come spinto al cambiamento delle proprie abitudini.

In apertura del paragrafo è stata citata una sentenza emanata dalla Corte costituzionale per risolvere le criticità della norma. La pronuncia in questione è stata emanata a seguito della questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di Trapani, sull'art. 612-*bis* c.p. in corrispondenza dell'articolo 25, comma 2 della Costituzione.

Il citato articolo costituzionale disciplina il principio di determinatezza, il quale richiede che il legislatore, nell'elaborazione della legge, sviluppi delle norme che descrivano in maniera chiara e precisa dei fatti suscettibili di essere provati in processo ¹⁰¹, ma la stessa Corte a partire dal 1981, con una pronuncia in materia di plagio, precisò come nel principio di

⁹⁸ VALSECCHI A., *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*. *Corte cost.*, 11 giugno 2014, n. 172, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 giugno 2014

⁹⁹ Cass. Pen., sez. V, 10 luglio 2015, n. 29859

¹⁰⁰ Cass. Pen., sez. V, 13 settembre 2016, n. 38089

¹⁰¹ MARINUCCI G. e DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, quarta edizione, Giuffrè editore, Milano, 2012, p. 63

determinatezza rientrasse anche *“l’onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà”* ¹⁰².

Il Tribunale, nel rimettere la questione alla Corte costituzionale, evidenziò diversi eventuali profili di illegittimità già sollevati dalla dottrina: l’assenza di un *minimum* della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente e l’indeterminatezza delle formule “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, “fondato” timore e “abitudini di vita”.

Il dubbio sollevato circa la condotta venne eliminato in pochissime righe con un semplice richiamo alla tradizione interpretativa degli articoli 612 e 660 c.p.

La risposta ufficiale della Corte riguardo le condotte tipiche consistette nell’affermare come il principio in questione non richiedesse per forza un’elencazione tassativa delle azioni ricomprese nel concetto di *stalking* e aggiunse come le formule elastiche (coerenti con il principio di cui all’art. 25, comma2, cost.) fossero facilmente interpretabili attraverso conoscenze, strumenti extragiuridici e dati di esperienza comune e tecnica ¹⁰³.

Per quanto riguarda i dubbi sollevati circa i due eventi che toccano la sfera psicologica della vittima la Corte sostenne come gli stessi debbano essere oggetto di una valutazione nel caso di specie in cui si esaminano *“segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”* aggiungendo inoltre *“dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima”*.

Sugli aggettivi utilizzati per descrivere i primi due eventi rappresentano invece degli elementi di specificazione della fattispecie: “grave e perdurante” e “fondato” comportano infatti un’esclusione dell’illecito in tutte le ipotesi in cui le conseguenze appaiono lievi e irrilevanti. Per quanto riguarda il terzo evento si è specificato che per “abitudini di vita” si debba intendere l’insieme dei comportamenti abituali all’interno del nucleo familiare, sociale e lavorativo.

Sulla base di queste ragioni la Corte costituzionale l’11 giugno 2014, con sentenza n.172, dichiarò infondata la questione di legittimità riguardante l’art. 612-*bis* c.p. per violazione del principio di determinatezza.

¹⁰² Corte costituzionale, 9 aprile 1981, n.96

¹⁰³ TELESCA M., *Gli atti persecutori superano l’esame di costituzionalità: osservazioni sui confini dello stalking dopo la pronuncia numero 172/2014 della Consulta. Nota a Corte costituzionale, 11 giugno 2014, n. 172*, in *Giurisprudenza penale*, 11 gennaio 2015

2.2.4 I dibattiti riguardanti la configurabilità dello stalking come reato di evento o di pericolo

Dalla lettura della disposizione normativa degli atti persecutori parrebbe chiara la necessaria verifica degli eventi per la tipizzazione del reato ma sulla questione ci sono stati numerosi dibattiti in dottrina e giurisprudenza.

La distinzione tra le due tipologie di reato innanzitutto consiste nella conseguenza derivante dai comportamenti incriminati: il reato di evento comporta una lesione concreta ossia, come espresso da dottrina prevalente, una diminuzione di valore ovvero una distruzione del bene giuridico tutelato mentre per quanto riguarda il reato di pericolo si parla della probabilità che venga cagionato un determinato danno al bene giuridico tutelato dalla norma.

Parte della dottrina minoritaria ¹⁰⁴ identifica gli atti persecutori come reato di pericolo e questa visione trova la sua principale giustificazione nell'interpretazione della terminologia "in modo da" utilizzata nella norma. Con questa espressione non si richiede l'effettivo verificarsi degli eventi descritti, ma la mera idoneità dei comportamenti persecutori di eventualmente cagionare almeno uno dei tre eventi. Ci troveremmo di fronte in questo senso ad una fattispecie di pericolo concreto in cui le conseguenze richieste dal legislatore nell'art. 612-bis c.p. rappresenterebbero solo un *quid pluris* ¹⁰⁵.

Il legislatore, nonostante ciò, optò per la forma del reato di evento per due principali ragioni: la fattispecie di pericolo concreto avrebbe comportato una eccessivamente ampia applicabilità dell'art. 612-bis c.p. (finendo per punire irragionevolmente condotte lecite) e la presenza nel testo normativo del verbo "cagionare" rimanda ad un necessario rapporto di causa ed effetto tra le condotte incriminate e le lesioni ¹⁰⁶.

Già nel 2012 la Corte di Cassazione, trattando il reato di minaccia, affermò come il reato di atti persecutori fosse un "*reato ad evento di danno*" ¹⁰⁷; a questa pronuncia ne seguirono molte altre che condivisero il medesimo orientamento¹⁰⁸. Lo *stalking* rappresenta una

¹⁰⁴ MAFFEO V., *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al D.l. n. 11 del 2009 (conv. Con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in Cassazione penale, 2009, p. 2725 ss.; MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli editore, Torino, 2010, p.133 ss.

¹⁰⁵ BARTOLINI F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing; Molestie; Minacce; Violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009*, La Tribuna, Piacenza, 2009; vedi anche DE SIMONE G., *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in Diritto penale contemporaneo, fascicolo n.3, 2013

¹⁰⁶ VALSECCHI A., *Il delitto di "atti persecutori" (Il cd. Stalking)*, in Diritto e procedura penale, fascicolo n.3, 2009, p. 1377, in MAZZA O., *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Giappichelli, Torino, 2009

¹⁰⁷ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 5 giugno 2012, n. 39519, in *Dejure*.

¹⁰⁸ Cfr. Cass. Pen., sez. III, 7 marzo 2014, n. 23485, in *Dejure*; Cass. Pen., sez. V, 24 marzo 2015, n. 20363, in *Dejure*; Cass. Pen., sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588, in *Dejure*

fattispecie a struttura causale caratterizzata per la produzione di un evento di danno e uno di pericolo: questa distinzione si basa sugli eventi tipizzati dalla norma, i quali rimandano ad un'effettiva lesione nel caso di ansia o paura e di alterazione delle abitudini ma trattano un pericolo per quanto riguarda l'evento del fondato timore¹⁰⁹.

L'utilizzo del verbo "cagionare" inoltre porta automaticamente a ricondurre la fattispecie in esame ad un reato di evento. Il significato di questo verbo consiste nella richiesta che da determinate condotte si ottenga un determinato risultato: è un verbo che esprime la causalità necessaria tra due elementi affinché si concretizzi la condotta illecita (così è stato affermato anche dalla V sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14391 del 28 febbraio 2012)¹¹⁰.

Un ulteriore aspetto che sostiene l'identificazione dello *stalking* come reato di evento è il trattamento sanzionatorio previsto: la pena della reclusione nel minimo pari ad un anno e nel massimo pari a sei anni e sei mesi prevista per la fattispecie in questione ha una portata tale da risultare eccessiva e sproporzionata nel caso in cui si trattasse di un reato di pericolo.

Per risolvere il contrasto si richiamano anche i lavori preparatori della legge, durante i quali la Commissione Giustizia della Camera dei deputati propose di formulare una fattispecie di pericolo rinvenendo l'elemento favorevole a questa scelta nel venir meno delle criticità della prova necessaria da portare in processo, ma le lunghe discussioni parlamentari riportarono il testo alla sua forma originale: venne approvato l'emendamento dell'on. Pecorella, proposto in sede di discussione del disegno di legge n.1440 del 2008 che comportò la previsione della fattispecie come reato di evento per evitare il rischio di ampliare eccessivamente la portata della disposizione normativa.

2.3 Il tentativo nel reato di atti persecutori

Valutando il reato di atti persecutori la configurabilità del tentativo risulterebbe esclusa perché incompatibile con la struttura abituale che lo caratterizza, ma l'opinione iniziò a cambiare.

Il dubbio sulla configurabilità del tentativo è derivato dal verificarsi di situazioni in cui, nonostante l'intrusività e la petulanza delle condotte, non si sia verificato nessuno evento

¹⁰⁹ Cass. Pen., sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698; Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 14391; Cass. Pen., sez. III, 7 marzo 2014, n. 23485 in *Dejure*

¹¹⁰ BARTOLINI F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing; Molestie; Minacce; Violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009*, La Tribuna, Piacenza, 2009

richiesto dalla norma. Queste situazioni non rimangono prive di tutela: l'assenza dell'elemento costitutivo dell'evento tipizzato non comporta un'irrelevanza penale delle condotte esercitate del reo anche perché queste rispondono ai requisiti richiesti dal legislatore ai fini della punibilità. Per queste ragioni è stata affermata la configurabilità del tentativo del reato di atti persecutori. La Corte di Cassazione afferma nella sentenza del 18 gennaio 2021 n.1943 che “individuata la condotta persecutoria, prodotto della reiterazione delle azioni che *ex se* integrerebbero distinte ipotesi di reato, questa non può essere scomposta nei suoi fattori primi, ma conserva la sua unitarietà e la sua autonomia anche a seguito della mancata verifica dell'evento”¹¹¹.

La criticità nel riconoscimento del tentativo si rileva in tema di giudizio di idoneità. Questo risulta già problematico per la struttura della fattispecie, ma valutandolo in ambito di tentativo il timore principale è che i già labili confini della fattispecie diventino quasi evanescenti comportando, come già detto precedentemente, l'applicazione della sanzione penale a condotte che non lo necessitano e viceversa.

Nella medesima pronuncia la Corte afferma che, per escludere il tentativo, le condotte esercitate dall'autore debbano essere assolutamente inidonee a provocare gli eventi tipizzati argomentando che “la condotta deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, sì da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso”. Sulla base di questo orientamento, le criticità riguardo l'eccessiva ampiezza del giudizio di idoneità vengono risolte attraverso l'affermazione della configurabilità del tentativo in base ad un parametro di adeguatezza sociale ossia quando le stesse risultano astrattamente capaci di turbare la tranquillità delle persone.

2.4 L'elemento soggettivo

Il reato di atti persecutori richiede in capo all'autore il dolo generico, terminologia che indica quella consapevolezza che determinati comportamenti possano provocare delle conseguenze in capo alla persona offesa. Applicando il concetto generale al delitto di atti persecutori ciò che si richiede è che il persecutore sia consapevole che le sue condotte intrusive ed assillanti

¹¹¹ FILINDEU M.T., *La Cassazione sulla configurabilità del tentativo di atti persecutori*, in *Sistema penale*, 2 marzo 2021

di minaccia e molestia possano comportare delle lesioni alla persona destinataria di tali comportamenti ¹¹².

In tema di dolo entra in gioco anche quello unitario, con il quale si intende la volontà di realizzare determinate condotte tese alla realizzazione di un preciso disegno criminoso unitario. Il riconoscimento del dolo unitario non risulterebbe idoneo al fenomeno in esame perché comporterebbe una restrizione nell'applicabilità della norma. Non tutti gli *stalker* operano con l'intento di cagionare un danno alle vittime, molti agiscono in tal modo per una loro incapacità relazionale o un basso adattamento sociale inizialmente non rendendosi nemmeno conto della lesività dei loro comportamenti.

Interpretando in questo modo il dolo unitario non sembrerebbe un concetto applicabile al reato di *stalking*, ma la giurisprudenza ha affermato la sua sussistenza in tema di maltrattamenti in famiglia ¹¹³. Questo è risultato possibile grazie all'interpretazione secondo la quale il dolo unitario non deve strettamente consistere nella volontà di soddisfare un progetto finale, ma lo si ritrova anche nell'intenzione di esercitare condotte persecutorie in modo graduale e continuo ¹¹⁴. La stessa Corte di Cassazione lo afferma in una pronuncia del 2016 ¹¹⁵.

Per la configurazione dell'elemento soggettivo c'è da precisare che le singole condotte non necessariamente devono essere dirette ad un singolo soggetto e questo vale in generale per la fattispecie di *stalking* proprio perché l'art. 612-*bis* c.p. riconosce le condotte agite anche nei confronti di soggetti che sono o sono stati legati alla vittima da relazioni affettive e dei congiunti.

Richiede una valutazione, infine, anche il dolo eventuale che si concretizza nel momento in cui l'autore accetta il rischio del verificarsi di un determinato risultato pur di ottenere i vantaggi derivanti dall'azione. La dottrina maggioritaria non riconosce la sussistenza del dolo eventuale nei casi di reati abituali, ma, nonostante ciò secondo altra parte della dottrina

¹¹² TOSCANO F., *Stalking: sufficiente il dolo generico per integrare il reato*, 18 febbraio 2014, nota alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, 15 maggio 2013, n. 20993

¹¹³ Riprendendo il paragrafo 3.2.2., in cui si analizza il confronto tra l'art. 612-*bis* e 572 c.p., risulta probabile, in ragione delle similarità delle due fattispecie, che la configurabilità del dolo unitario si preveda anche per gli atti persecutori.

¹¹⁴ DAVICO A., *Stalking. Atti persecutori – art. 612-bis c.p.*, Pacini giuridica, Ospedaletto (Pisa), 2019, p. 37

¹¹⁵“Ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale ed avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta”; Cass. Pen., sez. V, 18 maggio 2016, n. 20696

minoritaria questo può identificarsi nelle tipiche situazioni del corteggiatore incompetente¹¹⁶.

Valutando l'elemento soggettivo in linea con il dibattito iniziale circa il riconoscimento degli atti persecutori come reato di pericolo piuttosto che di evento parte della dottrina afferma che nel caso di reato di pericolo per la sussistenza del dolo basterà accertare la volontà del reo di esercitare condotte reiterate idonee a cagionare l'evento; in caso di reato di evento invece sarà ulteriormente necessario provare la volontà di cagionare almeno uno dei tre eventi.

In realtà per quanto riguarda il reato di evento viene poi affermata, sia da dottrina che da giurisprudenza, la necessaria prova della consapevolezza dell'autore nel cagionare un determinato risultato in capo alla vittima, ma non strettamente l'intento di realizzare almeno uno dei tre eventi tipizzati dall'art. 612-*bis* c.p.

2.5 Le circostanze aggravanti

Le circostanze aggravanti sono state oggetto di diverse modifiche durante il lungo e tortuoso iter legislativo che ha portato all'emanazione della legge n.38 del 2009. Il legislatore ha previsto delle condizioni nelle quali la pena base disciplinata dall'articolo 612-*bis* del Codice penale richiede un aumento per garantire una tutela equiparata all'offesa subita. Come per le altre fattispecie delittuose le circostanze aggravanti si differenziano tra quelle ad effetto comune e quelle ad effetto speciale: le prime prevedono generalmente un aumento pari ad un terzo e sono tese alla protezione di situazioni in cui la lesione subita risulta più grave per gli strumenti utilizzati ovvero per delle condizioni in cui si ritrova l'autore del reato mentre le seconde, per le quali è previsto un aumento di pena maggiore rispetto ai casi di aggravante comune, vogliono tutelare una situazione di fragilità o debolezza in cui si trova la vittima.

Nell'iter normativo che ha portato all'emanazione della legge n. 38 del 2009 si sono intrecciate diverse versioni circa le circostanze aggravanti e in particolare sull'aggravante riguardante il legame che lega il reo e la vittima. Il testo del 2009, in linea con la proposta presentata dalla I commissione permanente della Camera dei deputati (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) in sede di discussione sul disegno di legge n. 1440

¹¹⁶ Secondo GARGIULLO B.C. E DAMIANI R. per corteggiatore incompetente si intendono quei soggetti che, per le scarse abilità relazionali e a causa di un'incapacità nel trovare una compagna, utilizzano delle tecniche di approccio che finiscono per essere assillanti ed estremamente intrusive, in *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazioni, assesment e profili psicocomportamentali*, Franco Angeli, Milano, 2008, p.40

del 2008, introdusse un aumento di pena di un terzo nel caso di commissione del reato da parte del “coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”¹¹⁷.

Questa circostanza aggravante, prevista dal secondo comma dell’art. 612-*bis* c.p., circa le relazioni affettive intercorrenti tra l’autore del reato e la persona offesa venne ulteriormente modificata, con la legge n.119 del 2013, in modo tale da tenere conto sia delle relazioni passate sia di quelle in corso al momento dell’offesa.

La decisione di introdurre questa aggravante è dettata dalla maggior incisività delle condotte persecutorie e assillanti nei casi in cui l’autore abbia un’approfondita conoscenza non solo della personalità e del carattere della vittima, ma anche delle sue abitudini e del suo modo di vivere e a questo si aggiunge la maggior sensibilità della persona offesa causata dall’affetto che la legava, o la lega, al suo persecutore¹¹⁸.

Le critiche mosse alla costruzione iniziale della circostanza aggravante riguardavano la mancanza di una pari tutela nel caso di reato commesso da coniuge separato solo di fatto; con la struttura presentata inizialmente si consideravano più gravi solo gli atti persecutori commessi a seguito di interruzione ufficiale del rapporto coniugale (questo probabilmente perché per le condotte lesive esercitate tra soggetti legati da una relazione si rimandava al reato di maltrattamenti in famiglia) e ciò richiedeva un provvedimento giudiziale. Risultava infondata la scelta del legislatore di escludere tutte le situazioni in cui, sia per scelta delle parti sia per ritardi nell’ottenimento del provvedimento, non si avevano documenti ufficiali che dichiarassero l’interruzione del rapporto. Questo portava ad un’interpretazione secondo la quale le condotte persecutorie in un contesto relazionale fossero meno gravi rispetto a quelle verificatesi a seguito dell’interruzione del rapporto. L’apparente distinzione esercitata dal legislatore risultò più evidente quando venne esposta la motivazione sottostante all’inserimento del comma 2, rinvenuta nel disvalore della mancata accettazione, da parte del reo, della fine di un rapporto (disvalore che permane anche nel caso di separazione di fatto ma che non venne considerato inizialmente).

Un’ulteriore critica riguardò il significato di “relazione affettiva”. Si tratta di un’espressione che presenta delle difficoltà interpretative a causa della mancanza di riferimenti sistematici

¹¹⁷ Relazione introduttiva al disegno di legge n.1440 del 2008 rinvenibile sul sito ufficiale del Senato della Repubblica italiana

¹¹⁸ A cura di CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio. Prove-tecniche investigative-reati e processo-danni-strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, p.70

a cui poter rimandare per interpretarla in modo univoco ¹¹⁹. In generale parlando di questa generica tipologia di relazioni si può fare riferimento a rapporti amichevoli, familiari e sentimentali. Identificare l'espressione con i rapporti sentimentali avrebbe però comportato delle problematiche con la precedente interpretazione e lettura della circostanza, nella quale il legislatore decise coscientemente di escludere i rapporti di fatto. Con la modifica intervenuta con la legge n.119 del 2013, che ha esteso la circostanza aggravante anche ai rapporti di fatto, l'interpretazione di relazione affettiva potrebbe essere maggiormente ricondotta a relazioni diverse da quelle sentimentali proprio perché queste vengono disciplinate nella parte antecedente.

La legge n. 119 del 2013 introdusse anche la circostanza aggravante del reato commesso attraverso l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, risultante necessaria vista l'era tecnologica nella quale viviamo e considerata l'estrema facilità con la quale, attraverso questi strumenti, chiunque possa introdursi nella sfera privata altrui ¹²⁰.

Il collegamento tra la tecnologia e il reato in esame inizia ad essere preso in considerazione quando le tipiche condotte intrusive ed assillanti poste in essere dallo *stalker* trovano nuovi strumenti, a volte addirittura più convenienti alle loro esigenze, per perseguire le vittime. Come già esposto precedentemente, nelle condotte tipiche della fattispecie dell'art. 612-*bis* c.p., rientrano *e-mail*, sms e messaggi ossessivi. L'intrusività di queste azioni viene facilitata dall'utilizzo di *social network*, piattaforme che permettono al reo di avere maggiore controllo sulle abitudini di vita della vittima, sulle persone a lei vicine e addirittura sui suoi spostamenti. I *social network* ricomprendono tutte le piattaforme digitali tese alla condivisione della propria vita ed è proprio per questi motivi che i giudici si sono trovati, in numerose occasioni, ad affermare la colpevolezza di un soggetto per la commissione del reato di atti persecutori attraverso lo strumento di Facebook.

Una delle prime pronunce in cui la Corte di Cassazione riconobbe la sussistenza del reato di *stalking* attraverso il mezzo Facebook venne emanata nel 2011 ¹²¹ e riguardava un caso in cui l'imputato, dopo la cessazione della relazione con la ex compagna, insistette nell'invio di messaggi contenenti minacce e ingiurie tramite la piattaforma digitale. I giudici non si

¹¹⁹ Si rinvia al paragrafo 3.3.2 per un approfondimento sull'interpretazione giurisprudenziale data all'espressione "relazione affettiva"

¹²⁰ Con il termine *cyberstalking* si individuano tutte le condotte tipizzanti il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. commesse, però, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici o tecnologici. È una figura rientrante nel concetto di *cyber* violenza, in Tribunale di Milano, n.2568/2018

¹²¹ Cass. Pen., sez. V, 24 giugno 2011, n. 25488

limitarono a questo ma proseguirono e incontrarono numerosi altri casi simili e decisero di regolare maggiormente la disciplina. Il tribunale di Milano ¹²² affermò la coincidenza tra *cyberstalking* e atti persecutori evidenziando come facessero parte della medesima fattispecie criminosa nonostante presentassero diverse modalità di estrinsecazione.

Recentemente i giudici di legittimità ¹²³ si sono preoccupati di definire anche dei limiti all'applicabilità del reato attraverso il *social network* Facebook sostenendo come commenti o post ironici su pagine pubbliche non integrino la fattispecie perché, secondo la loro valutazione, viene meno l'invasività richiesta dalla norma penale. Per evitare un abuso di discrezionalità in una successiva decisione ¹²⁴ i giudici hanno individuato dei passaggi da effettuare in sede di valutazione ossia verificare il contenuto e l'effettiva efficacia intimidatoria di messaggi, post e commenti presenti sul web e il raggio di diffusione degli stessi.

Procedendo con la lettura dell'art. 612-*bis* c.p. si incorre, al comma 3, nelle circostanze aggravanti applicabili in caso di reato commesso “a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata”.

Queste circostanze non presentano gravi problemi interpretativi perché sono già presenti in altre fattispecie e di conseguenza sono già state oggetto di definizioni giurisprudenziali e dottrinali.

Per quanto riguarda le armi l'unica specificazione da richiamare riguarda il riferimento normativo all'articolo 585, commi 2 e 3 del Codice penale e gli articoli 1,2 e 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Quest'ultima ricomprende nella nozione generale sia le armi proprie che improprie. L'aggravante dell'utilizzo di armi sussiste, secondo la giurisprudenza, anche nelle ipotesi in cui il reo agisce con un'arma giocattolo perché, indipendentemente dalla veridicità o meno dell'arma, ciò che rileva per l'aggravante sono il timore e la paura che l'oggetto incute nella vittima ¹²⁵.

¹²² Tribunale Milano sez. V, 2 marzo 2018, n. 2568

¹²³ Cass. Pen., sez. V, 3 novembre 2020, n. 34512 in *Dejure*

¹²⁴ Cass. Pen., sez. V, 31 marzo 2021, n. 19363 in *Dejure*

¹²⁵ VALSECCHI A., *Il delitto di “atti persecutori” (Il cd. Stalking)*, in *Diritto e procedura penale*, fascicolo n.3, 2009, p. 1377, in MAZZA O., *Il “pacchetto sicurezza” 2009*, Giappichelli, Torino, 2009. In aggiunta si richiama una sentenza pronunciata su un caso di violenza privata in cui venne riconosciuta l'aggravante dell'uso dell'arma per una pistola scaccia cani, Cass. Pen., sez. V, 2 agosto 2007, n. 31473

Per persona travisata invece l'interpretazione comune prevede l'identificazione di questa ipotesi quando i soggetti modificano il loro aspetto per non essere riconosciuti ¹²⁶.

Il legislatore con la legge n.38 del 2009 decise di introdurre una circostanza aggravante speciale per i casi concreti in cui l'agire persecutorio dello *stalker* culmina nell'uccisione della sua vittima. In questo specifico caso si parla del reato complesso ¹²⁷ di omicidio aggravato dall'art. 612-*bis* c.p. che assorbe il singolo delitto di atti persecutori. Questa novità è tesa a disciplinare le situazioni in cui l'aggressività dello *stalker* porta all'esito infausto dell'uccisione della vittima.

Dalla lettura dell'aggravante, in realtà, non sembra essere previsto uno stretto collegamento tra i due delitti quanto piuttosto un semplice aggravamento di pena per il soggetto che ha già subito una condanna per atti persecutori. In giurisprudenza è stato affermato come la mancata precisione dell'aggravante possa essere però corretta in via interpretativa in modo tale da applicarla alle ipotesi in cui il soggetto condannato per atti persecutori commette omicidio nei confronti della medesima persona che in precedenza è stata sua vittima di *stalking*. Il reato di atti persecutori arriva così a configurare una circostanza aggravante del reato di omicidio per il quale viene prevista la pena dell'ergastolo.

La decisione del legislatore di introdurre questa nuova circostanza aggravante è in linea con i discorsi sempre affrontati in tema di *stalking* ossia della riconducibilità di tale fenomeno ad un'*escalation* di aggressività da parte dell'autore: tipizzando questa nuova aggravante si è dato adito della gravità del fenomeno e delle drastiche conseguenze che potrebbe causare. In tema di applicabilità dell'art. 576, n. 5.1. c.p. la Corte di Cassazione, sempre nella pronuncia n. 38402/2021, ha negato la necessità di una precedente condanna per atti persecutori in capo al colpevole di omicidio, aggiungendo come la stessa circostanza operi anche nel caso di mancata querela per lo *stalking* subito. Questo comporta che, nei casi concreti, la valutazione sull'effettiva sussistenza di condotte persecutorie precedenti al

¹²⁶ In una pronuncia del 2014 la Cassazione riconobbe la sussistenza dell'aggravante della persona travisata in un caso di rapina in cui l'autore indossò una calza sul volto per nascondersi, in Cass. Pen. Sez. VI, 3 aprile 2014, n. 21890

¹²⁷ “La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma di delitto aggravato ai sensi degli artt. 575, 576, comma primo, n. 5.1, c.p. integra, in ragione dell'unitarietà del fatto, un reato complesso ai sensi dell'art. 84, primo comma, c.p.” così hanno affermato le Sezioni unite della Suprema Corte nella sentenza emanata in data 15 luglio 2021, n. 38402

drastico evento spetti al giudice sulla base delle prove e delle testimonianze che verranno fornite in sede processuale ¹²⁸ .

Leggendo la norma in questione non parrebbe però esserci un necessario collegamento tra il delitto di omicidio e quello di *stalking*, ciò significa che dal dato letterale non risulta che per l'applicabilità dell'aggravante l'omicidio debba essere il risultato di un climax persecutorio. Su questo punto è stata affermata la necessaria correzione per via interpretativa da parte dei giudici in sede di valutazione e applicazione della norma ai casi concreti e questo suggerimento è stato introdotto perché, dai lavori preparatori della legge n.38 del 2009 ¹²⁹, risulta evidente la volontà di punire più gravemente l'omicidio che risulti come conseguenza finale dello *stalking* ¹³⁰.

Al di fuori della disposizione normativa che disciplina il reato di atti persecutori si incontra un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto comune all'interno dell'articolo in tema di ammonimento del questore (la disciplina della misura sarà in seguito oggetto di approfondimento). Il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 38 del 2009 prevede infatti l'aggravio di pena “*se il fatto è commesso da soggetto già ammonito*”.

Questa circostanza aggravante evidenzia l'indole persecutoria dello *stalker* il quale, nonostante abbia già ricevuto da parte della pubblica autorità un ammonimento con la relativa richiesta di comportarsi a regola di legge, abbia comunque deciso di proseguire con la persecuzione consapevole, inoltre, dell'aggravio di pena (di cui viene avvisato al momento dell'avviso orale del provvedimento) a cui sarebbe andato incontro. In aggiunta alla previsione dell'aggravamento di pena, al comma 4 dell'art. 8, si prevede la procedibilità d'ufficio per il reato di atti persecutori commesso da soggetti già ammoniti.

2.6 Procedibilità e trattamento sanzionatorio

Il tema della revocabilità della querela è abbastanza delicato nell'ambito della violenza di genere e, specificamente, dello *stalking* perché si vanno a valutare delle situazioni in cui le

¹²⁸ BERNARDI S., *Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell'istituto del reato complesso: escluso il concorso tra l'omicidio aggravato ex art. 576, c.1, n. 5.1, c.p. e il delitto di stalking*, in *Sistema penale*, 3 novembre 2021

¹²⁹ Come appare dalla relazione illustrativa del DDL poi convertito nella legge n. 38 del 2009, lo scopo dell'introduzione dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n.5.1, c.p. era quello di “inserire come ulteriore aggravante il fatto commesso dall'autore del delitto di atti persecutori”, documento rinvenibile sul sito ufficiale del Ministero della giustizia

¹³⁰ VALSECCHI A., *Il delitto di “atti persecutori” (Il cd. Stalking)*, in *Diritto e procedura penale*, fascicolo n.3, 2009, in MAZZA O., *Il “pacchetto sicurezza” 2009*, Giappichelli, Torino, 2009

vittime, prettamente donne, subiscono estremi condizionamenti dettati da diversi sentimenti come l'amore, l'affetto, la paura, il timore e l'angoscia.

In tema di procedibilità la legge n.38 del 2009 stabiliva la necessaria presentazione, entro il termine di sei mesi ¹³¹, della querela da parte della vittima. Questa disposizione è stata oggetto di successive modifiche attraverso il decreto-legge n.93 del 2013 e la sua legge di conversione n. 119 del 2013. Con il decreto venne prevista l'irrevocabilità della querela, ma questa scelta non apparve idonea alle esigenze di tutela delle vittime. Una motivazione rilevante per l'eliminazione dell'irrevocabilità si rinvenne nei numerosi casi in cui le donne, in fase di testimonianza, decidevano di negare tutto ciò che era stato precedentemente oggetto di denuncia, perdendo così l'unica fonte di prova a loro disposizione e venendo successivamente citate in giudizio per falsa testimonianza. Per queste motivazioni la legge di conversione stabilì una possibilità di remissione solo in sede processuale e, allo stesso tempo, mantenne l'irrevocabilità per i casi in cui il fatto risultasse commesso attraverso minacce gravi ¹³² (la stessa Corte di Cassazione ne ha affermato l'irrevocabilità con diverse pronunce, tra cui la più recente risale al 2020 ¹³³) o “nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, c.p.”.

La modifica introdotta dalla legge n.119 del 2013, al quarto comma dell'art. 612-*bis* c.p., trae origine da un fenomeno molto diffuso nel campo della violenza di genere riconducibile al numero oscuro ¹³⁴.

Le vittime di violenza decidono con frequenza di non denunciare l'offesa subita per i più svariati motivi, tra i quali rientrano principalmente la paura e il timore di ritorsioni da parte degli autori del reato, ma anche il legame affettivo con gli stessi che può frenare l'istinto di

¹³¹ Il generale termine perentorio per la presentazione della querela si rinviene nei tre mesi sanciti dall'art. 124 c.p. ma, la stessa disposizione si apre con una clausola di salvezza che rimanda ai reati di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*septies* c.p. per i quali venne previsto un allungamento di tale termine in favore delle vittime. Lo stesso beneficio venne esteso anche al reato di atti persecutori sempre con lo scopo di fornire una tutela aggiuntiva alle vittime della violenza di genere.

¹³² Per minaccia grave si intende quella posta in essere con le condizioni descritte dall'art. 339 c.p. ossia in luogo pubblico o aperto al pubblico, con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo ovvero avvalendosi di associazioni segrete esistenti o supposte.

¹³³ Cass. Pen., sez. V, 17 settembre 2015, n. 2299; Cass. Pen., sez. V, 6 febbraio 2020, n. 5092 in *Dejure*

¹³⁴ I due criminologi Quetelet e Guerry parlarono di numero oscuro della criminalità indicando tutti i delitti non ricompresi nelle statistiche ufficiali. Successivamente si presentò una definizione più specifica del concetto rinvenuta nel “numero di reati effettivamente commessi in un determinato contesto sociale” che per una mancata denuncia, per un'assenza di registrazione ovvero perché non sono stati scoperti non rilevano a livello statistico, in MAROTTA G., *Criminologia. Storia, teoria e metodo*, Wolters Kluwer, seconda edizione, Milanofiori Assago (MI), 2017

rivolgersi alle autorità ¹³⁵. Oltre ai casi di mancata denuncia, è stata rilevata un'alta percentuale di soggetti che rimettono la querela. Questa decisione, nella maggioranza dei casi, è mossa dalle stesse motivazioni che portano le vittime a non denunciare.

Per evitare una mancata tutela giuridica dovuta alla paura, il legislatore decise di rendere più formale la remissione della querela, così che la stessa dovesse essere proposta davanti al giudice. Questa impostazione della disciplina permette all'organo giudicante di valutare la reale motivazione che spinge alla scelta della persona offesa di rinunciare ad ottenere una tutela e, conseguentemente, decidere se accettare o meno la remissione della querela.

La scelta normativa di prevedere la procedibilità a querela di parte è dettata da un intento responsabilizzante in capo alle vittime: sono anche loro a dover comprendere che le condotte subite non rientrano nell'ambiguo concetto di normalità e sono anzi penalmente rilevanti; oltre a ciò, sempre per rispettare e cercare di tutelare le vittime in maniera idonea, il legislatore ha preso questa scelta per evitare l'imposizione di un procedimento d'ufficio che potrebbe, in molti casi, rappresentare un grave rischio per le vittime stesse a causa della possibile reazione dello *stalker*. Un'ultima motivazione che ha spinto lo Stato a questa scelta è dettata dalla sfera relazionale, tipica dello *stalking*, che lega la persona offesa e l'autore di reato. Il legislatore non si è voluto introdurre con la forza in un rapporto così privato, preferendo la richiesta d'intervento da parte di un componente della relazione ¹³⁶. Da questo deriva anche l'affermazione da parte della Suprema Corte secondo la quale, in caso di *stalking* commesso nei confronti di più soggetti, la querela presentata da una sola vittima non permette la procedibilità nei confronti di tutte le altre, ma è richiesta la querela di ciascuna di loro nel caso in cui volessero agire processualmente ¹³⁷.

Il legislatore nell'inserimento della procedibilità a querela della persona offesa (diritto disciplinato dall'art.120 c.p.) stabilì il termine di sei mesi per la presentazione della stessa; dall'approfondita analisi che precedette la promulgazione della legge in materia si evinse la difficoltà delle vittime di denunciare l'offesa subita per le più svariate motivazioni e, per evitare che questi soggetti rimanessero senza una tutela giuridica, si prevede questo termine. La soluzione finale, introdotta con la legge n.119 del 2013, della remissione soltanto

¹³⁵ GARGIULLO B.C. e DAMIANI R., *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazioni, assesment e profili psicocomportamentali*, Franco Angeli, Milano, 2008, p.54

¹³⁶ A cura di CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio. Prove-tecniche investigative-reati e processo-danni-strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, p.81

¹³⁷ Cass. Pen., sez. V, 11 giugno 2015, n. 44392, in *Persona e Danno*

processuale non comporta però grandi differenze rispetto al passato e questo perché non viene prevista nessuna conseguenza. Questo significa che il giudice, nel caso in cui dovesse rendersi conto che la remissione non deriva dalla volontà della vittima, ma da qualsiasi altra spinta, non ha nessun potere di persuasione nei confronti della persona offesa per evitare la remissione né tanto meno è prevista la possibilità di non accettare la scelta della vittima. I risultati saranno quindi gli stessi del passato, il giudice rimetterà gli atti al pubblico ministero che potrà procedere per falsa testimonianza ¹³⁸.

Il *dies a quo* per la presentazione della querela decorre dal momento in cui si verifica uno dei tre eventi tipizzati dalla norma perché è solo in questo modo che la persona offesa possiede tutti gli elementi per determinarsi e denunciare il danno subito.

La Corte di Cassazione ha affermato che il termine per la querela decorre dall'ultimo atto antiggiuridico commesso a danno del soggetto querelante ¹³⁹. Trattandosi di *stalking* bisogna però prendere in considerazione tutte le ipotesi in cui l'autore prosegue con le condotte incriminate anche dopo la presentazione della querela; in tali casi le ulteriori offese arrecate si aggiungeranno alla principale denuncia e, in aggiunta, decorre nuovamente il termine semestrale per una nuova ulteriore querela ¹⁴⁰.

La procedibilità non richiama la querela del soggetto offeso nel caso in cui l'autore sia soggetto già ammonito ovvero quando sussista una connessione con altro delitto procedibile d'ufficio e quando il reato sia commesso nei confronti di un minore di età o di un disabile. Affermate le caratteristiche della procedibilità si comprende quindi che il procedimento penale per il reato di atti persecutori può essere avviato attraverso presentazione della querela da parte della persona offesa, attività della polizia giudiziaria nel caso di procedibilità d'ufficio ovvero richiesta del provvedimento di ammonimento del questore ¹⁴¹.

In aggiunta alle situazioni in cui l'autore del reato risulta ammonito per decisione del questore, è prevista la procedibilità d'ufficio per i casi in cui lo *stalking* viene commesso nei confronti di un minore di età. Queste situazioni potrebbero comportare delle problematiche se gli atti persecutori dovessero essere inflitti ad un soggetto inizialmente minorenni il quale

¹³⁸ A cura di CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio. Prove-tecniche investigative-reati e processo-danni-strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, p.83

¹³⁹ Cass. Pen., sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588

¹⁴⁰ DAVICO A., *Stalking, atti persecutori – art. 612-bis c.p.*, Pacini Giuridica, Ospedaletto (Pisa), 2019, p.79

¹⁴¹ PULVIRENTI A., *Note problematiche su alcuni profili procedurali del delitto di “atti persecutori” (Stalking)*, in *Diritto di famiglia*, fascicolo n.2, 2011

raggiunge, durante la reiterazione delle condotte, la maggiore età. Per comprendere se la procedibilità rimanga d'ufficio o risulti necessaria la presentazione della querela deve essere individuato il momento di perfezionamento del reato, il quale, se risulterà dopo la maggiore età, comporterà la richiesta di querela altrimenti si procederà d'ufficio.

Un aspetto che necessita attenzione riguarda l'assenza della previsione di procedibilità d'ufficio nei casi in cui il reato venga commesso per mano di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio: questo aspetto rileva grazie alla comparazione con il reato di cui all'articolo 609-*septies* c.p. che disciplina la violenza sessuale. Non è comprensibile perché, per due reati che tutelano la libertà di autodeterminazione, ci sia questo differente trattamento. Un ulteriore dubbio sulle scelte legislative si rinviene circa la procedibilità d'ufficio prevista per il delitto di minaccia (art. 612 c.p.) nei casi in cui questo dovesse essere commesso con minacce gravi o con il perfezionamento di una delle condizioni stabilite dall'art. 339 c.p.: condizione che viene meno nella fattispecie di atti persecutori nonostante la minaccia sia un elemento costitutivo della stessa.

Cosa succede nei casi di connessione del delitto di *stalking* con altri reati? In tali situazioni, in cui si considera sia la connessione processuale sia quella materiale ¹⁴², viene meno la necessità di tutelare la compromessa riservatezza del soggetto che ha presentato querela perché le indagini eseguite sul reato procedibile a querela di parte si ripercuotono su quello procedibile d'ufficio ¹⁴³.

Le legge n.38 del 2009, nonostante i pareri positivi ricevuti, non è però risultata in grado di ridurre i casi di lesioni derivanti da atti persecutori e ciò ha portato al proseguo della presentazione di nuove proposte tese al perfezionamento della disciplina, tra le quali rileva il decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

¹⁴² Per connessione materiale si intendono le situazioni in cui due reati sono connessi per fini di occultamento ovvero per necessità investigative oppure altri casi di collegamenti investigativi disciplinati dall'art. 371 c.p.p.; in (a cura di) CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio. Prove-tecniche investigative-reati e processo-danni-strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, p.82 e FERRANTI D., *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, in *Diritto penale contemporaneo* 4 luglio 2017

¹⁴³ LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.86

Nella relazione introduttiva del decreto si affermava la necessità, a causa del susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza, di interventi volti a inasprire il trattamento punitivo previsto per le condotte persecutorie introducendo una tutela anticipata nei confronti delle persone offese.

A livello di diritto sostanziale la legge modifica rispettivamente il secondo e il quarto comma dell'articolo 612-*bis* del Codice penale mentre la previsione di una tutela maggiore e più ampia ha portato all'esigenza di modificare non solo la mera disciplina degli atti persecutori, ma anche quella riguardante gli strumenti processuali tesi al sostegno delle vittime. Per questo si inseriscono importanti modifiche con riguardo all'articolo 299 del codice di procedura penale prevedendo l'introduzione del comma 2-*bis*, il quale introduce l'obbligo di immediata comunicazione al difensore (in mancanza di quest'ultimo la comunicazione è diretta alla persona offesa) o ai servizi socioassistenziali (nella disposizione del decreto-legge n. 93 del 2013 la comunicazione ai servizi socioassistenziali venne prevista solo in caso di mancanza del difensore) e alla persona offesa dell'adozione dei provvedimenti e della richiesta di revoca o sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di rito.

Successivamente è stata inserita la *lett. l-ter*) all'art. 380 c.p.p., la quale estende l'obbligo di arresto in flagranza anche al caso di atti persecutori. È stata inoltre riconfermata la modifica presentata con la proposta n. 2169 del 2007 circa l'articolo 266 c.p.p. riguardante le intercettazioni. Il reato di atti persecutori viene inserito nella lista di fattispecie delittuose per le quali l'articolo 351 del codice di procedura penale prevede, durante l'assunzione di sommarie informazioni da persone minori di età o maggiorenni con particolari vulnerabilità, l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

Il delitto di *stalking* viene inserito nella lista di reati ai quali, ai sensi dell'articolo 132-*bis*, comma 1, *lett. a-bis*), disposizioni attuative del codice di procedura penale deve essere data priorità assoluta sia per la formazione dei ruoli d'udienza sia per la trattazione dei processi. Viene infine introdotto il comma 4-*ter* all'art. 76 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" con il quale si prevede la possibilità in capo alle vittime di violenza di genere di accedere al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito generalmente stabiliti dalla legge. Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28

aprile 2014, n. 67” ha comportato l’aggiunta dell’articolo 131-*bis* al codice di procedura penale con il quale si prevede la causa di esclusione della punibilità in caso di particolare tenuità dei fatti ¹⁴⁴. La disposizione non risulta applicabile al reato di atti persecutori in quanto si tratta di fattispecie necessariamente abituale consistente in condotte reiterate ed è proprio il comma 3 dello stesso articolo ad escludere questi casi dall’applicabilità della disposizione. La Corte di Cassazione ¹⁴⁵ ha inoltre aggiunto che non è necessaria l’esplicita motivazione (della non applicazione dell’art. 131-*bis* c.p.p.) in sentenza.

Una recente ed ulteriore modifica riguardante la disciplina sostanziale del reato in esame è stata presentata con la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. Questa legge, denominata “Codice Rosso”, è stata il frutto di un importante lavoro svolto da apposite commissioni che si sono occupate dell’analisi e dello studio specifico della violenza di genere.

La modifica riguardante l’articolo 612-*bis* del Codice penale consiste in un inasprimento di pena. Il limite massimo di reclusione era in origine di quattro anni, così venne deciso già nel disegno di legge 1440 del 2008 e, negli anni successivi, non vennero più proposte modifiche a riguardo fino al 2013 quando, il 1° luglio, venne emanato il decreto-legge n.78 ¹⁴⁶, il cui articolo 1-*bis* prevede un aumento del massimo edittale a cinque anni. La *ratio* dell’inasprimento si rinvenne nell’applicabilità della custodia cautelare che richiedeva una pena edittale nel massimo non inferiore a cinque anni ¹⁴⁷.

Con l’operazione legislativa del 2019 si prevede un ulteriore aumento, questa volta però anche per il minimo edittale. La scelta del legislatore di provvedere ad inasprire la sanzione penale per la fattispecie presa ad esame rappresenta il riconoscimento della lesività delle condotte incriminate e della volontà di rendere più funzionale l’efficacia deterrente della norma penale. La sanzione oggi prevista per il reato di atti persecutori è la reclusione nel minimo di un anno e nel massimo di sei anni e sei mesi.

La legge muta, inoltre, delle disposizioni del codice di procedura penale per perseguire non solo una maggior tutela nei confronti delle vittime ma anche una tempestività

¹⁴⁴ DAVICO A., *Stalking. Atti persecutori – art. 612-bis c.p.*, Pacini Giuridica, Ospedaletto (Pisa), 2019, p.83

¹⁴⁵ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 2017, n. 14845 in *Dejure*

¹⁴⁶ Decreto-legge 1° luglio 2013, n.78, “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.94

¹⁴⁷ GUERRA M., *La violenza di genere: l’attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in Cassazione penale, fascicolo n.6, 2015

nell'esecuzione degli atti procedurali così da non creare aggravamenti nella situazione concreta della persona offesa. Le modifiche toccano gli articoli 347, 362 e 370 del codice di rito, come già previsto nel disegno di legge n.1455 del 2018, e comportano tutte quante l'estensione di efficacia delle norme al reato di atti persecutori. Il primo articolo prevede l'estensione dell'obbligo in capo alla polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero la notizia di reato senza ritardo. L'art. 362 c.p.p. impone il rispetto del termine di tre giorni per l'assunzione delle informazioni da parte del pubblico ministero ed infine l'art. 370 del codice di procedura penale disciplina l'obbligo in capo alla polizia giudiziaria di svolgere tutti gli atti delegati dal pubblico ministero senza ritardo. L'art. 1 della legge, che integra il rispettivo articolo 347, comma 3 del codice di procedura penale sembra inserire una presunzione di urgenza, già prevista dal d.lgs. 212 del 2015, nei confronti dei delitti citati in campo di immediata comunicazione al pubblico ministero. La mancata osservanza della disposizione non comporta nessuna sanzione, ma ciò non significa che gli operatori di giustizia possano violarla senza conseguenze, questo perché gli stessi, per il ruolo professionale da loro ricoperto, sono sottoposti ad un obbligo generale di osservanza delle norme del Codice penale. Lo stesso discorso circa l'inosservanza di una norma viene affrontato anche per ciò che riguarda il termine dei tre giorni per assumere le informazioni. Non sono previste conseguenze pregiudizievoli in caso di violazione perché si tratta di un termine ordinatorio. L'articolo 2 del Codice Rosso, che introduce la menzionata modifica, prevede espressamente la possibilità di oltrepassare il termine ordinatorio nel caso in cui risulti necessario farlo per esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini.

Viene infine previsto un obbligo di trasmissione di determinati atti (ordinanze su misure cautelari, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimenti di archiviazione, e sentenze) al giudice civile, il quale, essendo costantemente informato sull'andamento processuale in sede penale, sarà in grado di prendere i giusti provvedimenti in materia di separazione o potestà genitoriale.

Un'ulteriore modifica importante inserita nel 2019 ha riguardato l'art. 275 c.p.p., il quale prevede la non applicabilità della custodia cautelare in carcere nel caso in cui la pena detentiva irrogata non risulti superiore ai tre anni. Si introduce una deroga prevedendo la possibilità di applicare tale misura, indipendentemente dalla cornice edittale prevista nella norma, a diversi reati, tra cui quello di atti persecutori.

Per quanto riguarda la procedibilità, l'Unione europea introdusse l'articolo 55, il quale stabilisce che per determinati reati, l'avvio delle indagini o la prosecuzione delle stesse, anche in caso di ritiro dell'accusa, non dipende esclusivamente da segnalazioni o denunce. Questa presa di posizione europea deriva dalla necessità di garantire una protezione anche a quei soggetti che, temendo per la propria vita, decidono di revocare la denuncia e rinunciare ad un processo. Nell'elenco inserito nella disposizione normativa non si cita però l'art.34, ciò comporta che, in tema di *stalking*, per ottenere una tutela giudiziaria la vittima dovrà comunque presentare denuncia alle autorità.

L'Unione europea proseguì con l'opera legislativa a tutela di tutte le vittime di violenza emanando diverse direttive, tra le quali si richiama per importanza la direttiva 2012/29/UE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa in data 25 ottobre 2012, attuata in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, recante "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato".

Il Consiglio d'Europa ritenne necessario un approccio integrato per garantire una tutela maggiore a tutte le vittime di reato ed è da questa iniziativa che è stata emanata la direttiva in questione, i cui capi secondo, terzo e quarto rappresentano un manifesto dei diritti della vittima di reato¹⁴⁸. Le disposizioni inserite nel documento europeo sono tese a fornire una tutela ai soggetti presi in considerazione attraverso disposizioni in tema di informazione, assistenza, protezione e partecipazione al procedimento penale, garanzie che sembrerebbero attuabili principalmente attraverso un approccio privo di discriminazioni, rispettoso, sensibile, personalizzato e professionale.

Un importante aspetto valutato dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa riguarda l'assenza di preparazione giuridica in capo alla maggioranza di soggetti che subiscono un reato, motivo per il quale oltre a garantire delle tutele risulta necessario prevedere una formazione specifica in capo agli operatori. La direttiva individua come soggetti destinatari di specifici corsi di formazioni gli agenti di polizia, il personale giudiziario, i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati e coloro che lavorano nei servizi di assistenza e di giustizia riparativa.

Il decreto legislativo n.212 del 2015 introduce gli articoli 90-*bis*, 90-*ter* e 90-*quater* nel codice di procedura penale. Con il primo si introducono garanzie per quanto riguarda le

¹⁴⁸ DIAMANTE A., *La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. origini, ratio, principi e contenuto della Direttiva recepita dal D.Lgs. 212/2015*, in *Giurisprudenza penale*, 2016, p. 6

informazioni che devono essere riportate alla persona offesa dal reato. L'art. 90-ter c.p.p. prevede il diritto di essere informati senza ritardo nel caso di scarcerazione o evasione della persona indagata ed infine l'introduzione dell'art. 90-quater c.p.p. garantisce una tutela per quei soggetti che appaiono particolarmente vulnerabili ¹⁴⁹.

Nel 2018 viene presentato il disegno di legge n.1455 ¹⁵⁰, che rinnova il precedente decreto legislativo n. 212 del 2015, denominato "Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", il cui scopo è quello di introdurre degli strumenti tesi ad evitare che l'attuale disciplina processuale possa gravare in maniera negativa sulle vittime di reati di violenza di genere impedendo loro di ottenere una tutela tempestiva. Le principali modifiche proposte nel disegno toccano gli articoli 347, 362 e 370 del codice di procedura penale che sono state oggetto di ulteriore modifica, di cui si è già parlato, con la legge n.69 del 2019.

2.6.1 La sospensione condizionale della pena

La misura della sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato che risponde in maniera precisa sia alla funzione di prevenzione generale sia a quella di prevenzione speciale del diritto penale. L'articolo 163, comma 1 del Codice penale prevede in capo al giudice la possibilità di prevedere la sospensione della pena prevista in sentenza per un determinato periodo di tempo (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione). Questo beneficio previsto dal nostro ordinamento è applicabile dall'autorità giudiziaria a seguito di una valutazione sulla gravità della condotta delittuosa e sull'eventuale ravvedimento del reo e sulla base del giudizio prognostico sul comportamento futuro dell'autore.

La legge n. 69 del 2019 introduce una novità in tema di sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 165 del Codice penale. Il legislatore ha stabilito che, per i reati chiave della violenza di genere, l'accessibilità alla misura sottostà alla obbligatoria partecipazione del condannato a percorsi di recupero specificamente ideati per questi soggetti ¹⁵¹. I

¹⁴⁹ Si afferma, nello stesso decreto-legge, come la particolare vulnerabilità di un soggetto venga valutata non solo basandosi sull'età e sullo stato di infermità o di deficienza psichica ma anche sul tipo di reato, sulle modalità e sulle circostanze del fatto concreto.

¹⁵⁰ Informazioni rinvenute sul sito ufficiale della Camera dei deputati

¹⁵¹ La previsione di programmi di recupero per gli autori di reati violenti nei confronti delle donne viene disciplinata anche dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul che si limita a promuovere i progetti senza specificarne le modalità, BIAGGIONI E., *Osservatorio sulla violenza contro le donne n.4/2021-La nuova disciplina della sospensione condizionale della pena ex art. 165, co.5, c.p.: prime indicazioni operative*, in Sistema penale, 2 novembre 2021,

programmi di recupero sono dei percorsi che coinvolgono diversi ambiti, tra cui principalmente la psicologia e le scienze sociali, materie che facilitano il raggiungimento dello scopo principale: rieducare il condannato facendogli intraprendere un cammino di “inclinazione culturale” che comporti un cambiamento sia di mentalità sia di condotta nei confronti dell’altro sesso ¹⁵².

Questi trattamenti rieducativi vennero presi in considerazione già nella proposta n.4891 del 2004, il cui articolo 3, comma 5 prevedeva la sostituzione della pena con dei percorsi di recupero presso strutture specializzate. Secondo questa disciplina il condannato, sotto decisione del giudice, non subiva alcuna reclusione ma era tenuto solo all’adesione ai programmi rieducativi.

Il legislatore del 2019 usufruisce di questi trattamenti di recupero in maniera differente: è uno strumento che viene inserito per rispondere a diverse esigenze sia nei confronti delle vittime sia degli autori di reato. A questi viene richiesta una manifestazione di volontà nel modificare le proprie condotte affinché rispettino i limiti di legge. I percorsi di recupero non devono però gravare sulla finanza pubblica, sono gli stessi condannati a sostenere le spese economiche necessarie ad una loro rieducazione. Questo comporta ovviamente un limitato accesso alla risorsa in capo a tutti quei soggetti che, nonostante l’eventuale volontà di partecipazione, non dispongono di sufficienti risorse.

La misura introdotta dal legislatore nel 2019 non risulta essere applicabile retroattivamente come anche affermato dalla Suprema Corte in una recentissima pronuncia ¹⁵³.

A differenza della classica misura della sospensione condizionale, quella applicabile ai casi di *stalking* (insieme agli altri reati citati nel comma 5) prescinde dall’espressione di volontà dei soggetti e questo comporta il venire meno del giudizio prognostico sulla pericolosità del reo da parte del giudice ¹⁵⁴.

La relazione della Corte di Cassazione sul Codice Rosso ha però evidenziato un aspetto problematico riguardante l’articolo 6 della medesima legge. Il legislatore ha inserito la modifica con delle lacune riguardanti la gestione dei percorsi di recupero da parte di enti o associazioni e, soprattutto, si sono sviluppati problemi interpretativi circa la stessa partecipazione. Questa, infatti, può essere già avvenuta al momento della condanna ovvero

¹⁵² FIANDACA G., *Quale “rieducazione” per gli autori di violenze di genere?* in Diritto di difesa, fascicolo n.1, 1° marzo 2020

¹⁵³ Cass. Pen., sez. V, 19 ottobre 2021, n. 329, in Guida al diritto 2022, 3

¹⁵⁴ GIORGIO P., *Problemi interpretativi e criticità operative di due “innovazioni” del Codice rosso*, in Il Penalista, 29 luglio 2022

non essere ancora stato intrapreso alcun percorso specifico. I giudici della Corte hanno cercato di ovviare alla carenza di specificità della disposizione asserendo che sarà compito del giudice, in sede processuale, valutare la concessione della sospensione condizionale sia ai soggetti che vi hanno già partecipato sia ai soggetti che palesano la volontà di parteciparvi dopo la sentenza di condanna. Il giudice dovrebbe però effettuare una valutazione importante sui risultati raggiunti dai soggetti che hanno già intrapreso programmi di recupero perché, in base alla *ratio* della norma, non risulterebbe sufficiente la mera partecipazione.

Le carenze riguardanti i programmi di recupero toccano anche le caratteristiche del personale degli enti (non viene infatti precisata la necessaria presenza di alcuna figura professionale specifica come psicologi, psicoterapeuti e assistenti sociali), gli obblighi di aggiornamento professionale e della prestazione offerta da ogni ente/associazione (la legge non prevede nessun controllo sulle attività svolte né tanto meno l'attestazione della partecipazione al percorso e il relativo esito) e la necessità di personalizzare i percorsi. Le difficoltà gestionali di questo strumento, non ancora oggetto di specifica normativa da parte del legislatore, sono state però gestite in maniera ammirevole dal Tribunale di Nola con un decreto¹⁵⁵ nel quale è stata inserita una proposta di progetto per affidare gli autori dei reati, citati nel comma 5 dell'articolo 165 del Codice penale, a strutture qualificate per il sostegno e il recupero degli stessi. Il progetto presenta anche delle linee guida sia a livello terapeutico sia a livello economico prevedendo, per quest'ultimo aspetto, delle convenzioni con il Tribunale. Questa scelta operativa appare l'opzione migliore per ovviare alla lacuna e, allo stesso tempo, fornire un servizio in grado di rispondere alle esigenze specifiche e di perseguire gli obiettivi fissati.¹⁵⁶

Un'ulteriore e non meno rilevante criticità è data dal limitato numero di enti ed associazioni presenti sul territorio italiano che si occupano della tematica. Una possibile soluzione ai problemi organizzativi e sistematici dello strumento potrebbe essere stata presentata dallo schema del nuovo disegno di legge in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne presentato il 16 febbraio 2022 in Senato che propone una gestione dei percorsi di recupero affidata agli U.E.P.E.

¹⁵⁵ Si tratta del decreto n. 65 emanato in data 29 aprile 2021 recante "Progetto percorsi di recupero destinati agli autori di reato di violenza domestica e di genere e per il successivo monitoraggio" rinvenibile nella sezione Archivio del sito ufficiale del Tribunale di Nola

¹⁵⁶ PARODI C., *Reato del "codice rosso", percorsi di recupero e sospensione condizionale della pena: molte questioni ancora aperte*, in *Il Penalista*, 31 agosto 2022

Merita attenzione anche la prassi sviluppata dal Tribunale di Bologna per una migliore gestione ed efficacia della misura prevista dal nostro ordinamento. È stato predisposto l'onere di presentazione della richiesta, corredata da copia della richiesta scritta per partecipare ad uno specifico programma e la copia di accettazione da parte dell'ente/associazione, in capo all'imputato/indagato. La decisione è rimessa al giudice, il quale, in sentenza dovrà indicare la durata, i contenuti e la data entro la quale dovrebbe terminare il percorso. Al termine del percorso la relazione riguardante il raggiungimento di un esito positivo deve essere presentata all'autorità giudiziaria dal condannato o dal suo difensore. Le modalità operative bolognesi rappresentano un modello che sarà naturalmente oggetto di modifiche da parte di altri Tribunali, ma, nonostante ciò, ha rappresentato e rappresenta un buon punto di partenza per una maggiore specificità e precisione della norma¹⁵⁷.

Rimanendo nell'ambito dei percorsi di recupero questi sono oggetto di disciplina anche da parte dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. La disposizione in questione è stata introdotta nell'ordinamento penitenziario con la legge 1° ottobre 2012, n. 172 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ed è stata poi modificata dalla legge n. 69 del 2019 che ha aggiunto il comma 1-*bis* e ne ha modificato la rubrica. Si disciplina la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per determinati reati (rientranti nel campo della violenza di genere) in base ad una partecipazione a trattamenti di recupero e di rieducazione e sono inoltre previsti specifici percorsi di reinserimento sociale, di prevenzione e di recupero esattamente come previsto in tema di sospensione condizionale¹⁵⁸. In tema di sospensione si può richiamare l'articolo 656, comma 5 del codice di procedura penale che dispone la diversa misura della sospensione dell'ordine di esecuzione per le pene detentive che non superano i tre anni (ovvero quattro o sei anni per casi specifici espressi nella disposizione normativa). La richiesta della sospensione rimanda ad una volontà di

¹⁵⁷ BIAGGIONI E., *Osservatorio sulla violenza contro le donne n.4/2021-La nuova disciplina della sospensione condizionale della pena ex art. 165, co.5, c.p.: prime indicazioni operative*, in Sistema penale, 2 novembre 2021 e documento ufficiale del Tribunale ordinario di Bologna, *Nuove modalità operative per l'applicazione del disposto di cui all'art. 165, co.5, c.p.*, 30 luglio 2021, rinvenibile sul sito ufficiale della camera penale di Bologna

¹⁵⁸ PARODI C., *Reato del "codice rosso", percorsi di recupero e sospensione condizionale della pena: molte questioni ancora aperte*, in Il Penalista, 31 agosto 2022

presentare istanza per richiedere una misura alternativa alla detenzione. Il comma 9 della disposizione presenta un elenco di fattispecie per le quali non può essere disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione nonostante gli stessi possano presentare i requisiti richiesti dalla norma e, tra questi reati, viene inserito anche quello di atti persecutori nei casi in cui risulti integrata la circostanza aggravante del terzo comma.

L'esclusione dei casi di *stalking* commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza, di un disabile, di un minore ovvero con armi o da persona travisata non riguarda solo l'ordine di sospensione ma anche la possibilità di presentare richiesta per le misure alternative alla detenzione; ciò vuol dire che i soggetti condannati per il reato di cui all'art. 612-*bis*, comma 3, c.p. non potranno accedere nemmeno ai permessi premio e allo svolgimento del lavoro all'esterno della struttura penitenziaria e questa scelta del legislatore deriva dalla volontà di punire più severamente le condotte che risultano estremamente deprecabili richiamando l'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e le ulteriori fattispecie, tra cui quella dello *stalking*, inserite nella disposizione¹⁵⁹. Questa scelta legislativa, resa attuativa con il decreto-legge n.78 del 2013, esclude quindi la sospensione del titolo esecutivo nel momento in cui viene emanata sentenza definitiva di condanna¹⁶⁰.

2.6.2 L'esclusione dell'applicabilità della causa di estinzione del reato delle condotte riparatorie

Le condotte riparatorie sono state inserite all'articolo 162-*ter* del nostro Codice penale dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario". La misura rappresenta una causa di estinzione del reato applicabile nelle situazioni in cui, successivamente alla commissione di un reato procedibile a querela di parte, l'imputato procede con il pagamento di un risarcimento (anche in forma specifica) ovvero con una reintegrazione (consistente in un ripristino della situazione alla sua condizione originaria) ovvero eliminando le conseguenze dannose del reato. Nella giurisprudenza di merito si è affermato che il giudice può pronunciare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-*ter* c.p. anche se la persona offesa non risulta

¹⁵⁹ PELLINO R., *Sospensione dell'ordine di esecuzione ed articolo 4-bis della legge n. 354/1975: reati "ostativi o parzialmente "ostativi"?*, in *Dejure*, 5 luglio 2019

¹⁶⁰ GUERRA M., *La violenza di genere: l'attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in *Cassazione penale*, fascicolo n. 6, 2015

concorde con la condotta riparatoria esercitata dall'imputato ma il giudice ritenga riparato interamente il danno subito ¹⁶¹.

La disciplina della misura, prevedendo come unico requisito reati procedibili a querela soggetta a remissione, la rende applicabile ad una pluralità di reati, tra cui anche la fattispecie di atti persecutori. Sull'applicabilità della disposizione normativa al reato di *stalking* si svilupparono diversi contrasti che portarono, con la legge 4 dicembre 2017, n.172 all'introduzione del divieto di applicazione della misura per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p.

L'eliminazione dello *stalking* dal novero dei reati estinguibili per condotte riparatorie è stata dettata da una forte reazione da parte dell'opinione pubblica proprio in seguito alla sopracitata sentenza del GUP di Torino del 2017. In dottrina in realtà, non si svilupparono grandi dibattiti in quanto, analizzando nello specifico la fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p. e in particolar modo tutti i casi di procedibilità d'ufficio previsti dalla disciplina, le ipotesi residuali che avrebbero soddisfatto le condizioni richieste dall'art. 162-*ter* c.p. risultavano limitate. Secondo quanto espresso dal legislatore la misura tendeva a soddisfare un'esigenza deflattiva del procedimento penale ¹⁶², ma in un ambito estremamente delicato come quello della violenza di genere l'applicazione di una misura tale comporterebbe in capo alle vittime una preferenza nel non presentare denuncia perché non confidano in un intervento adeguato da parte dello Stato ¹⁶³. L'esclusione della fattispecie dall'art. 162-*ter* c.p. appare quindi condivisibile, ma le ragioni che hanno portato il GUP di Torino a concedere la misura, ossia la non particolare gravità ¹⁶⁴ delle offese arrecate alla vittima nel singolo caso concreto,

¹⁶¹ Nel caso di specie il giudice dichiarò estinto il reato di atti persecutori dietro pagamento di un risarcimento pari a euro 1500. Ufficio indagini preliminari del Tribunale di Torino, 2 ottobre 2017, n. 1299 in DAVICO A., *Stalking. Atti persecutori – art. 612-bis c.p.*, Ospedaletto (Pisa), Pacini Giuridica, 2019, p. 82

¹⁶² CASSANI C., *Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di riflessione*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n.1, 2018 e FERRANTI D., *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4 luglio 2017

¹⁶³ Così è stato affermato anche dall'avv. Giulia Bongiorno in TUNDO A., *Stalking*, Giulia Bongiorno: "La riforma Orlando indebolisce il reato, sanzione riparatoria applicabile nel 50% dei casi", in *Il Fatto quotidiano*, 29 giugno 2017

¹⁶⁴ Potrebbe risultare utile richiamare la famosa sentenza J.L. contro Italia emanata dalla Corte di Strasburgo, in data 27 maggio 2021, nella quale i giudici europei condannarono il nostro paese per violazione dell'art. 8 della CEDU. Riprendendo la motivazione presentata dalla Corte d'Appello di Firenze dove, a sostegno della non colpevolezza dell'imputato, i giudici adottarono delle giustificazioni che colpevolizzavano gli atteggiamenti, le abitudini, il carattere, il passato e lo stile di vita della vittima. I giudici fiorentini rappresentarono il pregiudizio che sta alla base della violenza di genere e lo applicarono in un ambiente in cui, per legge, si dovrebbe agire (con gli adeguati bilanciamenti) a protezione della persona offesa.

potranno tranquillamente ripresentarsi in futuro sotto altri termini ed è questo l'aspetto preoccupante ¹⁶⁵.

2.7 La disciplina dell'ammonimento del Questore

Il provvedimento di ammonimento, introdotto dal legislatore con la legge n.38 del 2009 e definito come un'innovazione fondamentale ¹⁶⁶, è una misura di prevenzione di natura amministrativa che costituisce una forma di tutela anticipata per la vittima di atti persecutori che non abbia ancora presentato querela per il reato subito ¹⁶⁷.

Lo strumento in esame è stato oggetto di critiche per la previsione di predisporre una punizione in capo ad un soggetto che non è ancora stato sottoposto a processo penale e di cui, quindi, non si è certi della colpevolezza. La *ratio* dell'ammonimento ha però giustificato questa problematica affermando come, per la tipologia di reato di atti persecutori che rappresenta un preludio ad una violenza più grave, la tutela anticipata risulta essere cruciale proprio per evitare che si concretizzi la lesione maggiore ¹⁶⁸. L'istituto amministrativo risponde a due esigenze specifiche ossia la protezione anticipata (necessaria sia per la natura del reato preso in esame sia per la lentezza dei procedimenti penali) e l'efficacia dissuasiva che dovrebbe giocare sul presunto *stalker*.

La disciplina ufficiale dell'istituto, inserita all'articolo 8 della legge, risulta essere la seguente:

“Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

Il questore, assunte se necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui

¹⁶⁵ CAPOROTUNDO F., *L'estinzione del reato per condotte riparatorie: luci ed ombre dell'art. 162-ter c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n.1, 2018

¹⁶⁶ SALVATORI G., *L'ammonimento del questore: come richiederlo*, in *Dejure*

¹⁶⁷ È un istituto che prende ispirazione dal *Binding Over* anglosassone, strumento consistente in una diffida o ingiunzione emanata successivamente alla presentazione di una denuncia o di una citazione in accordo con il destinatario della misura. La *ratio* dell'istituto è la medesima che si incontra nel nostro ordinamento: mantenere l'ordine pubblico e tutelare maggiormente i soggetti che corrono rischi superiori per evitare che si realizzino delle condotte illecite, in LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.158

¹⁶⁸ LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.72

confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del Codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del Codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.”.

Questa misura rimanda in realtà ad uno strumento antico dell'ordinamento giuridico italiano che richiama il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), con il quale venne previsto in capo all'Autorità di Pubblica Sicurezza (i cui poteri in ambito provinciale sono esercitati dal Prefetto e dal Questore) l'onere, tra gli altri, di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini ¹⁶⁹.

La disciplina normativa risulta poi oggetto di modifica ad opera della legge n. 119 del 2013. L'adeguamento riguardante l'istituto dell'ammonimento, inserito all'art. 1, comma 4, della legge appena citata consiste nell'aver reso obbligatoria l'adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni che prima risultava solo eventuale e basata sulla valutazione e sulla necessità nel singolo caso concreto.

Il provvedimento non può essere richiesto nei casi in cui risulti già denunciato alle Autorità il reato di *stalking* ovvero nei casi in cui lo stesso risulti procedibile d'ufficio. La *ratio* che ha mosso il legislatore all'introduzione di questo strumento si trova nella più rapida operatività dello stesso: una criticità generale del nostro sistema giuridico riguarda la lentezza dei procedimenti di fronte all'Autorità giudiziaria e questa problematica, valutata in una situazione di condotte persecutorie, aggiunge un'ulteriore lesione in capo alla vittima¹⁷⁰. L'ammonimento consente l'applicazione di una protezione immediata tramite la

¹⁶⁹ SALSI G., *Stalking: una ricerca sull'“ammonimento del Questore” nella provincia di Bologna in riferimento alla legge 38/2009*, Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza, vol. VI, n.1, 2012

¹⁷⁰ La lentezza dei processi penali è un elemento che si aggiunge alle già numerose caratteristiche e condizioni che causano alla vittima una sofferenza aggiuntiva a quella già subita a causa del reato: vittimizzazione secondaria (espressione con la quale si indica una “vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima”, in REC(2006)8 Consiglio d'Europa), in “*La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*”, Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni altra forma di violenza di genere, 20 aprile 2022, riscontrabile sul sito ufficiale del Senato della Repubblica italiana

richiesta, da parte del Questore, diretta allo *stalker* di agire secondo i termini stabiliti dalla legge. L'oggetto dell'istituto si rinviene quindi nella richiesta di interruzione dei comportamenti assillanti e molesti mossi nei confronti di un determinato soggetto e può essere rivolto all'autore dei comportamenti persecutori fino a che non viene presentata querela per il reato di *stalking* ¹⁷¹.

La misura dell'ammonimento prevede, in capo al Questore, l'assunzione di informazioni dagli organi investigativi e dalle persone informate sui fatti così da poter valutare la situazione concreta per prevedere eventualmente l'adozione del provvedimento di ammonimento.

La Corte costituzionale promulgò una sentenza nel 1956 con la quale dichiarò l'incostituzionalità degli artt. 164-176 T.U.L.P.S. In questo contesto rilevò una valutazione sulla possibile incostituzionalità anche del provvedimento di ammonimento del Questore e la Corte affermò che lo strumento risultò immune da censure e quindi in linea con l'art. 13 della Costituzione, in quanto consisteva in un mero avvertimento e non in una effettiva limitazione della libertà del soggetto ammonito ¹⁷².

La disciplina introdotta con la legge n.38 del 2009 presentava delle lacune rispetto alla corretta applicazione dello strumento da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e, per ovviare a questa carenza, la Questura di Bologna decise di sviluppare e testare un protocollo più preciso valutando poi l'efficacia dello stesso su un arco di tempo di tre anni dall'entrata in vigore della legge. Venne previsto in capo agli operatori della Polizia di Stato di procedere ad un'istruttoria concentrandosi su determinati aspetti della situazione concreta tra cui la relazione intercorrente tra il presunto *stalker* e la vittima, gli episodi e la loro precisa collocazione temporale, la presenza di minori e di testimoni ovvero altre persone danneggiate dalle medesime condotte da parte dello stesso autore, la descrizione degli atti riconducibili ad una persecuzione e l'eventuale titolarità di porto d'armi del soggetto nei cui confronti si richiede l'ammonimento. Una volta terminata la breve istruttoria che è principalmente tesa alla costruzione di una completa, precisa e verificabile situazione, gli operatori devono informare la vittima dei centri antiviolenza presenti sul territorio. Il quadro indiziaro che si richiede come presupposto per il provvedimento di ammonimento non deve

¹⁷¹ LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 73

¹⁷² SALSI G., *Stalking: una ricerca sull'"ammonimento del Questore" nella provincia di Bologna in riferimento alla legge 38/2009*, Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza, vol. VI, n.1, 2012

fornire una prova della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 612-*bis* c.p., ma semplicemente la ricostruzione di una situazione di fatto che presenta tutti gli elementi per far ritenere rilevante il rischio di attuazione di atti persecutori ¹⁷³.

La richiesta viene successivamente inoltrata al Questore senza ritardo, il quale procederà, se sussistono i requisiti richiesti dalla legge, all'emanazione del decreto di ammonimento. Nel caso in cui dall'istruttoria non dovessero emergere situazioni rispondenti ai criteri richiesti dall'ordinamento, il Questore, esercitando la discrezionalità amministrativa, potrà comunque provvedere ad emanare il decreto. In caso contrario non si avrà l'ammonimento del presunto *stalker* e la vittima potrà ripresentare nuovamente richiesta quando avrà ulteriori elementi di fatto a sostegno della sua posizione ovvero ci sarà un'archiviazione della richiesta, il che può succedere anche su domanda della stessa vittima ¹⁷⁴.

Potrebbe presentarsi anche l'ipotesi in cui la vittima comunichi degli eventi, delle circostanze ovvero dei comportamenti non corrispondenti alla realtà. In tal caso il richiedente l'ammonimento compierebbe calunnia nei confronti dell'altro soggetto, il quale potrà richiedere un risarcimento economico per il danno subito ¹⁷⁵. Vista l'assenza dell'obbligo in capo all'Autorità di Pubblica Sicurezza di trasmettere la richiesta di ammonimento all'autorità giudiziaria, in una situazione simile a quella appena descritta sarà il soggetto che ha subito la calunnia a dover presentare querela (nel caso in cui volesse esercitare l'azione penale) e non potrà pretendere che il processo prenda avvio dalla comunicazione della decisione in merito al provvedimento di ammonimento da parte del Questore al giudice (proprio perché non sussiste quest'obbligo in capo al Questore stesso). Nell'ipotesi in cui invece i fatti comunicati al Questore integrino dei reati procedibili d'ufficio, lo stesso sarà tenuto a comunicare le informazioni all'autorità giudiziaria ¹⁷⁶.

L'Autorità di Pubblica sicurezza, prima di emanare il provvedimento, deve darne avviso al destinatario ad eccezione delle ipotesi in cui le esigenze di tutela specifiche impongono

¹⁷³ Così è stato affermato dai giudici della seconda sezione del Tribunale di Brescia nella sentenza n. 183 del 28 gennaio 2011, in *Diritto e giustizia*, 2011; stesso orientamento presentato dal TAR di Trento, sez. I, 28 luglio 2017, n. 244 in DAVICO A., *Stalking. Atti persecutori – art. 612-bis c.p.*, Pacini Giuridica, Ospedaletto (Pisa), 2019, p. 20

¹⁷⁴ SALSI G., *Stalking: una ricerca sull'“ammonimento del Questore” nella provincia di Bologna in riferimento alla legge 38/2009*, *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, vol. VI, n.1, 2012

¹⁷⁵ LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.135

¹⁷⁶ SALSI G., *Stalking: una ricerca sull'“ammonimento del Questore” nella provincia di Bologna in riferimento alla legge 38/2009*, *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, vol. VI, n.1, 2012

l'immediata emanazione dell'ammonimento senza avviso all'ammonito ¹⁷⁷. L'avviso di avvio del procedimento è una misura tipica del procedimento amministrativo la cui disciplina si rinviene all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ma per lo strumento in esame non pare necessaria in ragione dell'urgenza che si richiede per l'emanazione del provvedimento. La possibilità di derogare all'esigenza dell'avviso deve però essere corredata da un quadro indiziario che indichi precisamente le condotte persecutorie ed assillanti subite dal richiedente ¹⁷⁸.

La misura preventiva dell'ammonimento del Questore risulta coadiuvata e rafforzata da un protocollo sviluppato e ideato sui reati di *stalking* e di violenza domestica: il Protocollo Zeus¹⁷⁹. È stato sottoscritto dalla questura di Milano in collaborazione con il Centro italiano per la promozione e la mediazione nel 2018 e ha coinvolto 36 questure italiane. A differenza di molti altri, non si incentra sulle necessità delle vittime bensì ha lo scopo di fornire un sostegno agli autori di reato già ammoniti con percorsi di prevenzione tesi al "miglioramento nella gestione delle emozioni, nella convinzione che intervenire all'inizio della spirale della violenza è determinante per prevenire la degenerazione dei primi atti, affinché colui che li ha commessi possa 'fermarsi prima'" ¹⁸⁰.

Il percorso offerto al soggetto ammonito consiste in una serie di colloqui gratuiti con professionisti in ambito psicologico e relazionale che offrono spunti di riflessione, sia sul piano emotivo sia su quello cognitivo, per ricostruire le vicende che lo hanno portato ad essere destinatario di ammonimento e fargli quindi prendere consapevolezza sulla gravità delle sue azioni. Il protocollo risulta ad oggi uno strumento molto efficace, insieme all'ammonimento, nell'anticipazione della soglia di protezione. La dirigente della divisione anticrimine della Questura di Milano ha affermato un abbassamento del tasso di recidiva dal 10% del 2018 al 7% del 2021 ¹⁸¹.

¹⁷⁷ T.A.R. Genova, sez. III *bis*, 26 aprile 2016, n. 407 in *Dejure*

¹⁷⁸ T.A.R. Milano, sez. I, 20 aprile 2017, n. 918

¹⁷⁹ È un programma stilato nell'ambito del progetto europeo ENABLE (Early Network-based Action against abusive Behaviours to Leverage victim Empowerment 2020), informazioni rinvenibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato

¹⁸⁰ Informazioni rinvenibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato

¹⁸¹ La dirigente Cuciti Giovanna ha partecipato ad un incontro sulla violenza di genere tenutosi il 25 novembre 2021 ed ha così affermato nell'articolo redatto da CELIBERTI M., *Cos'è il Protocollo Zeus e come funziona il sistema per salvare le donne dalla violenza: "Ma bisogna agire in tempo"*, in *Il Riformista*, 25 novembre 2021

Tra i diversi centri che collaborano per la fornitura di programmi di rieducazione per uomini maltrattanti si richiama il CeOM (centro orientamento e monitoraggio), centro facente parte del progetto sperimentale U.O.MO. sviluppato da ATS Città Metropolitana di Milano, che collabora con le questure per il trattamento di uomini violenti o a rischio di commettere atti violenti ¹⁸².

La rilevanza di questi strumenti è evidenziata anche dalla Conferenza Stato-Regioni del 2022, durante la quale sono stati stabiliti dei requisiti minimi per tutti i centri che trattano gli autori di violenza così da poter avere una gestione bilanciata e coordinata a livello territoriale¹⁸³.

2.8 L'utilità delle misure cautelari nel procedimento per atti persecutori

Il legislatore oltre a prevedere una normativa specifica in tema di atti persecutori decise di introdurre nell'ordinamento giuridico anche delle misure a sostegno delle vittime, per garantire loro una protezione ed una tutela necessarie per evitare un aggravamento della situazione. Lo studio del fenomeno dello *stalking* ha rilevato come la persecuzione, molto spesso, non si fermi in caso di denuncia di reato e, in ragione di questo, l'introduzione di strumenti che limitino maggiormente l'autore del reato, costituisce un elemento fondamentale per evitare ulteriori lesioni in capo alla persona offesa.

Una misura innovativa venne discussa per tutto l'iter legislativo e ufficialmente introdotta all'articolo 282-ter del codice di procedura penale con la legge n.38 del 2009, ma in aggiunta vennero inseriti ulteriori strumenti tesi ad una gestione dei rischi e dei pericoli.

Le misure cautelari ideate ed introdotte nel sistema specificamente per i reati rientranti nella violenza di genere si affiancano alle altre misure già presenti nell'ordinamento. Tra queste si richiama la misura della custodia cautelare in carcere. L'articolo 275 del codice di procedura penale disciplina i criteri di scelta delle misure e, al comma 2-bis ¹⁸⁴, introduce

¹⁸² Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con CeOM, fondazione Somaschi Onlus, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca e la cooperativa sociale Dorian Gray ed ha lo scopo di fornire dei servizi tesi alla gestione e alla rieducazione di uomini maltrattanti ma ha anche in programma lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione e prevenzione con la collaborazione di pronto soccorso, consultori, medici di famiglia, studi legali, parrocchie e società sportive. I servizi offerti richiedono, in capo agli autori di violenza, una minima consapevolezza del loro agito e l'assenza di patologie psichiatriche. I percorsi sono personalizzati in base alle esigenze dei singoli soggetti e possono prevedere programmi individuali o di gruppo. Informazioni trovate nel comunicato stampa del progetto U.O.M.O. rinvenuto sul sito ufficio di ATS Milano.

¹⁸³ Seduta del 14 settembre 2022 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza: raggiunta l'intesa in conferenza Stato Regioni, pubblicato il 15 settembre 2022 sul sito ufficiale del Dipartimento del Ministero per le Pari Opportunità

¹⁸⁴ Comma introdotto con la legge 8 agosto 1995, n.332 e successivamente modificato dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 117

una disciplina specifica in tema di custodia cautelare in carcere prevedendo la non applicabilità della misura nelle ipotesi in cui la pena della reclusione irrogata non risulti superiore a tre anni. La disciplina ha però subito delle modifiche rilevanti per il reato di atti persecutori per mano del decreto-legge 26 giugno 2014, n.92, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 117 recante “Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile” che ha escluso gli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale dal novero dei reati per i quali non risulterebbe applicabile la misura in esame. La novità introdotta dalla legge n.117 del 2014 è tesa a predisporre un trattamento severo per gli indagati di due fattispecie rilevanti del nostro ordinamento giuridico¹⁸⁵.

Essendo lo *stalking* un fenomeno che si concretizza con atti di minaccia e molestia reiterati nel tempo, la necessità di prevedere una tutela anticipatoria nei confronti della vittima ha comportato l’introduzione di un nuovo strumento a causa dell’inadeguatezza di quelli già esistenti nell’ordinamento giuridico italiano. L’articolo 282-*ter* del codice di procedura penale dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. La misura in questione venne introdotta dal legislatore per fornire una tutela specifica, efficace e rapida nei confronti di tutte le vittime di atti persecutori. Il divieto rappresenta uno “snodo funzionale che costituisce l’aspetto sostanziale della tutela penale anticipata offerta dal reato di *stalking*”¹⁸⁶.

Prima di analizzare nello specifico la disciplina del divieto di avvicinamento si richiama un’ulteriore misura da cui ha preso ispirazione il legislatore italiano. All’articolo 282-*bis* del codice di procedura penale viene infatti disciplinato l’allontanamento dalla casa familiare, misura cautelare introdotta con la legge 4 aprile 2001, n.154 recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. Le due misure presentano un forte contenuto inibitorio nei confronti del presunto autore di reato e forniscono una tutela preventiva alle vittime di condotte lesive adottate in contesti relazionali e familiari. Un’altra analogia consiste nella possibilità, in capo al giudice, di adottare delle prescrizioni, condizione che permette di

¹⁸⁵ GUERRA M., *La violenza di genere: l’attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in Cassazione penale, fascicolo n.6, 2015

¹⁸⁶ MACRI M., *Stalking e prospettive di tutela cautelare*, in Responsabilità civile e previdenza., 2009

modellare e plasmare la singola misura in base alle esigenze e necessità dei casi concreti, così da fornire un'effettiva protezione in capo alle vittime.

La ragione che ha portato il legislatore ad introdurre l'art. 282-ter c.p.p., si ritrova nella struttura della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, la quale comportava delle criticità nell'applicazione ai casi di *stalking*. Una differenza tra le due misure si incontra nel bene giuridico tutelato: la misura dell'allontanamento è volta alla protezione dell'incolumità fisica della vittima mentre per il divieto di avvicinamento si prevede una tutela mirata ad evitare la persecuzione¹⁸⁷ per permettere alla vittima di vivere la sua vita in sicurezza, senza stravolgere ulteriormente le sue abitudini quotidiane¹⁸⁸.

Nella disposizione normativa che disciplina la misura del divieto di avvicinamento si prevedono tre tipologie di tutela applicabili anche congiuntamente: l'obbligo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati, l'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla vittima e l'obbligo di non comunicare con la vittima attraverso qualsiasi mezzo o strumento. Quest'ultima risponde in maniera specifica alle tipiche condotte persecutorie rinvenibili nella costante ricerca di contatto attraverso assillanti telefonate, sms o *e-mail*.

L'imposizione dell'obbligo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati prevede il dovere in capo al giudice di determinare, in maniera specifica, i luoghi ai quali il presunto autore di reato non possa avvicinarsi. Questo richiede una precisa indicazione, da parte della vittima, delle sue abitudini e della sua routine così da permettere all'autorità giudiziaria l'emanazione di un provvedimento completo e specifico.

L'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa viene esteso anche ai suoi congiunti, ai conviventi e ai soggetti a lei legati da relazione affettiva. Questa seconda previsione risponde alle esigenze che si presentano nelle situazioni concrete in cui si ha a che fare con un persecutore estremamente assiduo, per il quale non risulta sufficiente il primo obbligo. In questo modo si disciplinano anche eventuali situazioni che comportano un incontro casuale tra la vittima e il suo presunto *stalker* in luoghi non indicati nel provvedimento.

¹⁸⁷ PARODI C., *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla l. n. 38/2009*, Giuffrè, Milano, 2009, p.179

¹⁸⁸ BONGIORNO LIVIA, *Il divieto di avvicinamento alla persona offesa tra esigenze di protezione della vittima e tutela delle garanzie di libertà dell'accusato: il punto di equilibrio individuato dalle Sezioni Unite. Nota a Cass., Sez.Un., 29 aprile 2021, n. 39005*, in *Sistema penale*, fascicolo n.1, 16 marzo 2022

La misura disciplinata dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale introduce quindi una misura che va a costituire un "microsistema cautelare a tutela della vittima"¹⁸⁹.

Per rendere la misura più coerente con la situazione che si propone di tutelare il legislatore ha previsto la possibilità di ampliare l'applicazione di questa misura anche nei confronti dei congiunti, dei conviventi e dei soggetti legati da relazione affettiva alla persona offesa, come espresso nel comma 2 dell'art. 282-ter c.p.p. L'ampliamento dell'applicabilità della misura può essere concretizzato però solo nei casi in cui si presentano "ulteriori esigenze di tutela". La struttura della disposizione in esame permette in tal modo la creazione di uno "spazio di protezione intorno alla vittima" così da proteggere non solo il singolo soggetto colpito direttamente dalle condotte persecutorie, ma anche tutte le persone legate alla vittima per le quali potrebbe presentarsi il pericolo di subire le medesime offese¹⁹⁰.

La misura cautelare in esame richiede anche la valutazione delle esigenze del presunto *stalker*. Il giudice, nell'applicare la misura coercitiva, non può limitare eccessivamente la libertà del soggetto, ma dovrà tenere conto delle sue basilari necessità ed esigenze lavorative, familiari e di cura. Per queste motivazioni la norma dispone, in capo al giudice, la possibilità di applicare delle prescrizioni che disciplinino le modalità attraverso le quali i due soggetti potranno frequentare i medesimi luoghi nel caso in cui risultasse necessario farlo.

Rimanendo nell'ambito delle esigenze dello *stalker*, in giurisprudenza si è aperto un dibattito circa il rispetto del principio di determinatezza da parte della disciplina di cui all'art. 282-ter c.p.p. La norma riconosce ampio potere discrezionale in capo al giudice per ciò che concerne il contenuto dell'istanza che predisporrà il provvedimento in capo all'accusato. La determinazione dei luoghi e della distanza e, in aggiunta, le eventuali prescrizioni non devono rispondere a delle condizioni di base previste dal legislatore. Questa scelta, ben ponderata, è stata dettata dalla *ratio* dell'istituto rinvenibile nella predisposizione di una tutela che potesse conformarsi alle singole esigenze di ogni vittima.

La carenza che si nota rispetto al profilo di determinatezza dell'istituto dovrebbe essere colmata con il provvedimento del giudice all'interno del quale lo stesso dovrà definire con precisione e in maniera bilanciata le modalità di applicazione della misura. Sulla questione

¹⁸⁹ CIPRIANO G., *Maltrattamenti in famiglia e misure cautelari alternative al carcere*, in *Diritto penale e processo*, 2015 e NICCOLINI M., *Il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da persone diverse dalla vittima*, in *Diritto penale e processo*, 2021

¹⁹⁰ MUSCELLA A., *Divieto di avvicinamento alla persona offesa – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n.1, 12 gennaio 2022

si sono recentemente pronunciate¹⁹¹ le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Inizialmente le Sezioni semplici della Corte hanno presentato diverse linee risolutive della questione: con la prima si sosteneva che non fosse necessario specificare i luoghi oggetto del divieto quando la condotta criminosa risultasse particolarmente intrusiva e persecutoria. Secondo questo indirizzo l'obbiettivo della misura è quello di garantire una tutela rafforzata a tutte le persone che subiscono una condotta assillante ed un'intrusione nella propria sfera privata, motivo per il quale maggiore è il raggio d'azione del divieto, più esecutivo ed efficace risulterà lo stesso¹⁹². Questo orientamento si allineerebbe anche con la Direttiva europea 2011/99/UE, in tema di ordine di protezione europeo, che richiede solo la delimitazione del perimetro all'interno del quale scatterebbe la protezione¹⁹³.

Un altro orientamento sosteneva invece il necessario bilanciamento fra le esigenze di tutela e le limitazioni alla libertà del presunto autore del reato, realizzabile con l'elencazione determinata e specifica dei luoghi da non frequentare.

La soluzione interpretativa definitiva, data dalle Sezioni Unite, prevede il principio di diritto in base al quale "il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei già menzionati principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente". La Suprema Corte collauda dunque entrambe le interpretazioni precedenti affermando l'assenza di violazioni del principio di determinatezza da parte della disposizione normativa di cui all'art. 282-ter c.p.p.

La previsione dell'elencazione dei luoghi risulta necessaria non solo ai fini della tutela della vittima e ad una ripresa in sicurezza delle sue abitudini ma anche per esercitare un controllo sul rispetto delle prescrizioni da parte dell'autore del reato. In aggiunta, la Corte sostiene come tale disciplina permetta di evitare l'applicazione di misure coercitive più restrittive delle libertà personali in capo all'indagato. La carenza di determinatezza della norma viene colmata dal giudice in sede di applicazione della misura con l'aiuto dell'organo inquirente,

¹⁹¹ Cass. Pen., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 39005

¹⁹² In questo senso Cass. Pen., sez. V, 7 maggio 2013, n. 19552

¹⁹³ MUSCELLA A., *Divieto di avvicinamento alla persona offesa – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n.1, 12 gennaio 2022; BORRELLI E., *L'ordine di protezione europeo: cos'è? Quanto ne sai?*, sul sito ufficiale dedicato al portale europeo della giustizia, 24 aprile 2021

il quale ha il dovere di fornire le informazioni utili circa le abitudini di vita della persona offesa e i pericoli che potrebbe correre.

L'obbligo di mantenimento di una determinata distanza dalla vittima o dai luoghi da lei abitualmente frequentati risulta invece idoneo e legittimo anche senza una specificazione dei luoghi in quanto impone all'accusato di non ricercare il contatto con la persona offesa.

La direttiva 2011/99/UE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa il 13 dicembre 2011, introduce l'ordine di protezione europeo ¹⁹⁴ (di cui non si approfondirà) come misura applicabile alle vittime di qualsiasi reato ma, nella parte introduttiva dell'atto, viene posta l'attenzione sull'utilità della misura per i soggetti offesi da reati di violenza di genere. Questo strumento, introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 11 febbraio 2015, n.9 garantisce un riconoscimento europeo delle misure di protezione emesse dai giudici nazionali per la tutela delle vittime ¹⁹⁵. Ciò comporta che, nel campo della violenza di genere e, specificamente dello *stalking*, i soggetti tutelati dalla misura prevista appositamente dall'art. 282-ter c.p.p. otterranno la medesima tutela anche al di fuori del singolo Stato di emissione del provvedimento.

Il riferimento concreto alla misura del divieto di avvicinamento deriva dall'affermazione in direttiva secondo la quale, le disposizioni della stessa possono essere applicate in situazioni concrete in cui si ha la necessità di *“proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la vita o l'integrità fisica, psichica e sessuale di detta persona”* e, in aggiunta di ciò, nella precisazione data dagli organi europei rientrano a pieno titolo le condotte tipizzanti il delitto di atti persecutori.

Un altro aspetto che enfatizza l'attenzione del legislatore europeo verso i crimini che ledono la sfera della libertà personale dei soggetti deriva dalla previsione dell'emissione dell'ordine anche nei confronti dei familiari della vittima principale, i quali sono esposti ai medesimi pericoli sussistenti per la principale persona offesa.

La misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa è stata oggetto di modifiche attraverso la legge 19 luglio 2019, n. 69 e la legge 27 settembre 2021, n. 134. La prima legge, conosciuta anche come “Codice Rosso”, ha introdotto due novità: la prima riguardante la possibilità di esercitare un controllo sui soggetti

¹⁹⁴ È uno strumento che richiama la cooperazione giudiziaria in materia penale e il principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie inserito all'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹⁹⁵ Informazioni rinvenute sul portale internet europeo della giustizia, nella sezione dedicata alla cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

sottoposti alla misura attraverso l'applicazione del braccialetto elettronico e la seconda riguardante l'introduzione di un reato nel caso di violazione dell'art. 282-ter c.p.p.

L'articolo 275-bis c.p.p., che disciplina il braccialetto elettronico ¹⁹⁶, prevede un innovativo strumento tecnologico che facilita il controllo, da parte delle autorità, sul rispetto delle prescrizioni e delle modalità di esecuzione dei soggetti sottoposti a misure cautelari coercitive della libertà personale.

L'articolo 4 della legge introduce invece l'articolo 387-bis c.p. rubricato "Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa". La decisione del legislatore di introdurre questa nuova disposizione, con la quale si prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per coloro che non rispettano la misura cautelare alla quale sono sottoposti, comporta un rafforzamento della *ratio* del divieto e della sua funzione deterrente.

Ritornando alla legge n.38 del 2009, con questa il legislatore accettò la richiesta di modifica presentata, in sede di discussione del disegno di legge 1440 del 2008, dalla commissione parlamentare "Affari sociali" circa l'introduzione dell'obbligo in capo alle Forze dell'Ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche di fornire alle vittime tutte le informazioni circa i centri antiviolenza presenti sul territorio e il successivo onere di mettere in contatto le vittime con gli stessi centri qualora ne facessero richiesta.

Si prevede infine, all'articolo 12 della legge, la creazione di un numero verde nazionale ¹⁹⁷. Lo scopo dello strumento è quello di fornire assistenza ventiquattro ore su ventiquattro da parte di operatori specificamente formati, permettendo così alle vittime di richiedere aiuto alle autorità in qualsiasi momento e di ricevere una tutela ed un sostegno immediati sia a livello giuridico che psicologico.

2.9 La funzione dei centri antiviolenza

Il legislatore in fase di lavori preparatori sulla legge *antistalking* decise di inserire ulteriori strumenti innovativi che potessero fornire un sostegno a tutte le vittime. Si tratta di strumenti ritenuti essenziali anche a livello europeo, precisamente dalla Convenzione di Istanbul, che

¹⁹⁶ Il disegno di legge n. 2530 presentato nel 2022 prevede che, in caso di manomissione del braccialetto elettronico, il soggetto sottoposto alla misura cautelare subirà una revoca della tessa e la sostituzione della precedente misura con quella della custodia cautelare in carcere.

¹⁹⁷ L'iniziativa venne già presentata nelle proposte di legge n. 1819 del 2006 e n. 667 del 2008. Il 1522 è il numero antiviolenza e *stalking* attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Inizialmente si occupava solo di vittime di violenza ma con il decreto-legge n. 11 del 2009 la sua funzionalità è stata ampliata anche alle persone offese dal reato di atti persecutori.

riguardano la previsione di sistemi di supporto e sostegno come le case rifugio e le linee telefoniche e, in aggiunta, delle disposizioni procedurali che introducono il gratuito patrocinio (art.57 della Convenzione di Istanbul).

Per quanto concerne i centri antiviolenza il legislatore disciplinò, all'articolo 11 della legge n.38 del 2009, l'obbligo in capo alle Forze di polizia, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche, di informare tutte le persone offese dal reato circa l'ubicazione del centro antiviolenza più vicino a loro. Questi centri vengono istituiti con lo scopo di fornire un primo sostegno e supporto immediato a tutti i soggetti che vi si recano e sono forniti di operatori preparati e formati sia sulle singole discipline di cui si occupano sia sull'approccio corretto da tenere con i soggetti in difficoltà ¹⁹⁸.

Il numero verde viene invece istituito per perseguire lo stesso scopo ma agevolando e facilitando il contatto: è disciplinato dall'articolo 12 della medesima legge del 2009. Essendo una linea telefonica gratuita e operativa ventiquattro ore su ventiquattro tutti i giorni dell'anno consente, a chiunque ne senta la necessità, di richiedere aiuto. Il servizio garantisce l'anonimato dei soggetti che ne usufruiscono e questo è un elemento che favorisce la richiesta d'aiuto ¹⁹⁹. In Italia il numero verde di riferimento è il 1522, istituito nel 2006 ed esteso al reato di atti persecutori ²⁰⁰ con la legge di conversione n.38 del 2009. ²⁰¹

Sia il numero verde che i centri antiviolenza sono usufruibili in base alla volontà della vittima e si presenta il dovere in capo agli operatori di comunicare prontamente alle Forze dell'Ordine gli atti persecutori segnalati; sono inoltre previste delle procedure tecnico-operative condivise con le FF.OO. per i casi che si presentano con carattere emergenziale. Questa scelta permette alle vittime di ricevere un aiuto effettivo e di farsi sostenere in maniera concreta.

Riprendendo il discorso sui centri antiviolenza è utile richiamare l'associazione "Donne in rete contro la violenza" per meglio comprendere come operano. L'associazione riunisce ottantatré organizzazioni sul territorio nazionale per la gestione di cento centri antiviolenza e più di cinquanta case rifugio. L'operato dell'associazione è teso allo svolgimento di diverse

¹⁹⁸ LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Franco Angeli, Milano, 2012, p.89

¹⁹⁹ A cura di CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio. Prove-tecniche investigative-reati e processo-danni-strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, p.143

²⁰⁰ *Supra* nota n.7

²⁰¹ Sito ufficiale dedicato al numero verde funzionante a livello europeo

attività a sostegno delle vittime, tra le quali si richiama il sostegno psicologico, la consulenza legale, l'ospitalità in case rifugio (spesso ad indirizzo segreto) di madri e figli in situazioni di emergenza, attività di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere, orientamento e accompagnamento al lavoro, raccolta dati e gruppi di sostegno²⁰².

Il 21 gennaio 2006 è stata redatta la Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne da diverse organizzazioni e associazioni con lo scopo di ottenere un documento politico di base per la gestione del sistema di prevenzione e sostegno alle vittime di violenza di genere in rete e ad oggi conta l'adesione di cinquantasette centri.

Lo scopo principale che si desume dal documento consiste nello sviluppo di una collaborazione e cooperazione tra i diversi centri che consenta di comprendere maggiormente le dinamiche della violenza di genere e di sviluppare strumenti in grado di fornire un aiuto ed un sostegno concreto alle donne e permetta di sviluppare dei programmi di sensibilizzazione, di prevenzione e di formazione nazionale validi e idonei alle esigenze delle vittime. L'obiettivo finale dell'associazione nazionale Donne in rete contro la violenza è quello di promuovere un cambiamento culturale radicale.

Nel settembre 2022 è stata raggiunta un'intesa tra Stato e Regioni per la predisposizione di misure minime per le case rifugio e i centri antiviolenza²⁰³. Durante la Conferenza sono state stabilite delle innovazioni per la collaborazione tra settore pubblico e privato nell'offerta di sostegno e aiuto alle vittime ed è stato fermamente richiesto un determinato livello di specializzazione degli operatori che ci lavorano affermando inoltre la necessità, per le case rifugio, di distinguere diverse tipologie di soggiorno in base al rischio corso dalla vittima e alla fase del percorso di fuoriuscita dalla violenza in cui si trova. È stato infine valorizzato il lavoro in rete operato dai centri che si occupano della presa in carico delle donne, esattamente come previsto anche nell'ambito delle organizzazioni e associazioni che si occupano di uomini maltrattanti.

Dalle disposizioni appena richiamate della legge n. 38 del 2009 si comprende come la normativa specifica in materia di atti persecutori non si preoccupi solo di sanzionare e reprimere le condotte lesive ma pone una maggiore attenzione sulle persone offese dal reato, introducendo nel sistema giuridico italiano degli strumenti e delle disposizioni normative che tutelano e prevedono un sostegno per le vittime.

²⁰² Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne, 21 gennaio 2006, Roma

²⁰³ Documento pubblicato il 15 settembre 2022 sul sito ufficiale del Ministero per le Pari opportunità

L'innovazione, precedentemente citata ²⁰⁴, riguardante il gratuito patrocinio rimanda ad una decisione del legislatore italiano di prevedere l'accessibilità al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla situazione economica del richiedente. Di base per accedere al gratuito patrocinio bisogna rientrare negli indici economici che rappresentano l'impossibilità o l'estrema difficoltà del soggetto nel sostenere determinate spese legali. Per i reati a "codice rosso" ²⁰⁵ non viene invece prevista la presentazione dell'attestazione ISEE e la ragione risiede nella particolare natura del reato che, per i giudici della Corte di Cassazione, è condizione sufficiente alla concessione del beneficio ²⁰⁶. La vittima di *stalking* che si costituisce parte civile in processo e richiede il gratuito patrocinio non potrà quindi vedersi negata la domanda dal giudice.

Il beneficio in esame è stato oggetto di questione di legittimità, per violazione degli artt. 3 e 24, comma 3 della Costituzione, dichiarata infondata dalla Consulta ²⁰⁷. I giudici affermano la legittimità della misura evidenziando il tentativo della stessa di incoraggiare le vittime di determinati reati a denunciare fornendo loro un sostegno economico per le deplorabili condotte che hanno subito. Il patrocinio a spese dell'Erario non è solo teso al sostegno economico ma permette anche l'assistenza da parte di professionisti ben formati e questi sono tutti elementi che come scopo ultimo, oltre alla concretizzazione delle tutele previste in capo alle donne vittime di violenza di genere, perseguono l'eliminazione del rischio di vittimizzazione secondaria ²⁰⁸.

2.10 Il confronto tra il reato di atti persecutori e le altre fattispecie penali

Analizzato il reato di atti persecutori è importante dare rilievo ad un ulteriore aspetto presente della norma in esame ossia la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" che apre la disposizione.

²⁰⁴ Si richiama il decreto legislativo n. 115 del 2002, il cui art. 76, comma 4-tr disciplina la deroga ai limiti economici previsti dal legislatore per ampliare l'applicabilità del beneficio alle vittime di violenza di genere.

²⁰⁵ Sono i reati indicati all'art. 76, comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia". Nelle fattispecie elencate nella disposizione si trova il reato di atti persecutori in aggiunta ad altri tra i quali la violenza sessuale e i maltrattamenti contro familiari o conviventi

²⁰⁶ CAPITANI F.G., *Gratuito patrocinio 'smart' per le vittime di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking (e non solo)*, in *Diritto e giustizia*, fascicolo n.81, 2022; nota a sentenza Cass. Pen., sez. IV, 5 aprile 2022, n. 16272, in *Dejure*

²⁰⁷ Corte cost., 11 gennaio 2021, n.1

²⁰⁸ DOVA M., *Patrocinio a spese dell'Erario, a prescindere dalle condizioni di reddito, per le persone offese (tra l'altro) dai reati di violenza di genere: la Corte costituzionale ne ribadisce la ragionevolezza*, in *Sistema penale*, 28 maggio 2021

La clausola di sussidiarietà espressa venne introdotta già nel disegno di legge C1440 con lo scopo di evitare che il reato di atti persecutori venisse assorbito in fattispecie più gravi. Il principio di sussidiarietà, essendo ispirato all'articolo 13 della Costituzione²⁰⁹, postula che la sanzione penale venga utilizzata come ultima *ratio* perché incide notevolmente, in maniera diretta o indiretta, sulla libertà personale dei soggetti.

La volontà di introdurre espressamente questa clausola rimanda alla medesima ragione che ha portato il legislatore ad introdurre una norma *ad hoc* per il fenomeno dello *stalking* ossia punire le condotte persecutorie e fornire una tutela a tutte le vittime. In maniera specifica la clausola sembrerebbe escludere qualsiasi concorso apparente di norme²¹⁰, impedendo quindi di ricondurre una lesione derivante da atti persecutori alle fattispecie di lesioni personali o di violenza sessuale, delitti che tutelano beni differenti e che possono rappresentare il risultato dell'*escalation* di aggressività dello *stalker*.²¹¹

Secondo parte della dottrina la clausola di riserva presente nella disposizione normativa poteva essere evitata perché, vista l'eterogeneità delle condotte persecutorie, risulta difficile che gli stessi atti siano riconducibili sotto altra fattispecie di reato più grave.

Se, invece, si considerasse la situazione in cui astrattamente sembrerebbe configurabile il reato di *stalking*, ma non sono presenti tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla norma e la lesione subita dalla vittima non è quella disciplinata dall'art. 612-*bis* c.p., allora si avrà un concorso di reati. Questo non comporterebbe nessun problema in quanto, trattandosi di reati diversi i beni tutelati e le lesioni subite sono differenti. Ciò significa che, nel caso in cui le singole condotte realizzate dallo *stalker* dovessero integrare anche reati più gravi (come lesioni personali, violenza sessuale, estorsione e/o usura²¹²) si avrà un concorso di reati e non verrà quindi applicata la clausola di sussidiarietà.

Si può inoltre verificare un'eccezione in cui un reato più grave assorbe il delitto di atti persecutori e si tratta del reato di omicidio volontario aggravato²¹³.

²⁰⁹ L'articolo 13 della Costituzione tutela l'invulnerabilità della libertà personale e ciò comporta l'uso residuale della sanzione penale.

²¹⁰ A cura di AMORE A., BINDA M., BRUNO F., MONTANELLI L., TROIANO R., *Stalking: forma/e di abuso sulle donne abituate a subire in silenzio senza tutela legale. Quali gli interventi*, Editori Riuniti university press, Ariccia (Roma), 2009, p.30

²¹¹ VALSECCHI A., *Il delitto di "atti persecutori" (Il cd. Stalking)*, in *Diritto e procedura penale*, fascicolo n.3, 2009, p. 1377, in MAZZA O., *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Giappichelli, Torino, 2009

²¹² A cura di CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio. Prove-tecniche investigative-reati e processo-danni-strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, p.21

²¹³ *Supra* § 3.5.3

I dibattiti sulla clausola di riserva rimandano automaticamente alle ipotesi in cui si presentano condotte tipizzanti anche fattispecie di reato diverse dall'art. 612-bis c.p. Per queste situazioni risulta necessario valutare la possibilità di concorso di reati ovvero l'assorbimento delle condotte tipiche di altre fattispecie nel reato di *stalking*.

Approfondendo il rapporto del reato di atti persecutori con reati meno gravi si può affermare come la clausola di riserva non operi per alcune fattispecie semplicemente perché si configura la commissione di condotte lesive di beni giuridici differenti. In base a ciò si può fare riferimento al reato di violenza privata (art. 610 c.p.), rapporto però sul quale ci sono opinioni contrastanti in dottrina.

La Corte di Cassazione ha affermato come la violenza privata risulti essere un reato speciale rispetto all'art. 612-bis c.p. perché ha ad oggetto la costrizione di fare, tollerare od omettere qualcosa che lede la libertà di autodeterminazione delle persone offese mentre, nel caso di *stalking*, si tutela la tranquillità psichica dei soggetti esposti a condotte intrusive e persecutorie²¹⁴. Parte della dottrina però ammette l'assorbimento della violenza privata nel reato di atti persecutori nei casi in cui non risulta possibile distinguere realmente le differenti condotte tipizzate dalle norme²¹⁵.

Un altro reato che viene in considerazione è quello di lesioni personali (art. 582 c.p.). In questo rapporto è chiara la distinzione non solo dei beni giuridici tutelati ma anche degli eventi richiesti dal legislatore per la concretizzazione del delitto. Nel caso di lesioni si richiede *“una malattia nel corpo o nella mente”* che sia medicalmente accertabile mentre, per ciò che riguarda gli atti persecutori, i tre eventi alternativi previsti dalla norma non rimandano necessariamente ad uno stato patologico *“ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima”*²¹⁶. Da queste considerazioni risulta quindi impossibile prevedere un assorbimento del reato minore in quello più grave, ma si tratterà di puro concorso di reati.

Un'ulteriore figura di reato che rileva a livello comparativo con gli atti persecutori è quella dei maltrattamenti in famiglia disciplinata dall'articolo 572 del Codice penale. Si tratta di due fattispecie che presentano due differenze rilevanti riguardanti la collocazione sistematica e la procedibilità. I maltrattamenti si collocano nel titolo XI, dedicato ai delitti contro la

²¹⁴ Cfr. Cass. Pen., sez. III, 20 marzo 2013, n. 25889, in C.E.D. Cass., 25561.

²¹⁵ A cura di CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio. Prove-tecniche investigative-reati e processo-danni-strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, p. 29

²¹⁶ Cfr. Cass. Pen., sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648

famiglia e, specificamente, nel capo IV che si occupa dei delitti contro l'assistenza familiare; ciò che il legislatore mira a tutelare è la famiglia in sé, la quale necessita una protezione da eventuali condotte violente. Per questa fattispecie è stata prevista la procedibilità d'ufficio, elemento che, in aggiunta alla più aspra sanzione penale (reclusione da tre a sette anni), fa ritenere i maltrattamenti un delitto più grave rispetto a quello disciplinato dall'art. 612-*bis* c.p.

Per meglio comprendere il dibattito dottrinale sul rapporto tra le due fattispecie è necessario introdurre brevemente il delitto dell'art. 572 c.p. Questo si realizza quando *“Chiunque... maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, e per l'esercizio di una professione o di un'arte”*.

L'apertura della disposizione rimanderebbe a un reato comune ma, proseguendo, si incontrano subito delle condizioni di cui deve essere titolare il soggetto attivo per tipizzare la fattispecie ²¹⁷.

Tra le due figure si nota una struttura molto simile, soprattutto per ciò che riguarda le modalità esecutive e la lesione cagionata. Il verbo maltrattare, secondo l'interpretazione prevalente, ricomprende una serie di condotte lesive dell'integrità fisica e morale del soggetto, le quali possono costituire sia singole fattispecie di reato sia fatti non penalmente rilevanti ma ugualmente dannosi. Si tratta quindi, in questo caso, di un reato a forma libera. La gravità dei comportamenti del maltrattante è data dall'abitudine, ma a differenza degli atti persecutori, non viene prevista alcuna soglia minima. Le condotte tipizzanti il reato inoltre possono verificarsi anche in momenti successivi, ma devono essere parte di un unico disegno criminoso ²¹⁸.

Questi due delitti, nonostante alcune somiglianze, presentano due situazioni diametralmente opposte: i maltrattamenti sono un reato proprio, configurabile nelle ipotesi in cui il reo risulta titolare di determinate condizioni (indicate nel comma 1 dell'art. 572 c.p.) mentre gli atti persecutori sono un reato comune. I primi richiedono un rapporto familiare (o a questo assimilabile) ed esprimono una degenerazione di tale rapporto. Per quanto concerne il delitto di atti persecutori invece, la situazione presa in considerazione è quella caratterizzata dalla

²¹⁷ TIGANO S., *Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”*: dall'introduzione del delitto di *stalking* alla recente legge n. 172 del 2012, *Diritto di famiglia*, fascicolo n.1, 2013, p.350

²¹⁸ BALDRY A.C. e ROIA F., *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 13

mancanza o dalla cessazione di un rapporto (amoroso, amichevole o lavorativo) tra autore e vittima ma anche tra sconosciuti.

La relazione che intercorre tra queste due fattispecie non riguarda solo la somiglianza nella struttura, ma spesso può presentarsi una sovrapposizione tra le due. Se si valuta una situazione di maltrattamenti, perdurante da tempo, in cui la vittima decide di porre fine al vincolo familiare (ad esempio di coniugio) che la lega al reo, ma questo prosegue con le condotte lesive anche dopo l'interruzione del rapporto, che fattispecie penale si concretizza? Per la gestione del rapporto si richiama la clausola di sussidiarietà introdotta nell'art. 612-*bis* c.p., secondo la quale è applicabile il reato più grave e, di conseguenza, per quanto disciplinato dal Codice penale, quello di maltrattamenti in famiglia.

Il rapporto tra le due fattispecie, nell'ipotesi presentata, comporta delle difficoltà risolutive date dall'introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito in legge n. 119 del 2013, della circostanza aggravante inserita nel comma 2 dell'articolo 612-*bis* del Codice penale, ossia le ipotesi di commissione del reato da parte del "*coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa*". L'ipotesi aggravata di atti persecutori si concretizzava inizialmente nelle situazioni in cui si aveva una rottura del vincolo familiare o del rapporto personale tra reo e vittima. Dopodiché il legislatore, a seguito di diverse critiche, decise di estendere la tutela anche ai rapporti ancora in corso. È stata proprio la novella del 2013 a comportare dei problemi di sovrapposizione tra i due reati.

La giurisprudenza presenta opinioni contrastanti in merito alla risoluzione di questo interrogativo. Alcuni sostengono la concorrenza tra le due fattispecie prendendo come momento distintivo la cessazione della convivenza o del rapporto affettivo/vincolo familiare mentre per altra parte della giurisprudenza non può sussistere alcun concorso tra le due disposizioni normative, sostenendo che, anche in caso di allontanamento dall'abitazione, si configurino i maltrattamenti. Secondo quest'ultimo orientamento, si può affermare una continuità tra le due fattispecie e un conseguente assorbimento dello *stalking* nel reato di maltrattamenti in famiglia (ciò avviene nei casi in cui le condotte persecutorie siano iniziate in un contesto familiare e proseguite al di fuori dello stesso).

L'aspetto rilevante per la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. è il legame stabile che deve intercorrere tra i due soggetti. Il reato si tipizza anche in assenza di una convivenza e questo viene affermato dalla Corte di Cassazione in una pronuncia in cui i giudici di merito

rinvengono la sussistenza del reato nei casi in cui si verifica una prosecuzione di “rapporti di stabile frequentazione e di solidarietà” tra i due soggetti (situazione che si verifica spesso nel caso in cui si presentino esigenze di cura e educazione di figli in comune)²¹⁹. Precedente giurisprudenza aveva inoltre affermato che la rottura di un rapporto coniugale non fa venir meno i doveri di rispetto reciproco sia morale che materiale²²⁰.

Il principio di diritto inserito in sentenza e che acquista grande rilevanza per la gestione di casi simili, in cui si presenta una sovrapposizione tra i due reati, afferma che, anche se sono intercorsi provvedimenti ufficiali di separazione legale o divorzio ovvero è stata interrotta la convivenza, ma permangono dei vincoli di solidarietà tra i due soggetti si potrà considerare integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Recentemente la Suprema Corte ha sostenuto la possibilità di sussistenza di concorso di reato tra i maltrattamenti e l’ipotesi aggravata (art. 612-*bis*, comma 2, c.p.) di atti persecutori nelle ipotesi in cui i comportamenti lesivi nati tra due soggetti precedentemente legati da rapporti familiari si siano protratti nonostante l’interruzione del rapporto²²¹.

²¹⁹ Cass. Pen., sez. VI, 19 maggio 2021, n. 30129 in *Dejure*

²²⁰ Cass. Pen., sez. VI, 27 marzo 2013, n. 22915 in *Dejure*

²²¹ Cass. Pen., sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 10626, in *Dejure*

3. L'APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE DI ATTI PERSECUTORI NELLA PRASSI DEL TRIBUNALE DI MILANO

Nei capitoli precedenti è stato analizzato il reato di atti persecutori esponendone l'origine e l'evoluzione normativa negli anni. La disciplina di riferimento sul fenomeno dello *stalking* è rappresentata dalla legge n. 38 del 2009 che è stata il frutto di un lungo, complesso e faticoso iter legislativo.

L'intervento normativo portato a termine non appare però sufficiente alla limitazione del fenomeno perché, ancora oggi, si parla e si discute ampiamente di questo grave fenomeno che colpisce le donne; ciò significa che la ragione della persistenza della violenza di genere (tra cui rientra lo *stalking*) non può trovare la sua unica causa in una erronea o inidonea legislazione, ma necessita di un diverso e più funzionale approccio sotto diversi e plurimi aspetti. L'aspetto centrale che verrà evidenziato con l'analisi che seguirà riguarda la categorizzazione della fattispecie di reato di atti persecutori come delitto agito prevalentemente contro le donne a causa di una subcultura discriminatoria estremamente diffusa. La reale soluzione alla problematica culturale che si trova alla base di questi delitti consisterebbe nell'eliminazione del famoso *gender gap*²²² (termine con il quale si indicano gli stereotipi che comportano la discriminazione basata sul sesso dei soggetti) ma applicarlo concretamente è risultato, e risulta tuttora, un compito molto arduo.

Nel nostro ordinamento non rileva la distinzione basata sul sesso né per l'autore dei reati né per la persona offesa dagli stessi²²³ e ciò comporta una minor consapevolezza della realtà. La mancanza di un'esplicita presa di posizione da parte del legislatore viene colmata attraverso l'impegno di diversi istituti, tra i quali rileva principalmente l'ISTAT²²⁴, che si occupano specificamente dello sviluppo di indagini statistiche riguardanti il tema: in queste

²²² Basti richiamare la classifica globale pubblicata dal WEF (riguardante l'anno 2022) in cui l'Italia risulta sessantatreesima, posizionandosi in una posizione estremamente bassa rispetto ad altri paesi europei. La classifica appena richiamata analizza diversi ambiti, tra cui quello economico, dell'istruzione e della salute ma è un ulteriore dato che sottolinea le drammatiche lacune e carenze che presenta il nostro Stato nella tutela delle donne, informazioni rinvenute sul sito dell'associazione Assolombarda.

²²³ Ad eccezione del reato di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art.583 *bis* c.p.) che risulta integrato solo nei confronti di soggetti di sesso femminile.

²²⁴ Per evidenziare la rilevanza del fenomeno della violenza di genere si fa riferimento alle sezioni, create sul sito internet ufficiale dell'ISTAT e del Ministero dell'interno, dedicate all'analisi dei dati raccolti sui diversi fenomeni rientranti nella violenza di genere.

vengono ricomprese tutte le condotte violente rientranti nel concetto di reati spia, nel quale una delle principali fattispecie rinvenibile è proprio il reato di atti persecutori ²²⁵.

Per favorire, evidenziare, collaborare e partecipare in prima persona ad un'opera che dovrebbe essere un punto fondamentale nella coscienza sociale di tutti i cittadini, verrà intrapresa un'analisi delle sentenze emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari ²²⁶ del Tribunale di Milano negli anni 2015, 2016 e 2017, riguardanti i casi di *stalking* così da poter comprendere le funzionalità e i punti deboli dell'art. 612-*bis* c.p. L'analisi della prassi giudiziaria nell'applicazione della fattispecie di reato comporta diversi aspetti favorevoli: primo tra tutti una valutazione complessiva sulla frequenza della commissione del reato, sulle modalità di azione degli autori e sulle vittime.

La disamina dei dati che verranno successivamente presentati non terrà conto delle misure introdotte con l'innovativa legge n. 69 del 2019, ma il periodo di tempo considerato ci permetterà di valutare l'eventuale utilità e adeguatezza degli strumenti introdotti dal Codice Rosso.

L'indagine che seguirà prenderà in considerazione diversi dati, tra cui il sesso degli imputati e dei giudici che si sono occupati delle relative cause, i trattamenti sanzionatori, la nazionalità e l'età degli *stalker*.

Le statistiche, la cui importanza si è rilevata anche nei diversi lavori preparatori delle relative leggi poi entrate in vigore per disciplinare il fenomeno, sono uno strumento essenziale per perseguire gli scopi di sensibilizzazione e di prevenzione del fenomeno: sono numeri basati sulla realtà dei fatti che consentono al cittadino medio, agli operatori della giustizia e al legislatore di prendere coscienza delle esigenze a cui si deve dare una risposta. È necessario ricordare che tutti i dati che si ottengono attraverso le indagini statistiche non rappresentano mai ciò che accade davvero nella società perché è sempre presente il numero oscuro ²²⁷.

²²⁵ Camera dei deputati, "Violenza contro le donne", documento rinvenibile sul sito internet ufficiale, 22 aprile 2022

²²⁶ Il Giudice per le Indagini Preliminari è un soggetto del procedimento penale. Non gode di autonomia d'iniziativa probatoria durante la fase delle indagini ma si baserà sui fatti di prova allegati all'istanza dal Pubblico Ministero. Gli spetta una giurisdizione semipiena in cui le sue funzioni sono esercitate nei modi e nei casi previsti dalla legge e solo su iniziativa di parte. Svolge due funzioni principali: una di controllo sulla corretta esecuzione delle indagini e una di garanzia rispetto ai diritti dell'indagato. Il GIP non ha potere decisionale a meno che venga richiesto il giudizio abbreviato, il decreto penale di condanna, l'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero la sospensione condizionale della pena con messa alla prova.

²²⁷ *Supra* capitolo 2, § 3.6

3.1 Gli imputati e le vittime

Negli anni 2015, 2016 e 2017 il GIP del Tribunale di Milano ha pronunciato 137 sentenze riguardanti il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p.: quattro di queste pronunce sono state oggetto di una riqualificazione del reato da parte dell'autorità giudiziaria ²²⁸, comportando così un totale di 133 decisioni.

Partendo dall'assunto secondo il quale lo *stalking* rappresenta un reato sentinella della violenza di genere, un primo e fondamentale aspetto da analizzare a sostegno di questa affermazione riguarda il sesso degli imputati. Sulla totalità delle pronunce emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari nel corso di tre anni non si rinviene nemmeno un caso concreto in cui la querela sia stata presentata contro una donna.

Per ragioni di chiarezza espositiva è necessario affermare che lo scopo finale dell'indagine non consiste nell'affermare che le donne non commettono il reato di atti persecutori ma è quello di evidenziare l'estremo divario nel genere dei soggetti colpiti da questa fattispecie penale e cercare di comprenderne le motivazioni.

L'assenza di imputati di sesso femminile rappresenta già un dato di importanza estremamente rilevante ed è una riconferma di ciò che venne affermato dall'Istituto Nazionale di Statistica nella richiamata indagine multiscope sulla violenza di genere pubblicata nel 2006 ²²⁹.

Le ragioni della minoranza di donne *stalker* si potrebbero ricercare anche a livello criminologico, richiamando ad esempio la tesi di una criminologa statunitense, la quale sosteneva che la ragione che distingue la maggiore aggressività dell'uomo rispetto alla donna si ritrova nelle diversa morale maschile e femminile: la prima si rifà a sentimenti di giustizia e diritto mentre quella femminile si concentra maggiormente sulla risoluzione pacifica dei conflitti e sul mantenimento delle sue relazioni familiari e sociali. Quest'ultima

²²⁸ In tre casi si è verificata la riqualificazione del reato di atti persecutori in reato di minaccia (art. 612 c.p.) ovvero di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) e nell'ultimo caso concreto, secondo la valutazione delle prove attuata dal giudice, la fattispecie maggiormente idonea alle condotte agite e alle offese sofferte era rappresentata dall'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia).

²²⁹ La prima indagine multiscope sulla violenza di genere venne pubblicata dall'ISTAT nell'anno 2006 e viene ripetuta a distanza di tempo per controllare l'aumento o la diminuzione dei reati subito e, di conseguenza, l'efficacia delle misure introdotte a tutela delle persone offese il 21,5% delle donne fra i 60 e i 70 anni di età è stata vittima di *stalking* agito per mano di ex partner e il 10,3% l'ha subito da parte di sconosciuti nel corso della propria vita: si parla di un totale di 3 milione 466 mila donne, pari al 16,1%, vittime di atti persecutori; Report ISTAT del 2006 "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia" (pubblicato in data 21 febbraio 2007)

specificazione potrebbe spiegare ulteriormente un aspetto del fenomeno, che si analizzerà in seguito, riguardante l'elevato numero di remissioni di querela ²³⁰.




Grafico n.1 "Il sesso degli imputati"

L'assenza di processi penali a carico di donne non significa però che nelle vittime delle 133 sentenze non ci siano uomini. Dall'indagine svolta si individuano diverse persone offese di sesso maschile ma il dato interessante è che si tratta in ogni caso di *stalking* agito da un uomo contro uno o più uomini. Con riguardo agli uomini vittime di *stalking*, molti orientamenti rimandano ad un minor numero di denunce dettato dalla vergogna percepita dagli uomini nell'affermare di aver subito violenza dalle donne ²³¹. Il concetto appena esposto, nonostante possa essere condivisibile, è estremamente rappresentativo dello stereotipo che ci ha portato oggi a questa situazione drammatica della violenza di genere e non comporta automaticamente la condivisione della lontana ipotesi che le vittime di sesso maschile si possano avvicinare numericamente a quelle di sesso femminile.

²³⁰ GILLIGAN C., "Con voce di donna. Etica e formazione della personalità", Feltrinelli, Milano, 1987

²³¹ PECORELLA C. (a cura di), *La criminalità femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare*, Mimesis, Milano, 2020

Dopo aver constatato la sola presenza di imputati di sesso maschile per le sentenze emanate negli anni 2015, 2016 e 2017 un ulteriore aspetto da considerare riguarda l'età degli stessi. Questo dato potrebbe risultare utile per comprendere maggiormente l'indole o, per lo meno, l'ideologia e la cultura di base che potrebbero portare questi soggetti ad agire con condotte persecutorie nei confronti altrui.




Grafico n.2: "Quartili d'età degli imputati". I dati riguardano l'età dei soggetti al momento del processo penale. Si ricordi che da questi dati è stato contato un imputato in meno a causa di un errore di battitura in sentenza circa la sua data di nascita.

Osservando la distribuzione dei dati sui tre anni si nota una prevalenza di autori che attuano comportamenti assillanti tra i 35 ed i 44 anni di età. Non c'è una spiegazione certa sulla maggiore presenza di *stalker* in questa fascia di età ma si potrebbe rinvenire una motivazione nelle relazioni sentimentali stabili che tendenzialmente si vivono durante questi anni di vita. La categoria dei 18 – 34 anni conta un numero inferiore di imputati e questo potrebbe essere riconducibile alla medesima motivazione esposta per l'altra categoria di soggetti ovvero per una maggior sensibilità sul tema della violenza di genere grazie ai progetti di formazione e sensibilizzazione a riguardo.

Analizzando l'aspetto degli imputati per il reato di atti persecutori può essere utile verificarne anche la nazionalità allo scopo di sfatare il mito secondo il quale i crimini

vengono commessi maggiormente da persone straniere ²³², affermazione che potrebbe anche trovare un riscontro statistico per determinate fattispecie di reato, ma per quanto riguarda i reati di atti persecutori denunciati dal 2015 al 2017 non risulta condivisibile. Sulla totalità dei casi arrivati davanti al GIP del Tribunale di Milano si contano solo sette imputati di nazionalità straniera.

	Imputati italiani (n.)	Imputati italiani (%)	Imputati stranieri (n.)	Imputati stranieri (%)
2015	40	87%	6	13%
2016	30	100%	0	0%
2017	56	98%	1	2%
Totale	126	94,7%	7	5,3%

Tabella n. 3 “La nazionalità degli imputati”

Non serve approfondire ulteriormente l’infondatezza dell’affermazione precedente in quanto i dati parlano da sé ma può essere utile evidenziare i loro paesi di provenienza: Marocco, Costa d’Avorio, Egitto, Nigeria, Romania, Filippine e Cuba. Si tratta di nazioni in cui lo *status* di donna è ancora soggetto a numerose restrizioni e si convive con l’arcaica cultura della donna madre e casalinga. L’arretratezza culturale di questi Stati è ormai indiscussa. Mi preme mettere in risalto la cultura da cui provengono questi uomini non per individuare una scusante ai loro comportamenti, ma per sottolineare il ruolo che l’ideologia gioca in questo campo: è un elemento che influisce inevitabilmente sulla percezione da parte degli imputati stranieri della figura e del ruolo della donna nella loro vita e nella società. In Italia invece ci si aspetterebbe di incontrare una mentalità differente che purtroppo, con i dati alla mano, non sembra essere presente.

Dopo aver osservato le caratteristiche anagrafiche degli autori di reato si possono analizzare gli stessi dati per quanto concerne la categoria delle vittime. Come precedentemente esposto,

²³² Uno studio del 2016 ha analizzato la criminalità agita da stranieri regolari e cittadini italiani ottenendo come risultato una quantità numerica di reati commessi da stranieri analoga a quella degli italiani. Può essere affrontato un discorso differente per la criminalità degli stranieri irregolari i quali, a causa delle condizioni di povertà socioeconomica nelle quali vivono sono maggiormente portati alla commissione di crimini, in “La strumentalizzazione del rapporto tra criminalità e migranti”, in Openpolis, 3 giugno 2022

i reati di atti persecutori giunti a processo negli anni 2015, 2016 e 2017 hanno visto solo imputati di sesso maschile ma non si può dire lo stesso per le vittime.

	Vittima donna (n.)	Vittima donna (%)	Vittima uomo (n.)	Vittima uomo (%)
2015	43	91%	4	9%
2016	33	85%	6	15%
2017	51	77%	15	23%
Totale	127	84%	25	16%

Tabella n.4 “Il genere delle vittime”. Si contano 152 vittime totali per 133 sentenze.

Si osserva innanzitutto la presenza di 152 persone offese per 133 sentenze, ciò comporta automaticamente la presenza di più vittime in singoli casi concreti²³³ e questo è un elemento che evidenzia la forte esigenza del reo di introdursi nella sfera privata altrui in qualsiasi modo possibile, anche provocando lesioni a soggetti diversi dalla vittima principale.

Concentrandoci ora sull’aspetto delle vittime di atti persecutori si può osservare l’incontestabile divario: l’84% delle vittime appartiene al sesso femminile mentre solo il 16% di vittime appartiene al sesso opposto. Un confronto che può essere affrontato in questo ambito rinvia a parte della dottrina che sostiene come lo *stalking* agito nei confronti degli uomini venga percepito diversamente dalle stesse vittime che lo subiscono. Il concetto di base di questo orientamento si ritrova nella struttura patriarcale della nostra società che porterebbe gli uomini a non denunciare dei reati subiti per mano delle donne e addirittura a non percepire le condotte moleste e assillanti come violazione della loro sfera personale²³⁴.

Il discorso potrebbe anche essere condiviso a livello ideologico, ma dal momento in cui gli istituti nazionali, dopo numerose ricerche ed indagini, arrivano a fornire dei dati concreti in cui si palesa una sproporzionalità disarmante riguardo il genere delle vittime, l’orientamento precedente non sembra reggere poi così tanto. Ci si trova quindi di fronte ad un crimine commesso prevalentemente contro le donne in quanto tali. Non è possibile richiamare una

²³³ Si richiamano le sentenze n. 2738 e 3334 del 2015; le sentenze n.978, 1777, 1906, 2033, 2628, 2669, 2730 e 3387 del 2016 ed infine le sentenze n. 445, 837, 953, 1329, 2508 e 2555 del 2017.

²³⁴ PECORELLA C. (a cura di), *La criminalità femminile. Un’indagine empirica e interdisciplinare*, Mimesis, Milano, 2020

cultura machista che limita l'uomo a denunciare i reati subiti per vergogna perché dai dati non si presenta questa situazione, ma bensì il contrario.

Richiamando i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano è possibile evidenziare come l'emanazione della legge abbia permesso un maggiore controllo sullo sviluppo del fenomeno e sulla raccolta dei dati ad esso riferiti. Valutando un periodo di tempo dal 2009, anno di emanazione della legge *antistalking*, al 2014 ci si confronta con un continuo aumento del numero di vittime donne: questo è sicuramente dettato da un maggiore tasso di denuncia, il che significa che la normativa specifica in materia è risultata idonea ad incoraggiare le donne nel riferire alle autorità gli abusi e le violenze subite ²³⁵, ma dall'altra parte mette in rilievo la persistente violenza agita contro il sesso femminile.

A sostegno del divario tra uomini e donne vittime di *stalking* si richiama anche un'ulteriore analisi effettuata sulle sentenze emesse dal GUP del Tribunale di Milano su un arco temporale di tre anni (2015-2017) in cui, su 188 imputati, solo 25 erano donne ossia il 13,3% ²³⁶.

Questi dati e le relative constatazioni a riguardo non vogliono sminuire le condotte persecutorie che vedono gli uomini come vittime bensì evidenziare la centralità dell'ideologia stereotipata della donna debole che comporta rilevanti conseguenze dannose nelle vite di tutti i soggetti di sesso femminile ²³⁷.

²³⁵ Informazione rinvenibile sulla banca dati del sito ufficiale ISTAT

²³⁶ PECORELLA C. (a cura di), *La criminalità femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare*, Mimesis, Milano, 2020

²³⁷ Per approfondire il tema dello *stalking* al femminile, non rientrante negli argomenti d'interesse di questo elaborato, si richiama uno studio australiano sul tema pubblicato dalle professoresse di criminologia della Griffith University Dennison, Stewart e Thompson intitolato "*Le stalker donne sono più violente degli stalker uomini?*"




Grafico n.5 “Quartili d’età delle vittime”. L’età presa in considerazione è quella delle vittime al momento della sentenza. I dati rappresentati nel grafico riguardano 125 sentenze in quanto alcune non presentano i dati anagrafici qui esaminati.

La categoria di soggetti maggiormente colpita, seppur con minime differenze, risulta essere la fascia d’età ricomprensente i soggetti tra i 35 e i 44 anni: paragonando il presente grafico con quello riguardante l’età degli imputati si osserva la prevalenza di questa fascia di età sia per gli autori di reato che per le vittime ²³⁸. Il fatto che l’età media sia identica in entrambe le categorie porta alla deduzione per la quale, nella maggioranza dei casi, il reato verrà commesso in situazioni caratterizzate da relazioni sentimentali che legano o hanno legato i soggetti coinvolti ma questa ipotesi verrà analizzata in seguito.

La raccolta dati sull’età delle vittime rileva per soli fini statistici in quanto è stato affermato, sempre dall’ISTAT nella sua indagine multiscopo sulla violenza di genere, come non ci

²³⁸ Un dato che non appare dal grafico riguarda le vittime minori degli anni diciotto: i casi sono estremamente limitati, se ne presentano tre nel triennio oggetto di indagine ma ciò non toglie la loro rilevanza. I dati concernenti le età sia degli autori di reato sia delle vittime, riguardano la loro età al momento della sentenza. Valutando le singole sentenze, queste sono state pronunciate quando le vittime avevano già raggiunto la maggiore età ma le condotte persecutorie sono state subite antecedentemente, ragione per la quale ovviamente è stata applicata la circostanza aggravante della minore età prevista dal comma 3 dell’art. 612-bis c.p. Si ricordi sempre che i numeri qui presentanti, per quanto rappresentino la realtà, sono sempre velati dal numero oscuro e questo elemento, valutato in relazione a vittime minorenni, potrebbe essere molto spaventoso. I casi che sono stati denunciati al GIP di Milano riguardano situazioni differenti, una intercorsa tra soggetti precedentemente legati da relazione affettiva e le altre due tra sconosciuti, in queste ultime due ipotesi concrete

siano dei particolari fattori (come l'età, lo stato sociale, il lavoro o la situazione economica) in capo alle donne che possano essere considerati scatenanti del fenomeno dello *stalking*.

3.2 Il rapporto intercorrente tra autore e vittima del reato

Dopo aver constatato l'assoluta maggioranza di vittime di sesso femminile e la sola presenza di imputati di sesso maschile è necessario capire che tipo di rapporto lega i soggetti e, di conseguenza, la motivazione che ha spinto l'uomo ad agire in maniera persecutoria ed assillante nei confronti della sua vittima.

È ormai appurato ²³⁹ che lo *stalking* sia un delitto agito prevalentemente tra soggetti legati da una relazione affettiva, motivo per il quale il legislatore decise di inserire la circostanza aggravante *ad hoc* nel comma 2 dell'art. 612-bis c.p. ²⁴⁰.




Grafico n. 6 “Il rapporto intercorrente tra autore e vittima del reato”. Il totale è di 128 perché in quattro pronunce non viene esplicitato il rapporto intercorrente tra i soggetti. Per questi casi però, a differenza di ciò che avvenne con riguardo all'età, è possibile desumere, dalle prove fornite in aula, il rapporto che legava (o lega) autore e vittima ²⁴¹.

²³⁹ Le già richiamate statistiche svolte dall'ISTAT evidenziano la netta prevalenza di vittime legate da un rapporto affettivo ai loro *stalker*.

²⁴⁰ Come esposto nel capitolo 2 la decisione di prevedere un aumento di pena per il reato di atti persecutori commesso da un soggetto che è o è stato legato affettivamente alla vittima è necessaria per sanzionare lo sfruttamento della maggior conoscenza del carattere, della personalità e delle abitudini della persona offesa.

²⁴¹ Un esempio è il caso dello *stalker* che nell'invio di sms minatori alla persona offesa riporta la frase “le donne degli amici non si toccano” e “stai parlando con mia moglie bastardo”; GIP Tribunale di Milano, 27 gennaio 2015, n. 227

Il grafico rappresenta chiaramente la prevalente tendenza persecutoria nell'ambito delle relazioni: si tratta infatti dell'83% dei casi avvenuti in ambito relazionale contro un 14% di *stalking* realizzato in contesti differenti. L'aspetto relazionale non corrisponde però solo ai rapporti sentimentali che possono legare due persone, ma anche a quelli familiari e a quelli che vengono individuati come rapporti affettivi. La terminologia "relazione affettiva" inserita nella norma penale che disciplina il reato di atti persecutori aveva già comportato diversi dubbi circa il suo significato e la sua portata che vennero risolti dalla giurisprudenza: oggi, per relazione affettiva, si tende a fare riferimento ai rapporti diversi dalle relazioni amorose e da quelle familiari, rimandando quindi a rapporti amicali intercorrenti tra due o più soggetti. Lo *stalking* agito nel rapporto amicale ovvero familiare corrisponde solo al 5% comportando così un totale pari al 78% di atti persecutori realizzati tra partner o ex partner. La restante minima percentuale fa riferimento alla commissione del reato tra soggetti legati da rapporti lavorativi²⁴² o di vicinato ovvero tra sconosciuti.

Nei dati inseriti nel grafico viene precisata la distinzione tra coniugi ed ex coniugi: sul tema del rapporto di coniugio ancora in corso ovvero terminato è importante richiamare il dibattito che coinvolge giurisprudenza e dottrina circa il legame tra gli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale²⁴³: il contrasto tra le due fattispecie di reato si risolve nell'applicabilità della fattispecie di atti persecutori quando, tra i due ex coniugi ovvero conviventi, non sussiste più alcun vincolo di solidarietà²⁴⁴.

Dalla lettura delle sentenze si rinviene una prevalenza di casi tra soggetti che sono stati precedentemente legati da un legame affettivo²⁴⁵ e ciò evidenzia come, per la maggioranza degli autori di reato, la causa scatenante l'agire persecutorio sia rappresentata dalla volontà della donna di porre termine alla relazione.

Richiamando brevemente le vittime di sesso maschile è possibile evidenziare che, nella maggioranza dei casi, l'uomo risulta una vittima secondaria e ciò significa che subisce la

²⁴² Con riguardo ai rapporti lavorativi la quinta sezione della Corte di Cassazione con sentenza 18 aprile 2022, n.12827 ha ritenuto possibile che il mobbing possa integrare il delitto di atti persecutori se, in capo alla vittima, si presenta almeno uno dei tre eventi alternativi descritti dall'art. 612-*bis* c.p.

²⁴³ *Supra*, capitolo 2, § 2.10. Nei casi oggetto di esame si richiama una sola sentenza (n.1700 del 2016) in cui il giudice ha proceduto con la riqualifica del reato di atti persecutori in quello di maltrattamenti in famiglia, per i restanti è stato ritenuto integrato l'art. 612-*bis* c.p.

²⁴⁴ PIRAS L., *Il confine tra maltrattamenti contro l'ex convivente e stalking*, in *Il Penalista*, 18 agosto 2021

²⁴⁵ Si richiama la modifica introdotta con la legge n. 119 del 2013 con la quale venne prevista l'applicabilità della circostanza aggravante sia per i rapporti terminati sia per quelli ancora in corso, antecedentemente alla modifica, con la legge n. 38 del 2009, si prevedeva l'aggravante solo nel caso di relazione affettiva interrotta.

violenza dello *stalker* per il semplice motivo di avere un rapporto (amicale, sentimentale, lavorativo o familiare) con la vittima principale. Questo agire permette al reo di perseguire maggiormente il suo scopo intrusivo nella sfera privata della sua vittima ²⁴⁶.

A differenza dello *stalking* agito nei confronti delle donne si notano non poche pronunce riguardanti lo *stalking* condominiale ²⁴⁷ e quello agito contro colleghi di lavoro ²⁴⁸.

3.3 Tipologia e durata delle condotte persecutorie

Le condotte persecutorie agite dagli autori di reato sono molteplici e grazie all'analisi delle sentenze emanate dal GIP del Tribunale di Milano negli anni 2015, 2016 e 2017 è stato possibile individuare le più ricorrenti.

Come si evince dalla lettera della legge le due condotte tipiche si rinvencono nella minaccia e nella molestia, ma la concretizzazione dell'indole persecutoria può assumere diverse forme, alcune più aggressive e altre meno ovvero condotte socialmente accettate. Queste ultime però non si rinvencono nei casi presi ad esame e ciò sottolinea la tendenza dei persecutori di agire principalmente con azioni tese alla dimostrazione di forza e di supremazia nei confronti della donna.

²⁴⁶ Si richiamano i sette casi concreti precedentemente citati: sono ipotesi in cui l'uomo subisce lo *stalking* per essere il nuovo compagno ovvero il padre della ex compagna dello stalker ma, ci sono anche ipotesi di relazioni amicali mal terminate che sono sfociate in condotte assillanti e persecutorie. Solo in un caso (sentenza GIP Milano, 5 aprile 2017, n. 837) si tratta di atti persecutori agiti nei confronti dell'ex partner e del nuovo compagno di quest'ultimo.

²⁴⁷ MACRI M., *Stalking condominiale: progressiva tipizzazione giurisprudenziale di un reato a forma libera*, in Responsabilità civile e previdenza, 2014. In approfondimento allo *stalking* condominiale si cita la sentenza della quinta sezione della Corte di Cassazione emessa in data 9 settembre 2019, n. 3240 con la quale i giudici annullarono la misura cautelare del divieto di avvicinamento in quanto si trasformava, in capo all'autore del reato, in un divieto di dimora, in *Dejure*

²⁴⁸ Le sentenze riguardanti lo *stalking* condominiale sono le seguenti: n. 3334 del 2015 e n. 953, 1329 e 2555 del 2017 mentre per quanto concerne l'ambiente lavorativo si richiamano le sentenze n.12 e 626 del 2017




Grafico n.7 “Le condotte agite dagli stalker”. Il grafico rappresenta la frequenza dei comportamenti persecutori maggiormente agiti nei confronti delle vittime.

Il grafico rappresenta in maniera chiara l’elevata frequenza della ricerca del contatto come condotta maggiormente agita dagli autori del reato di atti persecutori. Dall’analisi dei casi concreti è risultato impossibile trovare una sola situazione in cui le persone offese non fossero state tempestate di telefonate ovvero di *sms*. Per quanto concerne l’utilizzo degli strumenti telematici, per i quali il legislatore introdusse la circostanza aggravante specifica all’interno del terzo comma dell’art. 612-*bis* c.p., i più utilizzati risultano essere le *e-mail* e Facebook ²⁴⁹.

Al secondo posto delle condotte più agite si trovano gli appostamenti che consistono nella presenza del reo nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, principalmente il domicilio, appositamente per incontrarla. Questo modo di agire incute un elevato timore alla persona offesa in quanto viene automaticamente meno il senso di sicurezza che si ricollega tendenzialmente a determinati luoghi, in particolare alla propria abitazione.

Un ulteriore aspetto da valutare è la durata di questi comportamenti tipici. Come già affermato nel capitolo antecedente, un elemento costitutivo del reato di atti persecutori è la

²⁴⁹ Affrontando brevemente il discorso sui *social network* è necessario evidenziare come, sul totale delle sentenze, lo strumento di Facebook risulta si utilizzato ma in percentuale nettamente inferiore rispetto a tutti gli altri strumenti citati (telefonate, *sms* ed *e-mail*).

reiterazione²⁵⁰. La persecuzione può protrarsi per giorni, per mesi ovvero per anni e, in base a ciò, la gravità delle lesioni sofferte dalle vittime sarà differente.




Grafico n.8 “La durata degli atti persecutori (in mesi)”. Con questo grafico si analizzano tutti i casi di stalking denunciati negli anni 2015, 2016 e 2017 che si sono protratti per un periodo inferiore ad un anno.

Come si evince dalle sentenze degli anni 2015, 2016 e 2017 emesse dal GIP del Tribunale di Milano lo *stalking* agito in un lasso temporale inferiore ai 12 mesi conta una prevalenza di casi in cui gli atti persecutori si sono protratti per un mese circa ma si rinviene una pluralità di dati, anche se quantitativamente inferiori rispetto ai precedenti, in cui il lasso temporale aumenta fino a raggiungere i sei mesi.

La durata dell’agire persecutorio preso in considerazione deve però tenere conto anche del momento in cui è stata presentata la querela, ciò significa che le situazioni che si sono protratte più a lungo sono dettate anche da un ritardo nel denunciare il reato subito. Questo

²⁵⁰ È necessario però ricordare che la Corte di Cassazione, con sentenza n.6417 del 2010, ha affermato che in tema di reiterazione non è richiesto un lasso temporale esagerato ma sono necessarie due condotte per soddisfare le condizioni richieste dall’art. 612-bis c.p.

elemento non sminuisce la lesione sofferta dalle persone offese, ma anzi evidenzia la difficoltà che le stesse incontrano nel denunciare ²⁵¹.



Grafico n.9 “La durata degli atti persecutori (in anni)”. A differenza del grafico precedente, in questo si osservano i casi in cui le vittime hanno subito le condotte persecutorie per un periodo pari o superiore ad un anno.

La rappresentazione del grafico è cristallina: valutando le condotte persecutorie agite per un lasso di tempo pari o superiore ad un anno la maggioranza dei casi ricadono nei dodici mesi di durata. Sono presenti delle ipotesi estreme come i casi di *stalking* protratti per sette o tredici anni ma la tendenza generale è decisamente inferiore.

3.4 Gli esiti dei processi

I dati appena esposti presentano un quadro generale di ciò che avviene nei casi di *stalking*, ma è necessario comprendere come vengono valutate queste situazioni dall’autorità giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari negli anni 2015, 2016 e 2017 ha pronunciato, su un totale di 133 pronunce, il 68,4% di sentenze di condanna contro il 31,5% di pronunce di proscioglimento. Si presenta una rilevante maggioranza di condanne nei

²⁵¹ Sull’argomento sono state già esposte le motivazioni che potrebbero intimorire la vittima nel querelare il suo persecutore ma è comunque importante tenere conto di questo aspetto.

confronti degli atti persecutori che hanno cagionato notevoli e gravi lesioni alle persone offese: questo aspetto è fondamentale per far crescere il sentimento di fiducia che le vittime possono sentire nei confronti delle Autorità e della tutela che viene loro offerta.

	Condanna		(di cui) Patteggiamento		Proscioglimento	
2015	33	72%	17	40%	13	28%
2016	20	67%	11	37%	10	33%
2017	38	67%	16	28%	19	33%
Totale	91	68,4%	44	33%	42	31,5%

Tabella n.10 “Le sentenze di condanna, di patteggiamento e di proscioglimento”

Le sentenze di condanna non rimandano però alla sola applicazione degli articoli 442, 533-535 e 538 e ss. del codice di procedura penale²⁵², ma si nota un'importante percentuale di decisioni relative all'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.)²⁵³. Osservando la frequenza di condanne pronunciate nel triennio in esame, pari al 68,4%, il patteggiamento risulta applicato nel 33% dei casi, dato non poco rilevante considerando il fatto che comporta una diminuzione fino ad un terzo della pena ed è applicabile nei casi in cui la reclusione risulta inferiore a cinque anni.

²⁵² Questi articoli rappresentano il combinato disposto utilizzato dall'autorità giudiziaria in sede di decisione del giudizio con esito di condanna. Gli articoli 533-535 e 538 e seguenti c.p.p. sono le disposizioni specifiche in tema di condanna dell'imputato, del civilmente obbligato alla pena pecuniaria, condanna alle spese e condanna per la responsabilità civile.

²⁵³ L'applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) rappresenta un procedimento speciale che comporta, su accordo di entrambe le parti, una diminuzione della pena fino a un terzo. È stato uno strumento introdotto soprattutto per rendere più celere il processo penale, considerando l'assenza della fase dibattimentale che caratterizza questo rito. Il comma 1-bis dell'art. 444 c.p.p. stabilisce l'esclusione dell'applicabilità della disposizione nei casi di procedimenti per diversi reati, tra cui diversi rientranti nell'alveo dei delitti rappresentanti la violenza di genere.




Grafico n.11 “Le sentenze di condanna in rapporto all’applicazione dell’art. 444 c.p.p.”

I casi di proscioglimento sono, come già osservato, numericamente inferiori: si tratta del 31,5%. Il nostro codice di procedura penale prevede però diverse formule di proscioglimento applicabili ai singoli casi concreti in relazione alla ragione che porta il giudice a non pronunciare una sentenza di condanna.

Le formule assolutorie principalmente utilizzate dai magistrati nelle sentenze prese a campione rinviano agli articoli 529 e 530 del codice di procedura penale: sentenza di non doversi procedere e sentenza di assoluzione ²⁵⁴. La maggioranza delle sentenze di assoluzione sono state pronunciate per insussistenza del fatto, come espresso nel grafico, e solo in poche ipotesi concrete per altri motivi (non imputabilità e incompetenza territoriale).

²⁵⁴ La sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.) può essere pronunciata nei casi di insussistenza del fatto, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato ovvero se commesso da persona non imputabile o non punibile, se la prova è contraddittoria o insufficiente ed infine se sussistono delle cause di giustificazione o di non punibilità. La sentenza di non doversi procedere, disciplinata dall'art. 529 c.p.p., concerne le situazioni in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita ovvero quando le prove di esistenza delle condizioni di procedibilità sono insufficienti o contraddittorie.




Grafico n. 12 “Le formule assolutorie”. Il grafico evidenzia le diverse tipologie di formule assolutorie utilizzate dai giudici durante il triennio preso ad esame.

L'applicazione dell'art. 529 c.p.p. è interessante per quanto concerne la causa che può aver spinto i magistrati a seguire questa strada: come disciplinato dal codice di rito sussistono diverse motivazioni per l'emanazione della sentenza di non doversi procedere e, tra queste, rileva la remissione della querela da parte delle persone offese. Come già esposto nel precedente capitolo, un aspetto problematico del reato di atti persecutori riguarda proprio la frequente decisione delle vittime di rinunciare all'ottenimento di una tutela giuridica effettiva. Le motivazioni che portano a questa scelta sono molteplici e diversificate tra di loro ma è importante evidenziarne la rilevanza quantitativa.




Grafico n.13 “Le sentenze di non luogo a procedere per remissione di querela”

Considerando solo le pronunce riguardanti il 2016, tutte le sentenze di proscioglimento sono stata dettate da remissioni di querela. Ampliando lo sguardo al triennio, come si può osservare dal grafico n. 13, il divario tra sentenza di non luogo a procedere dovuta alla remissione di querela e la pronuncia della medesima sentenza pe altro motivo è minimo.

Questo dato è preoccupante ed è controproducente per le persone offese perché, a differenza di altri reati, nei casi di *stalking* la decisione potrebbe essere dettata non tanto dal raggiungimento di un accordo economico o dalla risoluzione della controversia in privata sede, quanto più dalla preoccupazione, dal timore e dalla paura che lo *stalker* persista con le condotte persecutorie e si verifichi un aumento dell’aggressività nei confronti della vittima che cagioni ulteriori e maggiori danni non solo a lei, ma anche alle persone a lei legate affettivamente ²⁵⁵.

²⁵⁵ In ragione di ciò il legislatore con la legge n.119 del 2013 prevede la possibilità di rimettere la querela nei casi di *stalking* solo in sede processuale, con ciò permettendo un maggior controllo e una più specifica verifica sulla motivazione che spinge la vittima a ritirare la denuncia. Come già affermato però, nella sostanza, cambia molto poco in quanto il giudice non è titolare del potere di rifiuto della remissione presentata. La querela rimane irrevocabile nei casi di atti persecutori agiti con minacce reiterare ovvero con i modi di cui all’art. 612 c.p.

3.5 L'attività giudiziaria

Dopo aver compreso la tendenza decisoria che ha caratterizzato le sentenze oggetto di indagine può risultare utile analizzare anche il genere dei giudici che si sono occupati della risoluzione delle controversie presentate e questo perché, trattandosi di un reato appartenente alla violenza di genere, potrebbero evidenziarsi delle differenze nella gestione dei singoli casi concreti in base ad una maggiore o minore sensibilità personale.

Per quanto stabilito dalla Costituzione italiana ²⁵⁶ il magistrato deve rispettare i principi specifici di imparzialità e terzietà e ciò comporta una necessaria distanza dal caso che gli viene presentato in modo tale da garantire una corretta esecuzione dei suoi doveri ed emanare una sentenza che possa definirsi giusta. In ragione di ciò, dai dati esaminati, non dovrebbero evidenziarsi differenze di trattamento.

La magistratura conta una quota di maggioranza di donne ²⁵⁷ che ricoprono i relativi incarichi e questi dati si riflettono anche nelle pronunce del triennio esaminato in cui si contano 83 giudici di sesso femminile contro i 49 giudici di sesso maschile ²⁵⁸.

	Giudice donna (n.)	Giudice donna (%)	Giudice uomo (n.)	Giudice uomo (%)
2015	25	55%	20	44%
2016	21	70%	9	30%
2017	37	65%	20	35%
Totale	83	63%	49	37%

Tabella n. 14 "Il genere dei magistrati". Si contano due giudici in meno a causa dell'impossibile riconoscimento del sesso dell'autorità giudiziaria in due sentenze.

Affermata la prevalenza di giudici donna nella risoluzione dei casi di *stalking* è ora necessario confrontare le sentenze emesse e, solo dopo aver osservato i relativi risultati, verificarne le possibili differenze.

²⁵⁶ L'articolo 111 della Costituzione disciplina il giusto processo che richiede un giudice terzo ed imparziale

²⁵⁷ Dato confermato dal numero di iscritti alla Cassa forense nel 2022: si contano 5308 magistrati donne contro i 4316 uomini, informazione rinvenibile su Giustizia news online, quotidiano del Ministero della Giustizia

²⁵⁸ I dati analizzati si basano su un totale di 132 giudici contro le 133 sentenze totali in quanto, in una pronuncia, non risulta comprensibile il sesso del magistrato.




Grafico n.15 “Il rapporto condanna-proscioglimento in base al sesso dei magistrati”

Tenendo sempre a mente il divario iniziale tra magistrati di sesso femminile e quelli di sesso maschile, in aggiunta alla differenza quantitativa di pronunce, non si possono notare ulteriori distinzioni sostanziali. Le pronunce di assoluzione dei giudici di sesso maschile sono nettamente inferiori rispetto alle sentenze di condanna, si parla infatti di un 8% di assoluzione contro un 30% di condanne. Sulla base di questi dati si potrebbe quindi affermare che, negli anni 2015, 2016 e 2017, il sesso di appartenenza dell’autorità giudiziaria non sembra essere un elemento che provochi una lesione aggiuntiva alle vittime ²⁵⁹.

L’analisi di questo aspetto può aiutare anche le stesse vittime nello sviluppare maggiore fiducia circa l’effettiva ricezione di tutela e di sostegno da parte delle Autorità ²⁶⁰.

La prevalenza delle pronunce di condanna è già stata analizzata precedentemente, ma con riguardo al sesso femminile dei magistrati possiamo osservare una differenza minore tra le due ipotesi risolutorie del processo: si conta un 39% di sentenze di condanna contro un 24% di pronunce assolutorie. Anche questo è un dato importante e rilevante per affermare come

²⁵⁹ La cattiva o discriminatoria gestione dei processi da parte dei giudici comporta un elemento rientrante nel più ampio concetto di vittimizzazione secondaria a causa del quale le vittime subiscono un’ulteriore ed aggiuntiva lesione oltre a quelle già sofferte per il reato subito.

²⁶⁰ Una delle motivazioni che può spingere le vittime di violenza di genere, tra cui rientra l’art. 612-bis c.p., alla remissione o addirittura alla non presentazione della querela può rinvenirsi nella mancata fiducia delle stesse nei confronti dello Stato.

un magistrato donna risulta in grado di scindere la sua eventuale sensibilità personale sul tema e le prove che vengono fornite a sostegno di un'accusa.

3.6 Il trattamento sanzionatorio

Affermata la chiara e netta maggioranza delle sentenze di condanna nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p., indipendentemente dal sesso del magistrato, si può guardare ora l'effettiva applicazione della sanzione penale.

La norma sugli atti persecutori disciplina oggi una pena della reclusione nel minimo di un anno e nel massimo di sei anni e sei mesi ²⁶¹, ma le sentenze oggetto di indagine risalgono agli anni 2015, 2016 e 2017, periodo in cui la pena della reclusione prevista dal legislatore consisteva nel minimo a sei mesi e nel massimo a cinque anni ²⁶².

Osservando le 91 condanne totali pronunciate dal GIP del Tribunale di Milano risulta utile valutare, nella concretezza dei casi, la durata della reclusione prevista congrua e idonea dall'autorità giudiziaria per le lesioni cagionate alle vittime.




Grafico n.16 "L'applicazione della pena della reclusione"

²⁶¹ Modifica introdotta con la legge n. 69 del 2019, c.d. Codice Rosso

²⁶² Il tetto massimo di pena venne innalzato dai quattro ai cinque anni con la legge di conversione 94 del 2013

Dal grafico n.16 si può osservare una maggioranza di pene della reclusione che vanno dai 6 mesi e 1 giorno a 2 anni. La tendenza per i singoli anni varia maggiormente con riguardo alle sentenze pronunciate nel 2015 mentre per i restanti due anni si nota una distinzione minima tra le categorie.

Risalta molto la minima percentuale di casi in cui viene applicata una reclusione superiore ai due anni, dato addirittura assente per l'anno 2015. Considerando che la sanzione penale dovrebbe essere portatrice di una forte funzione deterrente, l'applicazione di pene mediamente minori, valutando i massimi edittali posti dalla disciplina codicistica, potrebbe non esercitare un deterrente così efficace come si desidererebbe. A sostegno di ciò si richiama la decisione del legislatore del 2019 di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 612-*bis* del Codice penale. L'innalzamento dei limiti edittali sembra evidenziare la scarsa efficacia della sanzione penale precedentemente prevista, ulteriore aspetto che sostiene la necessità di un trattamento sanzionatorio più rigido nei confronti degli imputati e, per altro verso, una maggiore tutela delle vittime.

Il trattamento sanzionatorio deve sempre tenere conto anche della sussistenza e dell'applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, elementi che concorrono al bilanciamento della pena e comportano l'applicazione di una sanzione congrua alle condizioni del caso concreto.

Le circostanze aggravanti rinvenibili nei casi concreti riguardano sia quelle previste specificamente per il reato di atti persecutori sia quelle comuni previste dall'art. 61 c.p., alle quali si aggiungono ulteriori situazioni, in minoranza numerica, in cui si realizza l'aggravante del soggetto già ammonito disciplinata dall'art. 8 della legge n.38 del 2009.




Grafico n. 17 “L'applicazione delle circostanze aggravanti”

L'applicazione del comma 2 dell'articolo 612-*bis* del Codice penale risulta in 107 casi concreti, corrispondenti all'80% delle sentenze totali. Il secondo comma della norma penale prevede un aumento di pena nei casi di *stalking* agito nei confronti del coniuge legalmente separato o divorziato ovvero di legame affettivo, presente o passato ²⁶³, intercorrente tra autore e vittima del reato ovvero la commissione del delitto attraverso strumenti informatici o telematici (mezzi estremamente utili e idonei ad introdursi nella sfera privata altrui ²⁶⁴ e per questo molto utilizzati).

Per quanto concerne invece il terzo comma della disposizione di atti persecutori, l'applicazione concreta risulta limitata a pochi casi, ma comunque presente. Qui il legislatore decise di prevedere l'aumento della pena fino alla metà per tutte le ipotesi di *stalking* agito nei confronti di persone in particolari condizioni di vulnerabilità ²⁶⁵ ovvero da persone travisate o con armi. Nelle decisioni oggetto di indagine l'applicazione del terzo comma rileva principalmente per l'utilizzo di armi.

²⁶³ Modifica introdotta con la legge n. 119 del 2013, precedentemente la circostanza aggravante del comma 2 era prevista solo nei casi di relazioni sentimentali intercorse in passato ma già concluse.

²⁶⁴ *Supra* § 4.3

²⁶⁵ Il comma 3 dell'art. 612-*bis* c.p. prevede l'aumento di pena nel caso di *stalking* agito nei confronti di donne in stato di gravidanza, di persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 ovvero a danno di minori

Per quanto riguarda le ulteriori circostanze aggravanti, si richiama l'art. 8 della legge n. 38 del 2009, che predispone uno strumento anticipatorio di tutela nei confronti delle vittime di *stalking*: l'ammonimento del Questore ²⁶⁶.

Come esposto nella disciplina *ad hoc* della misura preventiva, il soggetto già ammonito dal Questore dovrebbe desistere dalle condotte persecutorie, in caso contrario si procederà d'ufficio per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. e si applicherà un aumento di pena. Come si può osservare dal grafico, l'applicazione di questa circostanza aggravante ad effetto speciale è estremamente limitata, ma per comprenderne la portata è necessario valutare in quanti casi concreti è stata effettivamente richiesta l'applicazione dell'ammonimento.

Su 133 sentenze emanate negli anni 2015, 2016 e 2017, si individuano solo cinque richieste di ammonimento. Per queste cinque applicazioni dell'art. 8 della legge n. 38 del 2009, in ben quattro casi è stata poi applicata la circostanza aggravante speciale.

Ci sono due aspetti da evidenziare: la scarsa richiesta di applicazione dello strumento e, proporzionalmente, l'elevata perduranza delle condotte persecutorie. Questo secondo aspetto rimanda all'effettiva inefficacia dello strumento emesso dal Questore nel convincere il reo a desistere dalle condotte lesive e comporta una necessaria riforma del singolo strumento al fine di realizzare lo scopo per il quale è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico: la tutela anticipatoria delle vittime di *stalking*.

Per quanto concerne le circostanze aggravanti comuni, disciplinate dall'articolo 61 del Codice penale, risultano anch'esse applicate in un numero inferiore di casi. La circostanza maggiormente applicata rimanda al numero 1 della norma penale: i futili motivi.

Il futile (o abietto) motivo per eccellenza che porta l'autore ad agire in maniera persecutoria contro la sua vittima è l'estrema gelosia ovvero la non accettazione della chiusura del rapporto sentimentale ²⁶⁷. Sulla configurabilità della gelosia come futile motivo ci sono stati dibattiti giurisprudenziali risolti attraverso diverse pronunce della Corte di Cassazione nelle quali è stata affermata la possibilità che l'indole estremamente gelosa che porta un soggetto a cagionare una lesione ad un altro è configurabile come circostanza aggravante ad effetto comune ²⁶⁸.

²⁶⁶ *Supra* capitolo 2, § 3.7

²⁶⁷ Questa affermazione trova il suo fondamento nei dati precedentemente esposti, *supra* § 4.2

²⁶⁸ Gli stessi giudici della Suprema Corte inizialmente negarono la configurabilità della gelosia come futile o abietto motivo *cf.* Cass. Pen., sez. V, 22 settembre 2006, n. 35368; Cass. Pen., sez. I, 27 marzo 2013, n. 18779. Successivamente la Corte di Cassazione cambia orientamento affermandone la configurabilità ai sensi

Per quanto riguarda la frequenza con la quale l'autorità giudiziaria riconosce la sussistenza delle attenuanti generiche nelle singole situazioni concrete si osservano delle percentuali inferiori: il 22,5% dei casi conta l'applicazione dell'articolo 62-bis del Codice penale ²⁶⁹.

Nonostante ci siano non pochi casi in cui il giudice ha ritenuto corretto predisporre uno sconto di pena in capo all'imputato, rimangono comunque superiori le situazioni in cui non è stata ritenuta sussistente alcuna condizione che comportasse una diminuzione quantitativa del trattamento sanzionatorio.




Grafico n. 18 "L'applicazione delle circostanze attenuanti"

3.7 La sospensione condizionale della pena

Attraverso l'analisi delle sentenze riguardanti gli anni 2015, 2016 e 2017 si è potuta osservare la concessione, da parte dell'autorità giudiziaria, della misura della sospensione condizionale della pena disciplinata dall'articolo 165 del Codice penale ²⁷⁰.

dell'art. 61 c.p. *cf.* Cass. Pen., sez. V, 3 luglio 2020, n. 23075; Cass. Pen., sez. I, 9 giugno 2021, n. 39323; Cass. Pen., sez. V, 20 luglio 2021, n. 37870

²⁶⁹ L'articolo 62 bis del Codice penale riconosce la capacità in capo al giudice di applicare uno sconto di pena se, secondo la sua discrezionale valutazione del caso concreto, sussistono delle valide motivazioni per farlo. questa disposizione normativa risulta applicabile per motivi differenti rispetto all'elenco inserito nell'art. 62 c.p. (circostanze attenuanti comuni)

²⁷⁰ La disciplina della sospensione condizionale della pena prevede la possibilità, in capo al giudice, di sospendere l'effettiva esecuzione della pena per cinque anni (se si tratta di delitto) ovvero per due anni (se si tratta di contravvenzione) nel caso in cui la pena irrogata non superi i due anni. Se al termine del periodo di

Le condizioni per l'applicabilità di questa causa estintiva del reato sono particolari: il legislatore richiede, tra le altre cose, una prognosi positiva sul comportamento futuro del reo, il che significa sostanzialmente che il giudice applicherà il beneficio nelle ipotesi in cui risulterà molto limitato il pericolo di recidiva. La prognosi positiva è una condizione coerente con la natura dello strumento della sospensione condizionale, ma applicata al reato di atti persecutori, risulta un po' dubbiosa.

Lo *stalking* è un fenomeno caratterizzato da un tasso di recidiva abbastanza elevato proprio per la natura della fattispecie di reato in sé ²⁷¹ e per la spinta ideologica che porta i soggetti ad agire in maniera persecutoria.

Per favorire l'efficacia dello strumento in questione il legislatore prevede degli obblighi generici anche in capo al condannato: i principali si rinvergono nella riparazione economica del danno ovvero nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, ma la funzionalità di queste prescrizioni applicate ad uno *stalker* è dubbia ed è proprio per questi motivi che il legislatore decise, con il Codice Rosso, di modificare la disciplina prevedendo una prescrizione maggiormente idonea per gli autori di violenza di genere ²⁷²: i percorsi di recupero.

Analizzando le decisioni del triennio si osserva che nel 27% dei casi è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale e questo rappresenta un dato non irrilevante poiché dovrebbe corrispondere a speculari situazioni in cui il giudice, incaricato della risoluzione del caso, ha potuto favorire una prognosi comportamentale positiva anche in ragione del ravvedimento dello *stalker* e della sua presa di coscienza circa la gravità delle condotte agite. Per verificarne l'effettiva efficacia sarebbe necessario avere a disposizione informazioni circa ciò che è avvenuto alla conclusione del processo penale ma purtroppo non avendole le valutazioni in merito sono limitate.

sospensione dell'esecuzione della pena, la valutazione sulla condotta del reo risulta positiva (comportando un corretto adempimento dell'imputato alle prescrizioni imposte), il reato si estingue.

²⁷¹ L'elemento della reiterazione comporta il verificarsi delle condotte incriminate per un periodo di tempo prolungato e nella prassi è stato possibile osservare come si presentino delle situazioni in cui le azioni persecutorie proseguono sia durante che dopo il processo

²⁷² La prescrizione citata riguarda la partecipazione a specifici percorsi di recupero ideati per uomini che agiscono violenza contro le donne, prevedono la collaborazione di professionisti provenienti da ambienti diversi per fornire un approccio multidisciplinare al reo. Si tenga a mente che le sentenze in esame risalgono ad un periodo antecedente all'emanazione del Codice Rosso e, di conseguenza, la prescrizione dei programmi di recupero non venne applicata agli imputati oggetto di indagine.

	Sospensione condizionale si (n.)	Sospensione condizionale si (%)	Sospensione condizionale no (n.)	Sospensione condizionale no (%)
2015	16	35%	30	65%
2016	11	37%	19	63%
2017	10	17,5%	47	82,5%
Totale	37	27%	96	73%

Tabella n. 19 “L’applicazione della sospensione condizionale della pena”

3.8 La recidiva

Richiamando il trattamento sanzionatorio risulta necessario prendere in considerazione, oltre alle circostanze aggravanti e attenuanti, anche l’applicazione dell’art. 99 c.p.²⁷³. La sussistenza della recidiva comporta un aumento della pena dalla metà fino a due terzi a seconda delle condizioni presenti nella situazione concreta e, nelle sentenze emesse dal GIP del Tribunale di Milano nel triennio oggetto di indagine, l’applicazione della disposizione in esame si verifica nel 27,8 % dei casi²⁷⁴.

Nelle sentenze in cui l’imputato risulta un soggetto recidivo non viene espressamente indicato se i precedenti penali riguardino reati della stessa indole o fattispecie differenti, di conseguenza, non possono essere fatte osservazioni specifiche se non richiamare parte della dottrina che afferma come la recidiva si verifichi maggiormente e particolarmente nei delitti rientranti nella violenza di genere²⁷⁵. Le condotte persecutorie, caratterizzate dall’elemento costitutivo della reiterazione, rappresentano un crimine con un elevato tasso di recidiva e questo dato può ricollegarsi alle principali caratteristiche del fenomeno precedentemente esposte: la maggiore frequenza del reato nelle relazioni sentimentali e l’individuazione nel rifiuto alla decisione della partner di porre termine al rapporto come causa scatenante

²⁷³ L’articolo 99 del Codice penale disciplina la recidiva ossia le ipotesi in cui un imputato risulta essere già stato condannato in precedenza per lo stesso ovvero per un differente reato non colposo, per queste situazioni concrete il legislatore prevede l’aumento della pena dalla metà fino a due terzi.

²⁷⁴ Percentuale corrispondente a 37 casi concreti in cui l’autorità giudiziaria ha rinvenuto una recidività nell’imputato.

²⁷⁵ PARODI C., *Reati del “codice rosso”, percorsi di recupero e sospensione della pena: molte questioni ancora aperte*, in *Il Penalista*, 31 agosto 2022

disegnano un quadro in cui difficilmente si immagina una drastica e definitiva interruzione delle condotte agite.

Dal grafico n. 20 si può notare anche un aumento della recidiva negli anni 2015, 2016 e 2017: al primo anno si vede l'applicazione dell'art. 99 c.p. nel 17% dei casi, per passare poi, nel 2016, ad un 26% e arrivare al 36% nel 2017. L'aumento della recidività negli imputati è un dato allarmante che evidenzia ulteriormente il necessario sviluppo di strumenti e progetti multidisciplinari specifici che permettano di limitare il verificarsi dei casi di *stalking*.




Grafico n. 20 "La recidiva"

3.9 Gli ulteriori capi d'imputazione

Gli atti persecutori sono una fattispecie di reato realizzabile attraverso condotte molto diversificate tra di loro ²⁷⁶, si verificano però situazioni in cui i diversi comportamenti agiti integrano fattispecie di reato diverse dall'art. 612-*bis* c.p. e risulta interessante analizzare nella realtà quali siano effettivamente i delitti maggiormente commessi in aggiunta alle condotte persecutorie. La maggioranza delle sentenze emesse dal GIP del Tribunale di Milano presentano ulteriori capi d'imputazione e, dal grafico n. 21, si può evincere la

²⁷⁶ *Supra* § 4.3

rilevanza di una particolare fattispecie penale che risulta maggiormente agita insieme allo *stalking*: il delitto di lesioni personali aggravate.




Grafico n. 21 “Gli ulteriori capi d'imputazione”

Come già esposto in precedenza, la fattispecie di *stalking* comporta spesso un'*escalation* di aggressività nell'agente e questa può sfociare spesso nell'aggressione fisica sulla vittima. Le sentenze del triennio contano il 16,5% di imputazioni per il reato di lesioni personali aggravate. L'articolo 576 del Codice penale disciplina l'applicazione dell'ergastolo per il reato di lesioni personali se sussistono diverse condizioni espressamente indicate dal legislatore, il quale decise, con la legge n. 38 del 2009, di inserire nella disposizione codicistica il numero 5.1 per sanzionare più severamente lo *stalker* che fosse sfociato in un'aggressione fisica della sua vittima in esecuzione della persecuzione. Non si tratta quindi solo di una fattispecie differente rispetto all'art. 612-*bis* c.p., ma di una figura di reato che prevede una circostanza aggravante specifica a tutela delle vittime di atti persecutori. Un'ulteriore fattispecie che appare meno frequentemente rispetto alla precedente è il reato di danneggiamento²⁷⁷: le rilevazioni circa questa fattispecie di reato corrispondono ad un

²⁷⁷ *Supra* § 4.3

3,7%. La condotta sanzionata dall'art. 635 c.p., dalle descrizioni e dalle analisi svolte, si ritrova nei casi concreti in ragione della capacità intimidatoria che rappresenta: provocare un danno ai beni di proprietà della persona offesa è un gesto attraverso il quale rappresentare la propria persistente presenza nella sfera privata altrui.

Queste sono le principali imputazioni diverse dall'art. 612-*bis* c.p. che si sono rinvenute nel triennio oggetto di indagine ma ciò non significa che siano le uniche ²⁷⁸.

Il discorso appena affrontato richiede anche la valutazione dell'applicazione dell'art. 81 c.p.²⁷⁹. Approfondendo il tema e tenendo conto di quanto esposto precedentemente, il reato continuato disciplinato dal nostro Codice penale richiede come uno degli elementi costitutivi la sussistenza di un medesimo disegno criminoso ²⁸⁰. Questo aspetto ricollegato all'elevato numero di situazioni in cui si presenta l'imputazione per il reato di lesioni personali aggravate rende palese la feroce natura del fenomeno che si sta analizzando.

Le imputazioni elencate in precedenza, in aggiunta all'imputazione per atti persecutori, rappresentano egregiamente la gravità e l'elevata portata lesiva di un soggetto che agisce non solo per introdursi nella sfera privata della sua vittima, ma soprattutto per imporsi sulla stessa cagionandole un danno fisico o mentale permanente. Quest'ultima analisi sulle diverse imputazioni in processo consente di evidenziare e comprendere maggiormente da una parte ciò che subisce la persona offesa e i rischi che corrono tutte le vittime di *stalking* e dall'altra l'imprevedibilità e l'aggressività che caratterizza le azioni agite dall'autore del reato.

²⁷⁸ Si rinvengono ulteriori imputazioni, quantitativamente inferiori, per fattispecie di reato differente come ad esempio la violenza privata, la minaccia, l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, l'appropriazione indebita ed infine un unico caso in cui si presenta un'imputazione per il reato di violenza sessuale.

²⁷⁹ L'art. 81 c.p. tratta il reato continuato prevedendo un aggravamento di pena per le situazioni in cui un soggetto con una o più azioni (commissive ovvero omissive), anche in tempi diversi, viola più disposizioni di legge ovvero commette più violazioni rispetto ad una singola disposizione. Essendo coinvolte più fattispecie penali, l'autorità giudiziaria è tenuta ad applicare la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

²⁸⁰ È necessario ribadire che la giurisprudenza ha interpretato l'elemento costitutivo del "disegno criminoso unitario" non come un progetto iniziale in cui si rappresentino le diverse azioni illecite che verranno poi agite in concreto ma, una situazione in cui l'agente ha la consapevolezza di cagionare una lesione attraverso le sue condotte e, con il passare del tempo, per raggiungere il suo obiettivo finale utilizza dei comportamenti sempre più lesivi ed intrusivi.

CONCLUSIONE

L'elaborato ha voluto rappresentare una dura realtà che si verifica quotidianamente e che solo negli ultimi anni è stata degnata di attenzione da parte dello Stato, l'autorità che si dovrebbe occupare di tutelare i suoi cittadini senza distinzione di alcun tipo.

L'introduzione del reato di atti persecutori, verificatasi solo nel 2009, ha rappresentato la conquista di una tutela giuridica e del riconoscimento di una violenza perpetrata nei confronti di innumerevoli donne prevalentemente da parte di soggetti di sesso maschile. L'elaborazione di una normativa specifica che sanzionasse delle condotte estremamente intrusive della sfera personale altrui è giunta ad un'elaborazione finale solo tredici anni fa. Se le vittime di questo reato fossero state prettamente uomini, ci sarebbe voluto così tanto tempo prima di fornire una tutela giuridica adeguata?

Sull'adeguatezza degli strumenti messi a disposizione si è già disquisito nel nucleo dell'elaborato, dal quale risulta la necessità di adeguamenti e di innovazioni per permettere alle vittime di vivere con maggiore serenità e tranquillità il periodo successivo alla lesione subita. La disciplina elaborata dopo lunghi e faticosi dibattiti parlamentari non risulta, ad oggi, adeguata e questo lo si può affermare grazie ai dati delle sentenze emesse negli anni 2015, 2016 e 2017 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.

Gli aspetti evidenziati dalla norma del Codice penale risultano idonei alla criminalizzazione di numerosi comportamenti riconducibili allo *stalking*, la disciplina specifica risulta quindi ampia abbastanza per farvi rientrare le numerose e differenti condotte che possono comportare le lesioni specifiche in capo alle vittime. La plasticità della norma penale la rende idealmente corretta e idonea rispetto alle condizioni tipiche che si verificano nella concretezza dei casi, ma i dati oggetto di indagine hanno evidenziato una situazione drammatica con la quale si afferma la non piena efficacia della disciplina legislativa.

Lo strumento anticipatorio dell'ammonimento del Questore sembra necessitare delle notevoli modifiche per poter fornire un'effettiva tutela anticipatoria, ma soprattutto, dalla scarsa richiesta rilevata nell'indagine sulla prassi giurisprudenziale, risulta necessaria una maggiore promozione e applicazione dell'istituto.

L'elemento che questa tesi voleva evidenziare, oltre all'analisi della singola fattispecie di cui all'articolo 612-*bis* del Codice penale, concerne la chiara ed incontestabile vittimizzazione delle donne in quanto tali. La visione degli atti persecutori come reato sentinella trova una conferma dall'analisi delle sentenze in cui appaiono solo imputati di

Sesso maschile. Si tratta principalmente di uomini che agiscono a causa di un personale rifiuto rispetto alla decisione della donna di porre fine alla relazione che li legava precedentemente. Una scelta ovviamente non condivisa dall'uomo. Una scelta non accettata e non ritenuta giusta da quell'uomo che millantava l'amore nei confronti della donna che ha poi perseguitato.

Avendo appurato che gli atti persecutori rientrano nel ben più ampio e complesso fenomeno della violenza di genere, risulta necessario affermare come la sola disciplina normativa, per quanto specifica possa essere, non sarà mai in grado di estirpare questo fenomeno poiché si tratta di comportamenti che rinvergono la loro spinta in un'ideologia maschilista sostenuta dalla struttura patriarcale della nostra società. Lo stereotipo di genere che si ritrova alla base di questo reato è una piaga sociale moderna che richiede un approccio multidisciplinare e complesso per poter essere eliminato o, per lo meno, ridotto.

La prevenzione, la sensibilizzazione, l'istruzione e l'educazione sono degli ambiti fondamentali su cui lavorare e su cui puntare per far sì che la stigmatizzazione che subiscono le donne e che porta gli uomini ad agire nei modi più sconsiderati verso le sue prescelte vittime al fine di affermare la propria mascolinità, il proprio potere e la propria supremazia non risulti più all'ordine del giorno.

Le lotte istituzionali portate avanti dalle diverse commissioni che si occupano dei diritti delle donne non sono sufficienti per eradicare il fenomeno ed è per questo motivo che si sono resi necessari nuovi strumenti e mezzi di legislazione diretti precisamente alla tutela delle esigenze specifiche delle donne.

BIBLIOGRAFIA

AGNESE ARIANNA, DE GIOIA VALERIO, DE SIMONE PAOLO EMILIO, PULIATTI GIOVANNI e ROTUNNO CRISTIANA, *Violenza sessuale e stalking. Commento al D. L. 23.02.2009, n.11 convertito con modifiche in L. 23.04.2009, n.38*, Experta, Forlì, 2009

AGNINO FRANCESCO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo 2, 2011

AMORE ALESSIA, BINDA MARINA, BRUNO FRANCESCO, MONTANELLI LUIGI, TROIANO RICCARDO (a cura di), con la partecipazione di CASSIANI ALESSANDRO e COGLIANI SOLVEIG, *Stalking: forma/e di abuso sulle donne abituate a subire in silenzio senza tutela legale. Quali gli interventi*, Editori Riuniti University Press, Ariccia (Roma), 2009

BALDRY ANNA COSTANZA e ROIA FABIO, *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici*, Franco Angeli, Milano, 2011

BARTOLINI FRANCESCO, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, CELT casa editrice La Tribuna, Piacenza, 2009

BENE TERESA, *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza*, in *Sistema penale*, 29 novembre 2021

BERNARDI SILVIA, *Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell'istituto del reato complesso: escluso il concorso tra l'omicidio aggravato ex art. 576, c.1, n. 5.1, c.p. e il delitto di stalking*, in *Sistema penale*, 3 novembre 2021

BIAGGIONI ELENA, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n.4/2021-La nuova disciplina della sospensione condizionale della pena ex art. 165, co.5, c.p.: prime indicazioni operative*, in *Sistema penale*, 2 novembre 2021

BONA MARCO, *Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori inesistenti*, in *Danno e responsabilità*, 2004

BONGIORNO LIVIA, *Il divieto di avvicinamento alla persona offesa tra esigenze di protezione della vittima e tutela delle garanzie di libertà dell'accusato: il punto di equilibrio*

individuato dalle Sezioni Unite. Nota a Cass., Sez.Un., 29 aprile 2021, n. 39005, fasc.1, in Sistema penale, 16 marzo 2022

BORRELLI ELEONORA, *L'ordine di protezione europeo: cos'è? Quanto ne sai?*, portale europeo della giustizia, 24 aprile 2021

CAMELO FRANCESCO, *La criminalità femminile*, Associazione italiana di psicologia giuridica, 2010

CASSANI CARLOTTA, *Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di riflessione*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n. 1, 2018

CASSANO GIUSEPPE (a cura di), *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017

CAPITANI FRANCESCO G., *Gratuito patrocinio "smart" per le vittime di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking (e non solo)*, in *Diritto e giustizia*, fascicolo n.81, 2022

CAPOROTUNDO FRANCESCO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie: luci ed ombre dell'art. 162-ter c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n.1, 2018

CELIBERTI MARIANGELA, *Cos'è il Protocollo Zeus e come funziona il sistema per salvare le donne dalla violenza: "Ma bisogna agire in tempo"*, in *Il Riformista*, 25 novembre 2021

CeSPI, ZUPI MARCO e HASSAN SARA (a cura di), *La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)*, Osservatorio di politica internazionale n.85, 2013

CIPRIANO GUIDO, *Maltrattamenti in famiglia e misure cautelari alternative al carcere*, in *Diritto penale e processo*, 2015

DAVICO ALBERTO, *Stalking. atti persecutori- art. 612-bis c.p.*, Quid Iuris, Pacini editore, Ospedaletto (Pisa), 2019

DELLA RAGIONE LUCA, *Tutela delle vittime da "codice rosso": la legge n. 134/2021 amplia le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza*, in *Il Familiarista*, 20 ottobre 2021

DE MARCHI PRISCILLA BERTAGNA, *La sovrapposibilità delle condotte di mobbing al reato di atti persecutori*, in *Il Penalista*, 4 agosto 2022

DE SIMONE FABIO, *Alcune considerazioni intorno alle nuove modalità operative delle sanzioni detentive*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018

DE SIMONE GIULIO, *Il delitto di atti persecutori*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013

DIAMANTE ANDREA, *La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015*, in *Giurisprudenza penale*, 24 marzo 2016

DI FLORIO MATTIA, *Disturbi della personalità e capacità di intendere e di volere (in un caso di stalking): un difficile “dialogo” de iure codendo tra diritto penale e (neuro)scienze*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n.1, 2022

DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA, *I pregiudizi di genere dei giudici italiani davanti alla Corte Edu*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicoli n.1-2, 2022

DOVA MASSIMILIANO, *Patrocinio a spese dell’Erario, a prescindere dalle condizioni di reddito, per le persone offese (tra l’altro) dai reati di violenza di genere: la Corte costituzionale ne ribadisce la ragionevolezza*, in *Sistema penale*, 28 maggio 2021

FANTETTI RAFFAELE, *Molestie e stalking. La legge esistente e le nuove esigenze di tutela*, Nota a sentenza: Cassazione penale, sezione I, 15 gennaio 2008, n. 2113

FADDA MARIA LAURA, *Differenze di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012

FERRANTI DONATELLA, *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4 luglio 2017

FIANDACA GIOVANNI, *Quale “rieducazione” per gli autori di violenze di genere?*, in *Diritto di difesa*, fascicolo n.1, 1 marzo 2020

FILINDEU MARIA TERESA, *La cassazione sulla configurabilità del tentativo di atti persecutori*, in *Sistema penale*, 2021

FRASSONI CARLOTTA, *La corte di Strasburgo sulla vittimizzazione secondaria. The Strasbourg court on the secondary victimization Corte Edu, J.L. c. Italia, ricorso n. 5671/16, sentenza 21 maggio 2021*, in *Diritto di difesa*, fascicolo n.4, 2021

FRUGONI GIANLUIGI, *Stalking in condominio*, in *Il Penalista*, 2018

GARGIULLO BRUNO CARMINE e DAMIANI ROSARIA, *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. classificazioni, assesment e profili psicocomportamentale*, Franco Angeli, Milano, 2008

GIORGIO PASQUALE, *Problemi interpretativi e criticità operative di due “innovazioni” del Codice rosso*, in *Il Penalista*, 29 luglio 2022

GOISIS LUCIANA, *“Giustizia penale e discriminazione razziale. Il soggetto “altro” dinanzi al diritto penale e alla criminologia. Atto I: il contributo della criminologia”*, in *Diritto penale contemporaneo*, 19 ottobre 2012

GUARALDI LUCIA, *Indagine statistica sul reato di atti persecutori*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 dicembre 2014

GUERRA M., *La violenza di genere: l’attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in *Cassazione penale*, fascicolo n.6, 2015

LIBERALI BENEDETTA, *Il reato di atti persecutori. profili costituzionali, applicativi e comparati.*, Collana di diritto e società, Franco Angeli, Milano, 2012

MACRI’ MARIACRISTINA, *Stalking e prospettive di tutela cautelare*, in *Responsabilità civile e Previdenza.*, 2009

MACRI’ MARIACRISTINA, *Stalking condominiale: progressiva tipizzazione giurisprudenziale di un reato a forma libera*, in *Responsabilità civile e Previdenza*, fascicolo n.1, 2014

MAFFEO VANIA, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al D.L. n. 11 del 2009 (conv. Con modif. dalla L. n. 38 del 2009)*, in *Cassazione Penale*, fascicoli n.7-8, 2009

MARINUCCI GIORGIO e DOLCINI EMILIO, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2012

MAROTTA GEMMA, *Criminologia. Storia, teoria e metodo*, Wolters Kluwer, seconda edizione, Milanofiori Assago (MI), 2017

MAUGERI ANNA MARIA, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, Giappichelli, 2010

MAZZA OLIVIERO, *Il “pacchetto sicurezza” 2009*, Giappichelli, Torino, 2009

MIOTTO GIAMPAOLO, *Il reato di stalking e i suoi riflessi civilistici*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo n.4, 2014

MONTI CHIARA, *Stalking: dalla personalità della vittima alla valutazione del danno*, Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, 2012

MORANO CINQUE ELENA, *Stalking: una ricostruzione del fenomeno alla luce delle categorie civilistiche*, nota a Cassazione penale, sezione V, 12 gennaio 2010, n. 11945, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo n.12, 2010

MUSCELLA ALESSIA, *Divieto di avvicinamento alla persona offesa – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*, in *Diritto penale contemporaneo*, fascicolo n.1, 12 gennaio 2022

NICCOLINI MARTINA, *Il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da persone diverse dalla vittima*, in *Diritto penale e processo*, 2021

PANICALL CAROLA, *Il cyberbullismo: i nuovi strumenti (extrapenali) predisposti dalla legge n. 71/2017 e la tutela penale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo n.6, 2017

PARODI CESARE, *Reato del “codice rosso”, percorsi di recupero e sospensione condizionale della pena: molte questioni ancora aperte*, in *Il Penalista*, 31 agosto 2022

PAVICH GIUSEPPE, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013

PECORELLA CLAUDIA, BIAGGIONI ELENA, BONTEMPI LUISA, CANEVINI ELISABETTA, CARDINALE NOEMI, DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA, DOVA

MASSIMILIANO, GARISTO FRANCESCA, ROIA FABIO, *La vittimizzazione secondaria*, Osservatorio sulla violenza contro le donne n.1, 2022

PECORELLA CLAUDIA (a cura di), *La criminalità femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare*, Mimesis, Milano, 2020

PELLINO RAFFAELE, *Sospensione dell'ordine di esecuzione ed articolo 4-bis della legge n. 354/1975: reati "ostativi o parzialmente "ostativi"?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 luglio 2019

PIRAS LAURA, *Il confine tra maltrattamenti contro l'ex convivente e stalking*, in *Il Penalista*, 18 agosto 2021

PULITANO' DOMENICO (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2014

PULVIRENTI ANTONIO, *Note problematiche su alcuni profili procedurali del delitto di "atti persecutori" (Stalking)*, in *Diritto di famiglia*, fascicolo n.2, 2011

SALSI GIANCARLO, *Stalking: una ricerca sull'"ammonimento del Questore" nella provincia di Bologna in riferimento alla legge 38/2009*, *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, volume VI, 2012

SALVATORI GIULIO, *L'ammonimento del questore: come richiederlo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012

SANTALUCIA GIUSEPPE, *Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità*, *Cassazione penale*, fascicoli n.7-8, 1 luglio 2022

SCALERA ANTONIO, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo n.1, 2013

SEMERARO VINCENZO, *Sorveglianza dinamica e trattamento rieducativo: ambiti di tutela giurisdizionale per il detenuto*, in *Giurisprudenza penale*, 2018

SQUILLACI ETTORE, *Violenza 'assistita': prove tecniche di tutela 'rafforzata' del minore*, fascicolo n.2, in *Diritto Penale contemporaneo*, 2019

TELESCA MARIANGELA, *Gli atti persecutori superano l'esame di costituzionalità: osservazioni sui confini dello stalking dopo la pronuncia numero 172/2014 della Consulta*.

Nota a Corte costituzionale, 11 giugno 2014, n. 172, in *Giurisprudenza penale*, 11 gennaio 2015

TIGANO SIMONA, *Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”*: dall'introduzione del delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012, in *Diritto di Famiglia*, fascicolo n.1, 2013

TOSCANO FRANCESCO, *Stalking: sufficiente il dolo generico per integrare il reato*, nota alla sentenza Cassazione penale, sezione V, 15 maggio 2013, n. 20993

TROVANI STEFANO e TRINCI ALESSANDRO, *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2009

TUNDO ALDO, *Stalking, Giulia Bongiorno: “La riforma Orlando indebolisce il reato, sanzione riparatoria applicabile nel 50% dei casi”*, in *Il Fatto quotidiano*, 29 giugno 2017

URIZZI SILVIA, *Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio*, in *Giurisprudenza penale*, 2022

VALSECCHI ALFIO, *Il delitto di “atti persecutori” (il cd stalking)*, in *Diritto e procedura penale*, fascicolo n.3, 2009

VALSECCHI ALFIO, *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking. Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 giugno 2014

VIOLANTE MARIAGRAZIA, COPPOLA GABRIELLE e GRATTAGLIANO IGNAZIO, *Stalking e insicurezza nell'attaccamento: una review di letteratura*, in *Rivista italiana di Medicina Legale*, fascicolo n.4, 2020

RINGRAZIAMENTI

Un autentico ringraziamento alle prof.sse Pecorella Claudia e Cardinale Noemi per l'opportunità, il sostegno e gli insegnamenti ricevuti che saranno sempre fonte d'ispirazione.

Ringrazio mio papà per avermi insegnato il peso e il valore del silenzio. Sei sempre stato e per sempre sarai il mio punto di riferimento.

Ringrazio mia mamma per l'amore smisurato e per la forza d'animo che la contraddistingue. Grazie per avermi dimostrato il vero significato di forza di volontà.

Ringrazio mio fratello Filippo per la fiducia che ripone nelle mie potenzialità e per avermi sempre fatta sentire al sicuro.

Un ringraziamento speciale lo rivolgo a Benedetta, la persona più pura che io abbia mai conosciuto e che ho la fortuna di avere accanto da una vita. Sei un raggio di sole, non permettere a nessuno di spegnerti.

Un grazie profondo e sincero ad Alessandro che si è inserito nella mia vita con grande delicatezza ed è stato capace di donarmi serenità nel periodo in cui ne sentivo più bisogno.

Ringrazio i miei colleghi per la condivisione di indimenticabili momenti che hanno caratterizzato il nostro lungo percorso. Spero possiate raggiungere tutti i vostri obiettivi.

Ringrazio tutte le persone che mi sono state e mi sono tuttora vicine per l'affetto e il sostegno che mi dimostrano.

E infine ringrazio me stessa, con l'augurio di trovare sempre la forza e il coraggio di andare avanti.